

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 71° - Numero 13

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 31 marzo 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 29 dicembre 2016.

**Approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente  
nella provincia di Messina . . . . . pag. 2**

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 29 dicembre 2016.

**Approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.**

#### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina ne è parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art.134 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. ricadenti nel territorio dell'Ambito 9, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:

- D.A. n. 4410 del 9 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 dell'8 ottobre 1966, relativo a Parte del territorio comunale di Giardini Naxos;

- D.A. n. 3867 del 6 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 5 agosto 1967, relativo alla Fascia costiera nord fino a Capo Peloro ricadente nel comune di Messina;

- D.A. n. 6561 dell'11 novembre 1967, pubblicato nella

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 18 novembre 1967, relativo all'intero territorio comunale di Taormina;

- D.A. n. 2097 del 27 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 22 giugno 1974, relativo alla Zona di Tindari e laghetti di Marinello ricadenti nel comune di Patti;

- D.A. n. 693 del 27 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 1974, relativo alla Zona nord Capo Milazzo ricadente nel comune di Milazzo;

- D.A. n. 2976 del 22 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 1979, relativo all'intero territorio comunale di Castelmola;

- D.A. n. 886 del 17 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 dell'8 settembre 1979, relativo all'ampliamento del vincolo di Capo Milazzo ricadente nel comune di Milazzo;

- D.A. n. 636 del 13 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 26 settembre 1981, relativo a Parte del territorio comunale di Piraino;

- D.A. n. 5185 del 3 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1996, relativo al Bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia;

- D.A. n. 7002 del 12 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 13 settembre 1997, relativo all'intero territorio comunale di Novara di Sicilia;

- D.A. n. 5535 del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, relativo al Bacino idrografico del S.Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia;

Viste le aree dell'Ambito 9 di cui alla lettera b) del medesimo art.134 del D.Lgs. n. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

Viste le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art.134 del D.Lgs. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico dell'Ambito 9 - adottato con D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009 - ricadente nella provincia di Messina, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto, in cui vengono comprese le aree di:

- Cave di Gesso, ricadenti nel comune di Messina;

- Rocche di Argimusco o Argimosco, ricadenti nei comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone;

- Cittadella fieristica, ricadente nel comune di Messina;

- Miniera di San Carlo, ricadente nel comune di Fiumedinisi;

- Villaggio Massa S.Nicola, ricadente nel comune di Messina;

- Calanco di Serro, ricadente nel comune di Villafranca Tirrena;

secondo le perimetrazioni approvate con verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24,



primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Vista la nota n. 1138 del 24 gennaio 2008 della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con la quale viene trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina - costituito dai territori comunali di: Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccaflorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena. - in conformità ai dettami di cui al D.Lgs. n. 42/04, nonché dell'Atto di indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;

Visto il verbale della seduta del 14 maggio 2008 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico, comprendente l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004;

Accertato che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art.144 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano e negli incontri sotto elencati:

- incontro tenutosi il 15 aprile 2005 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con i comuni facenti parte dell'Ambito 9 di Messina;
- incontro tenutosi il 24 ottobre 2006 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con l'Azienda foreste demaniali sezione di Messina;
- incontro di approfondimento tenutosi il 5 febbraio 2007 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con il comune di Milazzo;

- incontri tenutosi il 3 settembre 2008, il 5 settembre 2008 e l'8 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni dell'Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e la Provincia regionale di Messina, per le procedure di avvio della concertazione previste dal D.Lgs. n. 42/04;

- incontro tenutosi il 30 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni dell'Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e la Provincia regionale di Messina durante il quale i rappresentanti dei Comuni e della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni, annotazioni ed integrazioni al Piano paesaggistico;

- incontro di approfondimento con il comune di Messina, tenutosi il 30 ottobre 2008 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

- incontro di approfondimento con la Provincia regionale di Messina tenutosi il 6 novembre 2008 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

I verbali degli incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto;

Vista la nota n.94 del 12 gennaio 2009 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina;

Visto il verbale della seduta dell'11 novembre 2009 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale Commissione - con cui viene confermato il parere favorevole, espresso nella seduta del 14 maggio 2008, alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi comprese le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.Lgs. n. 42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;

Vista la nota n. 104734 del 4 dicembre 2009 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e P.I. - Dipartimento regionale dei beni culturali e P.I. - Servizio tutela e acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina, per gli atti conseguenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ivi compresi i verbali con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;

Accertato che detti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nell'Ambito 9 della provincia Messina e depositati, insieme agli elaborati del Piano paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Messina per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Ali dal 3 febbraio 2010, Ali Terme dal 25 gennaio 2010, Antillo dal 23 febbraio 2010, Barcellona Pozzo di Gotto dal 19 gennaio 2010, Basicò dal 3 febbraio 2010, Brolo dal 4 febbraio 2010, Casalvecchio Siculo dal 19 gennaio 2010,

Castelmola dal 14 gennaio 2010, Castoreale dall'11 febbraio 2010, Condrò dal 25 gennaio 2010, Falcone dal 4 febbraio 2010, Ficarra dal 10 febbraio 2010, Fiumedinisi dal 25 gennaio 2010, Fondachelli Fantina dal 12 febbraio 2010, Forza d'Agrò 4 febbraio 2010, Francavilla di Sicilia dal 14 febbraio 2010, Furci Siculo 14 gennaio 2010, Furnari dal 3 febbraio 2010, Gaggi dal 19 gennaio 2010, Gallodoro 18 gennaio 2010, Giardini Naxos 19 febbraio 2010, Gioiosa Marea dal 10 febbraio 2010, Graniti dal 15 gennaio 2010, Gualtieri Sicaminò dal 5 marzo 2010, Itala dal 28 gennaio 2010, Letojanni dal 7 gennaio 2010, Librizzi dal 2 marzo 2010, Limina dal 18 gennaio 2010, Mandanici dal 15 gennaio 2010, Mazzarrà Sant'Andrea dal 2 febbraio 2010, Merì dal 28 gennaio 2010, Messina dal 24 dicembre 2009, Milazzo dal 27 gennaio 2010, Monforte San Giorgio dal 20 gennaio 2010, Mongiuffi Melia dal 21 gennaio 2010, Montagnareale dal 13 marzo 2010, Montalbano Elicona dal 24 marzo 2010, Motta Camastra dal 13 gennaio 2010, Nizza di Sicilia dal 22 gennaio 2010, Novara di Sicilia dal 5 febbraio 2010, Oliveri dal 3 febbraio 2010, Pace del Mela dal 25 gennaio 2010, Pagliara dal 4 febbraio 2010, Patti dal 18 febbraio 2010, Piraino dal 4 febbraio 2010, Roccaflorita dal 25 gennaio 2010, Roccalumera dal 15 gennaio 2010, Roccalvina dal 29 gennaio 2010, Rodì Milici dal 22 gennaio 2010, Rometta dal 3 febbraio 2010, San Filippo del Mela dal 22 gennaio 2010, San Pier Niceto dal 20 gennaio 2010, San Piero Patti dal 22 febbraio 2010, Sant'Alessio Siculo dal 20 gennaio 2010, Sant'Angelo di Brolo dal 4 febbraio 2010, Santa Lucia del Mela dal 26 gennaio 2010, Santa Teresa di Riva dal 28 gennaio 2010, Saponara dal 21 gennaio 2010, Savoca dal 5 febbraio 2010, Scaletta Zanclea dal 10 febbraio 2010, Spadafora dal 29 gennaio 2010, Taormina dal 7 gennaio 2010, Terme Vigliatore dal 22 gennaio 2010, Torregrotta dal 22 gennaio 2010, Tripi dal 4 febbraio 2010, Valdina dal 22 gennaio 2010, Venetico dal 21 gennaio 2010, Villafranca Tirrena dal 25 gennaio 2010, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.20 del 21 maggio 2010, con la quale Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Messina;

Viste le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a Valutazione ambientale strategica;

Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:

#### **Comune di Ali Terme**

01/AT Osservazione proposta da: comune di Ali Terme

Il comune di Ali Terme ritiene che alcune norme del Piano penalizzino in modo eccessivo ed inutilmente parti del territorio comunale già urbanizzate ed orograficamen-

te svantaggiate, non consentendo un adeguato assetto urbanistico. In particolare:

- viene chiesta la modifica della norma art.13 - Sistema costiero - limitando il divieto di prevedere zone di espansione, insediamenti o impianti produttivi/o commerciali ad una fascia di 150 m. dalla battigia.

- viene chiesta la modifica della norma art.14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali - in maniera che nella fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua sia consentito operare con piani attuativi di iniziativa pubblica.

- per quanto riguarda l'art. 45, punto 2G - Aree costiere di particolare interesse - viene rilevato che i territori contermini alle foci rientrano anche in parte nel centro abitato e sono quindi parzialmente urbanizzati e viene proposto di modificare la norma in modo che nella fascia di rispetto delle foci siano consentite opere amovibili per la fruizione del mare, con le prescrizioni dell'art. 13, e opere e impianti di interesse generale connessi alla viabilità.

#### **Comune di Brolo**

01/BR Osservazione proposta da: comune di Brolo  
il comune opponente osserva:

- una diversa delimitazione del centro storico così come individuato dal Piano, proponendone una modifica;

- che le prescrizioni dell'articolo 37 per i nuclei storici di Piana Sottana e Piana Soprana, privi di specificità storico-urbanistico-architettoniche, intervengono su zone di destinazione B1;

- che le previsioni sui beni isolati (per i quali peraltro vengono riscontrati taluni errori nella ubicazione e nel contempo la mancata individuazione di altri) dell'articolo 36, comprendenti il divieto entro un raggio dei 50 metri e il livello di tutela 3, intervenendo sulla zonizzazione, comportano l'adeguamento delle previsioni di P.R.G.;

- che la previsione sulle regie trazzere formulata all'articolo 38, per le quali è prevista una disciplina di livello di tutela 3, comprendente "fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni", comporterà che la pianificazione dovrà tendere alla loro riqualificazione e valorizzazione, vanificando le diverse previsioni di P.R.G.;

- che con il Piano si è invasa la competenza dell'ente locale in materia urbanistica, senza peraltro tener conto di specifiche situazioni territoriali ed orografiche che di fatto condizionano l'espansione urbanistica. In particolare all'interno delle fasce di rispetto fluviali, per le quali il piano, all'articolo 14, prevede che gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto e costiero dove, per l'appunto, le previsioni di zona diventeranno inefficaci.

#### **Comune di Ficarra**

01/FI Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesta l'apposizione di un vincolo paesaggistico a salvaguardia del centro storico del comune di Ficarra. Tale vincolo, che difenderebbe, tra l'altro, l'abitato dalla realizzazione di una progettata strada, ritenuta dal ricorrente "dannosa e irrazionale", si sostanzierebbe in una fascia di 200 m. posta come nella planimetria allegata all'istanza.

02/FI Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesto che il Piano includa, perché meritevoli di tutela, i beni etnoantropologici costituiti dal Frantoio di C/da Pantani e dal cimitero comunale, nonché i beni isolati costituiti dalla Chiesetta di S.Giuseppe e la Casa colonica, compresi i limitrofi alberi di gelso, tutti ricadenti nel comune di Ficarra e identificati in allegata cartografia e documentazione fotografica.

**Comune di Forza d'Agrò**

01/FZ Osservazione proposta da: Comune di Forza d'Agrò

Con delibera del consiglio comunale n. 12 del 9 giugno 2010, il comune fa proprie le istanze prodotte dall'Ufficio tecnico del medesimo comune. Le osservazioni, partendo dal presupposto che il Piano presenta una forte carenza di analisi e studi propedeutici – tra cui quello inerente alla VAS – preoccupandosi maggiormente di porre vincoli invece di disegnare ipotesi di valorizzazione del territorio, vertono essenzialmente sulle seguenti richieste e una segnalazione:

- eliminare il vincolo di inedificabilità (livello di tutela 3) sui 300 metri della costa tranne che per una fascia di 150 m. dal Capo S. Alessio, in quanto l'attuale previsione porterebbe all'immobilismo totale e all'abbandono del territorio. Del resto, come formulato da diverse – ma non specificate – sentenze, i regimi di assoluta immodificabilità sarebbero in contrasto con quanto prescritto dal codice;

- permettere, abolendo il relativo vincolo dal P.R.G., all'interno delle fasce di rispetto (150 m.) del torrente Agrò e dei suoi affluenti, la realizzazione di zone d'espansione o, in subordine, di infrastrutture pubbliche funzionali all'abitato, possibilità queste attualmente inibite dalle previsioni di Piano;

- eliminare la perimetrazione del centro storico dell'abitato di Scifi, così come proposta dal Piano, in quanto non corrispondente alla reale consistenza urbanistica ed edilizia di un ambiente edificato, degradato e di nessun pregio storico;

- mancata individuazione degli scavi archeologici della frazione di Scifi.

**Comune di Furci Siculo**

01/FS Osservazione proposta da: Rigano Angela e Agatina

Le ricorrenti risultano proprietarie dei terreni e degli immobili, di cui all'individuazione catastale, sottoposti dal Piano a tutela in forza del loro inserimento tra gli elenchi dei beni isolati da salvaguardare quali case rurali del tipo "Architettura produttiva" (cod. BI 0085\_09) e sottoposti dall'art.36 del NdA a conservazione e recupero conservativo. Esse contestano che la ricognizione effettuata su tali presunti beni (vedasi relativa scheda allegata al Piano) sia fuorviante dell'attuale stato dei luoghi, stante il fatto che tale area, con annessi immobili, ricade in zona B2 (area di completamento) del vigente strumento urbanistico di Furci Siculo, destinazione urbanistica che ha consentito nel tempo trasformazioni ed interventi edilizi che ne hanno comunque compromesso le caratteristiche originarie. Viene tra l'altro lamentata una carenza motivazionale del Piano nella classificazione di tali beni, peraltro inseriti in un contesto urbano e non aventi quindi le caratteristiche di "bene isolato". Chiedono, pertanto, l'esclusione dei beni di loro proprietà dai suddetti elenchi.

02/FS Osservazione proposta da: comune di Furci Siculo

Con delibera del consiglio comunale, n. 13 del 10 maggio 2010, il comune fa proprie le istanze prodotte dall'area tecnica del Servizio urbanistica del medesimo comune. Le osservazioni vertono essenzialmente sulle seguenti richieste:

- Centro Storico (art. 37) - per quanto riguarda la perimetrazione del centro storico di Furci Siculo, viene proposto che in fase di adeguamento del P.R.G. esso debba comprendere solo le aree contenute nel centro abitato consoli-

dato (come rappresentato nel tav.10 del Piano) comprendendo anche il campo sportivo (zona sud) l'ex mattatoio comunale (zona nord) e per queste ultime valutata la possibilità di una diversa zonizzazione;

- Torrenti (art. 14 e art. 9) - di escludere dai corsi d'acqua sottoposti a tutela ex art.142 del codice, quelli non compresi negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933, affinché non si determinino, vista la complessa situazione idrografica di quel territorio, vaste aree vincolate che precludano qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo;

- Nucleo Rurale (art. 36) - il nucleo rurale situato tra la linea ferrata e l'autostrada e individuato dal Piano quale bene isolato (cod. BI 0085\_09), ricade in realtà in zona B2 secondo il vigente strumento urbanistico e pertanto già sottoposto ad alcuni interventi edilizi che ne hanno compromesso le caratteristiche originarie. Ne viene quindi chiesta l'esclusione dai suddetti elenchi dei beni isolati;

- occorre apportare la correzione sui beni isolati costituiti da una villa signorile (cod. BI 0081\_09) e da un insediamento rurale (cod. BI 0063\_09) erroneamente attribuiti ad altri comuni;

- nelle fasce di rispetto dei torrenti Savoca e S.Marina, ove il Piano prevede regimi di inedificabilità, insistono vari insediamenti produttivi già classificati come zona "D" dal vigente strumento urbanistico e per i quali occorre consentire interventi di ampliamento e adeguamento delle strutture esistenti per esigenze di produttività o di sicurezza;

- attualmente non compresi, viene proposto di inserire tra gli elementi tutelati dal Piano: la Necropoli ubicata nella parte retrostante della Chiesa di Grotte; le antiche Fornaci site in c/da Calcare, i pozzi e le norie sparse tra il centro abitato e le frazioni limitrofe e il Quartiere Zorio, antico nucleo abitato abbandonato posto a nord della frazione di Grotte.

**Comune di Gioiosa Marea**

01/GM Osservazione proposta da: Forzano Enrichetta

Proprietaria di un terreno edificabile in c/da Calavà, di cui all'individuazione catastale, la ricorrente chiede di rivedere le prescrizioni che il Piano impone sull'area in esame che non consentono la realizzazione di edifici. Impegnata per la costruzione in quel terreno di fabbricati con destinazione turistico-residenziale, la ricorrente ritiene che il Piano non tenga assolutamente conto della vocazione turistica della zona, che, dal punto di vista economico, rappresenta una risorsa fondamentale per la realtà locale.

02/GM Osservazione proposta da: Presal Costruzioni S.R.L.

Presti Danisi Calogero, nella qualità di amministratore unico della società, la quale manifesta interessi, nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionata in c/da Schino, alla realizzazione di edilizia residenziale a carattere stagionale sui terreni di sua proprietà ricadenti in zona C "ambiti per insediamenti turistici" del vigente strumento urbanistico, ritiene, nella più generale considerazione che nella fase di adozione del Piano non siano state rispettate tutte le misure di partecipazione e collaborazione, in particolare con le amministrazioni locali, previste dal codice e poste sia in termini di principio (art.132) che attraverso condizioni più restrittive (art.143, comma 2):

- che l'area in oggetto, sottoposta a regime di inedificabilità di cui al livello di tutela 3 delle NdA, è ad oggi quasi interamente urbanizzata, non presentando più, quindi, quei caratteri di omogeneità a cui si ispira il Piano;

- che nei terreni in argomento non si rinviene alcuna delle componenti paesaggistiche (geologiche, geomorfolo-



giche, naturalistiche biotiche) che possano in qualche modo ricondurre tali aree al regime normativo indicato dal Piano;

- che al contrario, il vincolo di inedificabilità imposto, nel caso in specie, determinerebbe un pregiudizievole impatto sul paesaggio, in quanto insisterebbe su aree già urbanizzate senza tener conto della loro vocazione all'edificazione e rendendo quindi impossibile un diverso sfruttamento delle stesse;

- che i caratteri paesaggistici che giustificano l'attuale livello di tutela sono ancora riscontrabili nella parte nord-est del crinale Schino, come riprodotto nella cartografia allegata all'istanza.

Viene quindi chiesto di limitare le previsioni del Piano alla suddetta parte della costa, escludendo le aree poste a sud-ovest, tra cui quelle di proprietà del proponente, da qualunque vincolo e relativa prescrizione.

03/GM Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesto che il promontorio di Capo Calavà venga inserito nel Piano come area di rilevantissimo interesse archeologico, geologico, naturalistico e paesaggistico.

04/GM Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesto che l'antica via Consolare che congiungeva Messina con Palermo, nel tratto in prossimità della zona "Scogliero" di Capo Calavà, dove è ancora esistente e leggibile il vecchio tracciato, venga sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della normativa vigente.

05/GM Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesto di ampliare il vincolo paesaggistico di Capo Calavà secondo una perimetrazione allegata all'istanza, per il suo rilevante interesse archeologico, geologico, naturalistico e paesaggistico.

#### **Comune di Merì**

01/MR Osservazione proposta da: comune di Merì

Con una relazione del III settore tecnico, il comune ritiene che la proposta di perimetrazione del centro storico di Merì, coincidente con l'intero centro abitato, non sia suffragata da dati esaustivi, che meriterebbero invece una serie di approfondimenti su diversi livelli al fine di appurare la reale consistenza dei valori storici dell'edificato, che, a parere del comune, si potrebbero limitare ad alcuni episodi degni di un certo rilievo.

Pertanto, viene richiesta la revisione della suddetta perimetrazioni tenendo conto anche degli studi e delle individuazioni eseguiti in occasione della redazione del recente P.R.G. e di cui viene allegata copia all'istanza.

#### **Comune di Messina**

01/ME Osservazione proposta da: municipio di Messina

Il comune, constatata l'assenza, ritiene che il Piano, il quale costituisce un vero e proprio strumento di pianificazione e programmazione, doveva essere obbligatoriamente sottoposto durante la sua fase di adozione a valutazione ambientale strategica (VAS). Tanto viene dedotto nella considerazione che il Piano è finalizzato al miglioramento di una componente ambientale specifica e al tempo stesso trasversale rispetto alle altre componenti che costituiscono il paesaggio e per tale motivo avrebbe dovuto essere sottoposto ad una fase di "scoping", come momento esplorativo e di approfondimento, tra i vari soggetti interessati, tra cui quelli aventi competenze ambientali, così come previsto dalle attuali norme e, in ultimo, dal modello metodologico procedurale della VAS definito con la delibera della Giunta regionale n. 200 del 2009.

In base alla legge regionale n. 6/2009, il comune ricorrente chiede, quindi, che il Piano venga sottoposto a VAS.

02/ME Osservazione proposta da: municipio di Messina

L'Area coordinamento urbanistico del comune di Messina propone le seguenti osservazioni al Piano:

Osservazione n. 1:

Ai sensi dell'art. 135, commi 1 e 2 del Codice, il Piano, "per consentire un corretto riordino del territorio e uno sviluppo sostenibile, deve prendere in considerazione l'intero territorio regionale..., delimitarlo in ambiti e predisporre per ciascun ambito specifiche normative d'uso." In caso contrario, la riqualificazione ambientale, essendo parziale, si rileva inefficace, in quanto una parte risulta sottoposta a tutela e a vincolo, mentre altre parti, anche limitrofe, con analoghe caratteristiche, ne rimangono prive, a tacere della conseguente disparità di trattamento fra i soggetti interessati; pertanto, viene chiesta la riadozione del piano comprendendo l'intero territorio regionale;

Osservazione n. 2:

l'art. 10 delle N.d.A., oltre a riportare errori sui termini di presentazione delle osservazioni, contrasta con l'art. 143, comma 9, del Codice, laddove quest'ultimo fa coincidere l'efficacia del Piano con la sua adozione e non con la sua pubblicazione agli albi pretori come previsto dal suddetto articolo. Viene proposta pertanto la relativa modifica;

Osservazione n.3:

la scala di rappresentazione del Piano (1:50.000) viene considerata, oltre che in contrasto con quanto disposto dall'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, inadeguata a trasferire gli indirizzi e le prescrizioni del Piano su scala territoriale comunale; soprattutto quando si dovrà provvedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici, tale situazione, a cui occorre porre rimedio con una cartografia idonea a scala non inferiore a 1:10.000, porrà questioni sulla legittimità dei successivi atti di pianificazione;

Osservazioni nn. 4 e 5:

in forza dei Piani particolareggiati di Capo Peloro e della zona di Faro Superiore, dei Piani attuativi di iniziativa privata (programmi costruttivi, piani di lottizzazione) e degli interventi, anche in deroga allo strumento urbanistico vigente, inseriti nel PRUSST, già approvati con il parere favorevole della Soprintendenza in una fase precedente l'adozione del Piano, occorre integrare le norme transitorie (art.63) delle N.d.A con disposizioni che facciano salvi quei progetti ricadenti nei suddetti Piani e Programmi che godono già di precedente parere della Soprintendenza, anche in contrasto con le attuali prescrizioni indicate dal Piano paesaggistico;

Osservazione n. 6:

viene proposto di inserire la progettata viabilità di collegamento tra la strada comunale Granatari e la via Marina di fuori nel Villaggio torre Faro, su cui la Soprintendenza ha già precedentemente rilasciato il proprio parere favorevole, nella cartografia di cui alla Tav. 14 di Piano;

Osservazione n. 7:

si richiede di aggiungere all'art.63 il seguente comma: "sono fatti salvi i pareri già rilasciati da parte della Soprintendenza, ai sensi dell'art.14 della legge regionale n. 71/78 sui progetti relativi ai piani attuativi di iniziativa privata che, conseguentemente, si applicano secondo il progetto che ha ottenuto il parere favorevole"

Osservazione n. 8:

il Piano non tiene conto del progetto relativo al Ponte sullo Stretto e dei relativi collegamenti viabili e ferroviari, né delle opere compensative, che dovrebbero, a parere del



ricorrente, essere riportati nella Tav. 14 di Piano, nella quale vengono, altresì, rilevati errori di rappresentazione della linea del metanodotto;

Osservazione n. 9:

viene chiesto il ridimensionamento delle aree indicate come visibili dall'autostrada nella Tav. 9 di Piano, in quanto incongrue con lo stato dei luoghi;

Osservazione n. 10:

per quanto riguarda le prescrizioni sulla fascia di 300 m. dalla costa (art. 13 NdA), vengono proposte delle modifiche che escludano Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica, interventi di Ristrutturazione Urbanistica, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, e zone degradate o densamente urbanizzate dalle limitazioni imposte dalla suddetta norma di Piano. Viene, altresì, chiesto che eventuali piani di fruizione della costa debbano interessare solo le aree demaniali;

Osservazione n. 11:

analogamente a quanto sopra, viene chiesto che vengano esclusi dalle limitazioni previste dall'art. 13 delle NdA le aree e gli ambiti portuali dello scalo di Tremestieri, il cui progetto preliminare, con relativa variante urbanistica, risulta già approvato con il parere favorevole della Soprintendenza;

Osservazione n. 12:

viene proposto di integrare le NdA con una disposizione che consenta alle amministrazioni pubbliche di poter realizzare, nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo, opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nei propri programmi anche se in contrasto con specifiche prescrizioni del Piano;

Osservazione n. 13:

sui nuclei storici Gazzi (fondo Saccà) e Ritiro, individuati dal Piano e normati dall'art. 37 delle NdA, viene osservato che, mentre il primo ha un difetto di individuazione essendovi comprese parti di più recente realizzazione, per il secondo, le relative norme previste dal vigente Piano particolareggiato di recupero superano le prescrizioni contenute nell'art. 42 delle NdA. Tale ultimo aspetto è da considerarsi in linea generale per tutti i Piani attuativi di recupero discendenti dalla legge regionale n. 10/90 (legge speciale per le aree degradate di Messina) rispetto alle prescrizioni previste dal Piano paesaggistico per le "aree di recupero".

#### **Comune di Milazzo**

01/MI Osservazione proposta da: Raffineria di Milazzo S.C.Pa.

Marco Antonio Saetti, legale rappresentante della società, chiede di rivedere e riformare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano con riferimento al paesaggio locale 12, sottozona 12 D, in quanto l'attuale normativa si appalesa illegittima e pertanto meriterebbe una rivisitazione per le seguenti motivazioni sotto i seguenti profili:

- il primo rilievo riguarda l'individuazione del PL 12 che risulta esteso ad un'area vasta ove è stato necessario introdurre aree sotto zone, che comunque abbracciano un notevole territorio caratterizzato dalla disomogeneità delle sue componenti e dove ricade anche la raffineria in oggetto. Di conseguenza è stato attribuito un valore paesistico al sito dell'impianto, che è limitato ad una porzione dell'intero sottopaesaggio, omologandolo al resto del territorio al fine di tutelare altre aree che dovrebbero restare distinte;

- il secondo punto riguarda un presunto vizio d'incapacità e un difetto di istruttoria che derivano dalla con-

siderazione fatta dall'art. 45 del PL 12, ove si asserisce che la presenza della raffineria (insieme alla centrale ENEL e l'area ASI) ha avuto gravi ricadute negative sia sullo sviluppo urbanistico e più in generale sul contesto territoriale sia sullo sviluppo economico per l'intera provincia. A tale proposito, la società asserisce che la tutela e lo sviluppo urbanistico territoriale non spetterebbe alla Soprintendenza, ma ad altri enti su cui non potrebbero prevalere le previsioni del piano: ciò in accordo con quanto stabilito da alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno tenuto distinte la materia del paesaggio da quella dall'urbanistica. Inoltre si asserisce che la presenza della raffineria, essendo un primario polo industriale, non ha avuto effetti negativi sullo sviluppo economico del comprensorio, ma costituisce una fonte primaria di sviluppo economico ed occupazionale. Infine si contesta che gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni prevedano un non meglio specificato piano di riconversione e la graduale dismissione degli impianti con la preclusione di realizzare qualsiasi forma di attrezzature sulle stesse aree, prevedendo in alternativa solo fasce di rispetto destinate a verde;

- il terzo rilievo riguarda il ruolo di rilevante interesse pubblico connesso all'attività industriale della raffineria che il Piano non avrebbe considerato, anche in ragione degli investimenti effettuati e programmati nel quinquennio 2010-2015, di cui una parte diretta al miglioramento delle performance ambientali e della sicurezza, nonché delle ricadute economiche - sociali. Inoltre la società aggiunge che le direttive e le prescrizioni violerebbero gli artt. 41 e 42 della Costituzione relativi alla libera iniziativa economica e il diritto di proprietà: il primo perchè la prevalenza dell'interesse ambientale sull'iniziativa economica dovrebbe essere giustificata sulla base di conoscenze scientifiche normate da una legge di Stato, così come affermato dalla C.C. con decisione n. 116/06; il secondo perchè la dismissione degli impianti sarebbe equiparata ad un vincolo espropriativo. Per di più la materia ambientale rientrerebbe nelle competenze dello Stato, invece solo quella relativa all'industria ed al paesaggio sarebbe di competenza regionale; pertanto, la prima sarebbe prevalente sulla seconda; ciò anche in relazione al divieto di ampliamento delle aree interessate dagli impianti.

#### **Comune di Montalbano Elicona**

01/MN Osservazione proposta da: Esco-Cre S.R.L.

Renzo Ricci, nella qualità di direttore tecnico della società, premesso che in località Polverello è in fase di realizzazione un vasto parco eolico, prossimo al completamento, per il quale sono stati realizzati torri, nuovi percorsi di collegamento, allargamento e asfaltature di quelli esistenti, linea di alta tensione, osserva la non congruità di eventuali vincoli o tutele, qualora fossero apposte dal piano in fase di approvazione nelle zone afferenti all'ambito 9, con particolare riferimento alla località in contrada Polverello, in quanto: l'eventuale apposizione di vincoli o tutele di tipo paesaggistico, o di altra natura, comunque orientate alla conservazione dei caratteri del luogo, siano essi costituiti da tracce di precedenti sistemi di antropizzazione o semplicemente da sistemi percettivi entrati nella memoria collettiva dei luoghi stessi, sarebbe fuorviante e inefficace, stante la presenza del parco eolico. Tutta la località Polverello è infatti da considerarsi già compromessa ai sensi delle tutele precedentemente descritte.

02/MN Osservazione proposta da: Inergia S.P.A.

La società premette di aver presentato alla Soprintendenza di Messina un progetto di centrale eolica ubicata nel comune di Montalbano Elicona, contrada

Preda-Monte delle Cerase, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Nel Piano d'ambito l'area interessata dal progetto risulta non idonea all'installazione di parchi eolici.

Al primo punto delle osservazioni, la società afferma che il proprio progetto di parco eolico ricade nell'area definita Rocche dell'Argimusco, introdotta dal Piano ai sensi dell'art.143 lett. i). Inoltre asserisce che il Piano introdurrebbe disposizioni e prescrizioni in contrasto sia con le competenze e le finalità attribuite ai Piani paesaggistici del Codice sia con la normativa vigente per gli impianti da fonti rinnovabili; in particolare vedrebbe delle contraddizioni tra gli artt. 9, 26, e 59 della Normativa di Piano.

Al secondo punto, la società asserisce che l'individuazione di aree, ove vige il divieto di installazione di impianti eolici, è contraria a quanto stabilito con le sentenze nn. 382/09 e 119/10 della Corte costituzionale, ritenendo illegittime una serie di norme regionali tese ad impedire la realizzazione di tali impianti nelle more della emanazione delle linee guida previste dall'art. 12 decreto legislativo n. 387 del 2003 (emanate in ultimo con decreto legislativo 10 settembre 2010 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219)).

Al terzo punto, la società afferma che le citate linee guida, previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, non considerino come aree sensibili quelle tutelate dal Piano, ed in particolare quelle di cui all'art. 143 del Codice.

Al quarto punto, la società fa notare che un'area in prossimità di Monte delle Cerase, sulle cartografie del Piano è definita impropriamente come area boscata o caratterizzata da vegetazione a macchia, ma in realtà non corrisponderebbe allo stato di fatto.

Infine la società asserisce:

- che alla data di presentazione del suddetto progetto in Soprintendenza (31 ottobre 2007) non sussisteva alcun vincolo di natura paesaggistica sull'area, ove risultano autorizzate o realizzati centrali di analoga natura;

- che l'area risulta già compromessa anche dalla presenza di tralicci di elettrodotto;

- che l'estensione dell'area sottoposta a livello di tutela 1 risulterebbe arbitraria in quanto non presenterebbe un contesto paesaggistico di pregio;

- che il progetto ricade, prevalentemente, in area di tutela 1 ed in minima parte in tutela 3, pertanto si potrebbe adeguare il progetto medesimo;

- che l'Assessorato regionale dell'energia ha chiesto la riduzione di potenza dell'impianto, pertanto la conseguente rielaborazione progettuale avrebbe un impatto positivo nel contesto paesaggistico.

#### **Comune di Motta Camastra**

01/MC Osservazione proposta da: Ferraro Grazia, Cosentino Grazia Maria, Cosentino Michele

Gli opposenti, possessori in c/da Sciara di un edificio rurale interessato da un progetto di recupero per usi e finalità turistico-ricettivo, individuato nel Piano con il cod. BI-0186-09 bene isolato e catalogato come caratterizzante, disciplinato dal livello 2 e dall'art. 36, osservano che:

- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate;

- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di tra-

sformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione, corredati da espliciti pareri della Soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei.

- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.

02/MC Osservazione proposta da: comune di Motta Camastra

Il comune ricorrente rileva che:

- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate (P.R.G., piani particolareggiati);

- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione..., corredati da espliciti pareri della Soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei;

- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.

Rileva inoltre:

- a) l'assenza della figura del dottore agronomo nella composizione del gruppo del piano redatto;

- b) incongruenze fra le tavole e i regimi normativi dovute principalmente alla scala di analisi sulle problematiche relative alle aree boscate, nella misura in cui tali aree cartografate e rappresentate nella tavola dei boschi in scala 1:50.000 (che non può comunque offrire una completa rappresentazione) inglobano anche superfici a vocazione spiccatamente agraria (vigneti, uliveti vecchi agrumeti). Propone che tutto quanto previsto agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del Piano assuma carattere indicativo per il previsto adeguamento dei piani regolatori, in una scala di maggior dettaglio;

- c) riguardo all'art. 41 "Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale - turistico", si chiede la rivalutazione e il riesame (con possibili integrazioni ed esclusioni) delle prescrizioni del Piano, dato che le individuazioni degli immobili e delle aree individuate creano dei vincoli all'interno del territorio prescindendo dalle reali esigenze locali;

- d) mancata applicazione della VAS.

03/MC Osservazione proposta da: Romano Rosario

Il ricorrente, proprietario di un edificio - catalogato dal Piano come bene isolato caratterizzante e sottoposto al livello di tutela 2 - ubicato vicino alle aree denominate "Gole dell'Alcantara", utilizzato a servizio di una azienda agricola ed interessato da un progetto definitivo di riqualificazione, osserva che:

- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni

meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate;

- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione..., corredati da espliciti pareri della soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei;

- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.

#### **Comune di Pace del Mela**

01/PM Osservazione proposta da: comune di Pace del Mela

L'Area tecnico-amministrativa del comune osserva quanto segue:

- gli elaborati del Piano notificati al comune non comprendono alcuni documenti comunque facenti parti dello strumento ed elencati all'art. 4 delle NdA;

- il Piano risulta sprovvisto delle procedure VAS previste dalle direttive comunitarie recepite ed integrate in ultimo dal D.Lgs. n. 4/08, risulta inefficace sotto il profilo giuridico, in quanto esso non trova fondamento nell'ordinamento vigente alla data della sua assunzione. Infatti, secondo l'opponente, il Piano denota essere inequivocabilmente uno strumento alla stregua di "piano urbanistico-territoriale", peraltro sovraordinato a qualsivoglia pianificazione vigente, che detta modifiche alla disciplina dell'uso dei suoli. Inoltre l'attuale norma che regola la VAS impone tale valutazione strategica riguardo alla coerenza di piani e programmi alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Tale prassi risulta oramai consolidata, tanto che non esistono piani paesaggistici redatti da altre regioni che non godano di tale valutazione strategica, come del resto i piani e i programmi riguardanti aree SIC e ZPS, sebbene non prevedano opere o impianti, vengono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. La mancata applicazione del processo VAS ha, in particolare, sottratto il Piano del necessario confronto sulle politiche di programmazione e pianificazione che agiscono nei vari settori ed aventi principi ed obiettivi correlati per la salvaguardia dell'ambiente;

- durante l'iter di adozione del Piano non si è tenuto conto di effettuare alcun tipo di concertazione con gli enti locali e di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale così come disposto dal Codice e dall'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei BB.CC. di cui al D.A. n. 5820/2002;

- la scala di rappresentazione del Piano (1:50.000) viene considerata, oltre che in contrasto con quanto disposto dall'art.143, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, non idonea a trasferire gli indirizzi e le prescrizioni del Piano su scala territoriale comunale. Viene aggiunto che le sottozone, facenti parte dei Paesaggi locali, non vengono cartograficamente individuate a meno di una generale descrizione e che ai comuni non sono stati forniti, come previsto dalle NdA, quei necessari supporti informatici per una più approfondita lettura del Piano;

- la rappresentazione cartografica con le fasce di rispetto, non distingue i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933. Ciò causa un'applicazione indiscriminata del vincolo e induce alla falsa applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

- il Piano non contiene alcuna individuazione e norma con riferimento alle zone gravate da usi civici, sebbene questi costituiscano beni di interesse paesaggistico così come definito dall'art. 142 del Codice;

- infine viene constatata una disomogeneità tra i singoli Piani d'ambito adottati e le linee guida del P.T.P.R., che comporterebbe, per evidenti differenze in termini di azioni normative e regolamentari, non giustificate disparità di trattamento per ambiti territoriali con uguali caratteristiche ambientali e percettive.

Viene pertanto chiesto di modificare, nel merito e nei suoi processi formativi, il Piano secondo le istanze rappresentate al fine di non rendere illegittime le sue finalità di tutela.

#### **Comune di Piraino**

01/PI Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino

Viene chiesto che, per le sue indubbie caratteristiche paesaggistiche e archeologiche e per scongiurare il rischio di ulteriori aggressioni antropiche, venga apposto un vincolo paesaggistico sul promontorio su cui sorge l'abitato di Piraino, compreso il suo centro storico, e un vincolo archeologico alle grotte sottostanti l'abitato, così come individuato e delimitato nelle planimetrie allegate all'istanza.

#### **Comune di Roccalumera**

01/RL Osservazione proposta da: Sturiale Antonina Benedetta

Viene contestato che il regime normativo (livello 2) attribuito dal Piano ai terreni in contrada Sciglio non sia conforme alle caratteristiche oggettive dei luoghi. Infatti l'area risulta abbondantemente urbanizzata in forza della destinazione urbanistica (C1) prevista dal precedente strumento di pianificazione, sebbene l'attuale P.R.G., avverso il quale il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R., indichi tali aree con destinazione agricola (E1) e a parco urbano (F1). Anche gli immobili presenti sul fondo in argomento non presentano, come asserito dal ricorrente, caratteristiche storico-culturali riconducibili alla definizione di "bene isolato qualificante".

Per tali motivi viene chiesta l'esclusione dei terreni e degli immobili interessati dal regime normativo di livello 2.

02/RL Osservazione proposta da: Sturiale Antonina Benedetta, Di Nuzzo Giovanni

Viene contestato che il regime normativo (livello 2 e/o 3) attribuito dal Piano ai terreni in argomento, non sia conforme alle caratteristiche oggettive dei luoghi. Infatti l'area risulta densamente edificata, poiché tutta la zona costiera dell'abitato ricadeva, per la massima parte, in aree con destinazione urbanistica B, così come prevista dal precedente strumento di pianificazione. Attualmente i terreni dei ricorrenti sono inseriti dal nuovo P.R.G. in aree per la realizzazione di strutture turistico-ricettive, che ha loro consentito di ottenere da parte del comune un parere favorevole per la realizzazione di una struttura alberghiera.

Per tali motivi viene chiesta l'esclusione dei terreni e degli immobili interessati dal regime normativo di livello 2 e/o 3.

03/RL Osservazione proposta da: comune di Roccalumera

Il comune opponente, nel premettere che la scala di rappresentazione del Piano non consente l'applicazione dei vincoli e delle relative prescrizioni sul territorio e che le analisi non considerano i processi di trasformazione, riordino e recupero previsti nei P.R.G. in corso di attuazio-



ne né i progetti già stanziati attraverso i vari programmi di sviluppo territoriale, osserva quanto segue:

**Osservazione n. 1**

andrebbero esclusi dai corsi d'acqua sottoposti a tutela ex art.142 del Codice, quelli non compresi negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933, in particolare, come stabilito dal Consiglio di Stato, quelli aventi rilevanza minore;

**Osservazione n. 2**

viene proposto di cassare all'art. 9 delle NdA, nella parte riguardante le "aree con livello di tutela 2", il comma 2 in quanto si pone in contraddizione con il comma precedente;

**Osservazione n. 3**

viene chiesto, affinché non si creino sperequazioni tra i comuni penalizzando così quelli che si sviluppano sulla costa, di modificare l'art.13 delle NdA, limitando la inedificabilità alla sola fascia dei 150 m. ed escludendo da qualunque prescrizione del Piano, oltre le zone A e B, i piani attuativi già approvati e i centri consolidati. Viene, altresì, proposto che vengano consentiti eventuali espansioni, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto delle aree costiere, la cui previsione possa essere inserita nell'ambito degli strumenti urbanistici tramite piani particolareggiati di sviluppo e riordino;

**Osservazione n. 4**

viene riportata, riguardo all'art.14, all'inizio dell'osservazione, la seguente locuzione: "Negli strumenti urbanistici entro la fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua, rappresentati nella tavola 7 di analisi, le zone di espansione o riordino urbanistico dovranno essere assoggettate a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata", cioè, si desume, a modifica dell'articolo stesso;

**Osservazione n. 5**

viene proposta la modifica di alcune parti dell'art. 41. Il comune osserva che non si capisce la distinzione tra insediamenti residenziali, di villeggiatura o di seconda casa, ed a proposito delle tipologie dei materiali, sarebbe più opportuno aggiungere "utilizzare preferibilmente" al posto di "saranno utilizzati" o comunque non entrare nel merito alle specificità dei materiali. In particolare viene chiesto di togliere la frase: "la superficie destinata a pergolato non deve superare il trenta per cento della superficie coperta dell'edificio," in quanto il Piano non può e non deve entrare in merito ai rapporti di superficie;

**Osservazione n. 6**

viene eccepito che per l'introduzione di nuovi vincoli operata dal Piano, sia per aree estese che per i beni isolati, non siano state rispettate le procedure di notifica previste dall'art.138 del Codice;

**Osservazione n. 7**

viene lamentato che attraverso l'individuazione delle componenti del paesaggio, particolarmente in campo biotico, gran parte del territorio viene sottoposto alle prescrizioni di cui ai regimi normativi di livello 2 e 3, anziché a norme di carattere indicativo, e ciò nella assoluta non considerazione delle destinazioni d'uso urbanistico vigenti e di qualsiasi progetto di sviluppo socio-economico e ambientale, reputando necessario che tutto quanto previsto dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, assuma carattere indicativo per il previsto adeguamento dei piani regolatori;

**Osservazione n. 8**

si obietta che durante il suo iter amministrativo il Piano non discenda da alcun accordo tra pubbliche amministrazioni così come sancito dall'art. 143, comma 2, del Codice;

**Osservazione n. 9**

vengono rilevate discrepanze tra le tavole tematiche e quelle di sintesi, ingenerando una disparità di trattamento in aree sottoposte concettualmente allo stesso tipo di tutela;

**Osservazione n. 10**

talune prescrizioni di carattere normativo/architettonico, non solo contrasterebbero con gli obiettivi del Codice in materia di "risparmio del territorio", ma limiterebbero qualunque altra scelta progettuale;

**Osservazione n. 11**

andrebbe riformato l'art. 57 delle NdA, in quanto esso non chiarisce secondo quali parametri vengano classificate le opere comportanti notevoli trasformazioni dei caratteri paesaggistici rispetto a quelle di modesta entità;

**Osservazione n. 12**

viene proposta una riformulazione delle norme transitorie (art. 63 delle NdA) avente carattere più estensivo e riconducibile a parte delle osservazioni sopra riportate nelle more dell'approvazione del Piano e dei relativi adeguamenti del P.R.G.: "Restano valide tutte le autorizzazioni già rilasciate alla data di adozione del presente piano e tutte le iniziative di natura pubblica e privata in corso, in conformità alle pianificazioni in atto vigenti ricadenti all'interno della fascia dei trecento metri dalla costa e su tutte le fasce di rispetto dei torrenti e delle aree vincolate previste dal presente piano paesaggistico, all'interno dell'abitato consolidato e delle aree portuali esistenti ed in corso di progettazione, così come già previsto per legge (art. 57 della legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 89 legge regionale del 2001)".

**Comune di Rometta**

01/RO Osservazione proposta da: Cavallaro Giacomo

Il ricorrente, pur condividendo le finalità del Piano, lamenta che le Direttive, di cui all'art. 5 della Normativa, se applicate in modo tale da prevalere immediatamente sugli strumenti urbanistici, influirebbero negativamente sulla gestione socio-economica delle aree urbanizzate; pertanto si richiede di eliminare il comma dell'art. 5 delle Norme del Piano che recita: "Le Direttive e le Prescrizioni del presente Piano relative ai beni paesaggistici... prevalgono immediatamente sulle prescrizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici..."

**Comune di Sant'Alessio Siculo**

01/SS Osservazione proposta da: Zingale Santo - Società SO.TU.S

L'avv.to Giuseppe Lipera, nella qualifica di difensore, ed il signor Zingale Santo, nella qualifica di amministratore unico della So.Tu.S. s.r.l. Società turistica siciliana, inoltrano per conto e interesse di quest'ultima un'osservazione comune composta da una relazione tecnica dell'ingegnere Salvatore Catania fondata sul diritto di mantenimento della concessione demaniale dell'area relativa al parco fluviale del torrente Agrò ove gestisce un'attività di campeggio.

Di tanto chiede modifica della destinazione dell'area normata come "Area da recuperare" proponendo la riduzione ad area sottoposta a tutela di livello 2 o 3.

**Comune di Santa Teresa di Riva**

01/ST Osservazione proposta da: Monforte Giovanni

Il proponente, proprietario di terreni ubicati entro la fascia di 150 m. dal torrente Savoca, lamenta l'assoluta inedificabilità prevista per tali aree dall'art.14 delle NdA. Tale regime normativo contrasterebbe, secondo il ricorrente, con quanto definito dal Codice, il quale, nel ribadire un concetto già espresso da varie sentenze amministrative



ve, asserisce che i vincoli paesaggistico-ambientali non comportano un divieto di edificazione. Peraltro le aree in oggetto ricadono in zona D destinata dallo strumento urbanistico vigente, nell'ambito di un piano di lottizzazione già approvato dal comune.

Viene pertanto chiesto di stralciare la suddetta disposizione dall'art. 14 del Piano.

02/ST Osservazione proposta da: comune di Santa Teresa di Riva

Il comune avanza le seguenti richieste:

Osservazione n.1:

premesso che in tutta la fascia costiera per una profondità di ml. 300 e per una distanza di 150 m. dagli argini dei torrenti, ad esclusione delle attuali zone B (risalenti a prima del 1985), il nuovo strumento non prevede alcuna zona di espansione, insediamenti produttivi e/o commerciali, chiede che nelle suddette zone sia data la possibilità di realizzare opere pubbliche, infrastrutture e servizi e considerare zona B quella esistente al momento di adozione del piano e/o di previsione dello strumento urbanistico;

Osservazione n.2:

viene posta l'attenzione sul fatto che i vincoli paesaggistici non possono comportare vincoli di inedificabilità assoluta (ciò confermato da innumerevoli sentenze e dalla stessa legge di riferimento), sulla scala di rappresentazione della cartografia, risalente agli anni '70, che per questi motivi non potrebbe porre vincoli così onerosi sul territorio, sulla peculiarità tipica del territorio che di fatto costituisce una "città lineare" (da capo Scaletta a capo Sant'Alessio), e chiede che il territorio sia ristudiato e che sia rappresentato in scala adeguata ed inoltre i vincoli proposti siano chiari ed inequivocabili e sia possibile inserirli negli strumenti urbanistici;

Osservazione n.3:

sui torrenti Savoca e Agrò, le cui foci sono poste a livello 3 e dove per una fascia di ml.150 e una profondità di m. 300 dalla battigia, non è possibile realizzare nessun manufatto ad esclusione delle aree ricadenti nelle esistenti zone B. Tali vincoli impedirebbero di realizzare indispensabili vie di fuga previste come ad esempio la strada di collegamento per il quartiere Sparagonà. Si chiede che sia abolito il vincolo di tutela 3 per permettere la realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali all'abitato opportunamente valutate ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani;

Osservazione n.4:

con la premessa che il piano paesaggistico individua tutto il centro abitato come nucleo storico e centro storico in una tavola 1:25.00, si chiede che venga eliminata la perimetrazione come proposta in quanto scollegata dal contesto e dalla reale consistenza urbanistica ed edilizia;

Osservazione n.5:

relativamente a fabbricati rurali identificati come bene da tutelare e che allo stato non sono più esistenti, si chiede l'annullamento di tali previsioni e pertanto la reale analisi sulla consistenza ed ubicazione di tali beni isolati e di permettere su tali manufatti la possibilità di ristrutturare e di effettuare eventualmente piccole modifiche planivolumetriche;

Osservazione n. 6:

relativamente alle fasce di rispetto dei 150 metri dai torrenti e all'impossibilità di realizzare pozzi e di intervenire sui muri d'argine o sull'asta fluviale, si chiede l'annullamento di tale previsione ritenuta nociva a qualunque attività volta alla protezione dell'abitato.

### Comune di Saponara

01/ST Osservazione proposta da: comune di Saponara  
Il comune osserva:

Osservazione a):

che nel contesto 11f aree costiere di particolare interesse (art.13 delle norme) - livello di tutela 3, ossia la foce del torrente Saponara e territori contermini per una fascia di m.150 dagli argini e m. 300 dalla battigia, nel quale ricade anche il depuratore comunale, "atteso che, come verificabile, si tratta di aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica..." non ricorrono i presupposti di tutela di livello 3 data l'assenza di "Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici..."; pertanto il Comune chiede che l'area sia sottoposta al livello di tutela 1, modificando l'art. 54;

Osservazione b):

che l'art. 14 vada modificato. Infatti le fasce di rispetto di tutti i torrenti sono state cartografate nella tavola 7 di analisi indiscriminatamente, sia i torrenti iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 che tutti i loro affluenti, ancorché non iscritti in detti elenchi, laddove il P.R.G. vigente prevede aree di espansione in quanto risulterebbero le uniche disponibili; pertanto viene chiesta la modifica del citato art. 14 cassando il capoverso: "gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone d'espansione, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua cartografati nella tavola 7 di Analisi", nonché la modifica della tav. 7 eliminando dalla cartografia i torrenti non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche riportato dal R.D. n. 1775/33;

Osservazione c)

Che venga integrato l'art. 63 delle Norme transitorie e finali, con l'aggiunta di commi diretti a: salvaguardare le iniziative in corso; applicare le prescrizioni di alcuni articoli relativi alle componenti del paesaggio solo nelle aree di pregio; fare salve le previsioni del P.R.G. all'interno dell'abitato, mantenendo solo i vincoli sulle aree esterne; escludere dalla salvaguardia alcuni servizi di pertinenza alle infrastrutture territoriali esistenti; rappresentare graficamente ad una scala adeguata le direttive e le prescrizioni dell'art. 43 del Paesaggio locale; ritenere la normativa relativa ai beni isolati dell'art. 36 di solo indirizzo fino alla redazione dei nuovi P.R.G..

Infine, in ordine alle relazioni tematiche sui Beni isolati e sui Centri e nuclei storici - Paesaggio locale 11 "Rametta e Bauso" - , viene chiesto di escludere alcuni manufatti da tali beni (codice SITP BI-0389-09 e SITP BI-0393-09), in quanto gli stessi non presenterebbero valore paesaggistico qualificante, così come alcuni nuclei storici interessati da interventi di nuova edificazione (NS 017509 Cavaliere, NS 0178 Cavallari, NS 01 Salvatorello, NS0186 S. Pietro, NS 0185 Sciameno).

### Comune di Savoca

01/SV Osservazione proposta da: comune di Savoca

Con delibera del consiglio comunale, n. 10 del 25 marzo 2010, il comune fa propria l'istanza prodotta dall'area tecnica del medesimo comune. L'osservazione verte essenzialmente sulle difficoltà a prevedere un sviluppo urbanistico sulla base dei vincoli e delle prescrizioni poste dal Piano. Infatti il territorio è attraversato da numerosi torrenti e corsi d'acqua, sulle cui fasce di rispetto il Piano pone notevoli limitazioni alla edificazione, che dal punto di vista orografico offrono le uniche possibilità di inseri-

mento di aree insediative di tipo C, peraltro contigue alla attuale zona B. Viene pertanto chiesto di rivedere i limiti imposti dal Piano sulle suddette aree.

#### **Comune di Taormina**

01/TA Osservazione proposta da: Sai Investimenti Srg S.P.A./Grande Albergo Capo Taormina

Alberto Ramella, in qualità di legale rappresentante della società, cui compete la gestione del Grande Albergo Capo Taormina compresa un'area ad esso adiacente, chiede che vengano eliminate eventuali contraddizioni tra quanto disposto dall'art. 9 delle NdA, con riferimento alle prescrizioni generali sul livello di tutela 3, e quanto previsto all'art. 47, punto 4H. Infatti, mentre il primo riferimento normativo dispone un generalizzato divieto assoluto all'edificazione, il secondo esclude da tale divieto quelle aree che alla data 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

Tanto viene chiesto, in quanto le aree interessate, ove insiste in parte il suddetto albergo, ancorché ricadenti in zona di rispetto costiero e pertanto sottoposte dal Piano al regime di tutela 3, sono state classificate già nel 1976 quale zona B6 dal relativo P.R.G. regolarmente approvato.

02/TA Osservazione proposta da: comune di Taormina

Il comune propone identiche osservazioni così come formulate dal comune di Roccalumera di cui al precedente 03/RL.

03/TA Osservazione proposta da: Russotti Finance

La Società, relativamente all'area Villagonia interessata da progettazione di un porto turistico, chiede che tale area venga esclusa dal regime di tutela 3, rilevando, tra l'altro, che al riguardo del paesaggio locale 4, l'art.47, nella zona in cui insiste Villagonia così espone: "l'intensa e disordinata edificazione della baia di Giardini Naxos ha cancellato i caratteri storicizzati e identificativi della cala marina e dell'antico borgo marinaro che da piccolo villaggio costiero si è trasformato in un caotico agglomerato di edifici a carattere stagionale e turistico-alberghiero".

#### **Comune di Torregrotta**

01/TG Osservazione proposta da: comune di Torregrotta

Con delibera del consiglio comunale, n. 26 del 24 maggio 2010, il comune osserva che:

Osservazione n. 1:

necessita rivedere in maniera più dettagliata ed in scala adeguata la perimetrazione del centro storico così come riportata dagli elaborati del Piano e venga sostituita da una catalogazione puntuale dei singoli manufatti di rilievo storico ed architettonico da tutelare;

Osservazione n. 2:

occorre rivedere la tavola 4/5a, in quanto non riporta l'area produttiva artigianale posta a monte del nastro autostradale.

#### **Comune di Villafranca Tirrena**

01/VT Osservazione proposta da: comune di Villafranca Tirrena e Bertino Maria E Angela

Si chiede di modificare nell'art.54 (11A), nell'area delle cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafà, i quattro punti dei "non sono consentite le seguenti attività" in modo che:

- venga consentito il movimento terra per le normali attività agricole preesistenti e le attività consentite;
- venga consentito l'adeguamento della volumetria degli edifici esistenti secondo le previsioni già vigenti anche nelle aree protette;

- venga prevista e consentita la realizzazione del bypass per la pista Serro-Puntal Ferraro, con mantenimento delle caratteristiche della pista esistente;

- il divieto di attività agro-pastorale venga limitato alla Valle Larga e nelle altre zone da tempo in dissesto, con esclusione delle aree in cui l'attività agricola è preesistente e la sua continuazione non costituisce pericolo o fonte di dissesto.

02/VT Osservazione proposta da: comune di Villafranca Tirrena

Il comune fa notare:

- che nella fascia dei 300 m dal mare, ove gli unici interventi possono essere effettuati nelle zone A e B del P.R.G., ricadono aree di espansione che non sono visibili direttamente dalla costa poiché posizionate dietro alcune zone B sature; pertanto si chiede la modifica dell'art. 13 della Normativa, in modo tale da consentire l'espansione dell'abitato in tali aree nascoste;

- che sulla tav. 7 è stato individuato anche il torrente Calamaro, che risulta in gran parte già coperto all'altezza del centro urbano e sulle cui fasce di rispetto corrispondono sia zone B sature sia zone di espansione del P.R.G.; pertanto si chiede la modifica dell'art. 14 della Normativa, in modo tale da consentire l'espansione dell'abitato in tali aree non visibili dal torrente;

- che la tav. di analisi 9b individua come Nucleo storico un tratto di strada sita in loc. Divieto, ove i fabbricati esistenti non presenterebbero alcuna valenza storica; pertanto si chiede l'eliminazione della suddetta individuazione dalla cartografia.

Enti vari

01/EE.VV Osservazione proposta da: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia

Gli Ordini professionali congiuntamente chiosano l'inutile aspetto agro-forestale che assume il territorio in ragione di inutili ed improduttive regole che impegnano lo stesso territorio a subire vincoli passivi, contrari allo sviluppo, tesi solo all'inutile conservazione vincolata ad una necessaria manutenzione improduttiva.

Seguono 5 osservazioni puntuali:

Osservazione n. 1:

viene chiesta la modifica dell'art.13 - Sistema costiero - affinché entro la fascia di rispetto di 300 metri le prescrizioni e le limitazioni:

- inibiscano la realizzazione di cave e discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;

- siano escluse nelle zone A e B e delle aree contenute nei centri abitati consolidati, così come rappresentati nella Tavola 10 P.P., dove viene individuato l'abitato esistente con la crescita urbana al momento dell'adozione dello stesso e delle aree portuali esistenti e di progetto;

- riguardino le nuove edificazioni fermo restando la legge regionale n. 78/76 e ulteriori norme più restrittive contenute in strumenti vigenti e nel P.P. relativamente ai Paesaggi locali;

- includano strutture isolate o in sequenza per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori;

Gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione entro la fascia di rispetto delle aree costiere se non attraverso l'individuazione di aree da assoggettare a piani attuativi di iniziativa pubblica, che riguardano interventi di sviluppo

e riordino urbanistico, afferenti anche a servizi territoriali e urbani e relative infrastrutture. L'attuazione di questi potrà utilizzare procedure di legge concorsuali con l'intervento di capitale privato.

Osservazione n. 2:

all'art. 14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali - si evince la contraddizione tra prescrizione di rispetto delle aree limitrofe a tutti i corsi d'acqua (150 m) e le limitazioni derivanti dall'iscrizione nell'elenco di cui ad R.D. n. 1775/1933. Viene chiesto, pertanto, la modifica del primo comma dell'art. 14 con la limitazione alle sole acque iscritte nel citato elenco.

Osservazione n. 3:

si chiede di modificare il primo comma dell'art. 41 nel seguente modo: "il P.T.P. nelle aree agricole di riconosciuto pregio ambientale vincolate e riportate nelle redigende nuove pianificazioni, ai sensi di quanto previsto dal codice dei beni culturali, prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, ....";

Osservazione n. 4:

si chiede la modifica all'art. 27 con lo svincolo dall'autorizzazione paesaggistica dei territori perimetrati ZPS e SIC fino all'approvazione dei Piani di gestione;

Osservazione n. 5:

viene chiesta la modifica e l'integrazione dell'art. 63.

02/EE.VV Osservazione proposta da: Associazione nazionale costruttori edili - Messina

Viene contestata la violazione delle norme imposte dal "Codice Urbani", con riguardo:

- alla mancata applicazione dell'art. 156 del Codice relativamente al comma 2 Intesa Stato - Regioni per la verifica e l'adeguamento del P.T.P.;

- all'applicazione dell'art. 143 con l'apposizione di vincoli ad aree non assoggettabili a vincolo;

- all'art. 14 con l'inserimento dei corsi d'acqua non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche;

- al fatto che il P.P. predispone il vincolo di interesse aree in rapporto alla vegetazione presente sulle stesse e ciò in molti casi anche in difformità alle linee guida del P.T.R.;

- alla mancata sottoscrizione del previsto accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il quale si dovrebbero stabilire i tempi di approvazione del P.P. (art. 143, comma 2, del Codice Urbani);

- all'art. 63 (Norme transitorie di salvaguardia) del P.P., che va necessariamente integrato con una norma che preveda la "salvezza" di tutti i piani esecutivi già approvati al momento della pubblicazione del P.P.".

03/EE.VV Osservazione proposta da: Archeoclub Area Ionica (Me)

L'associazione Archeoclub propone osservazione sull'intero territorio dei comuni che affacciano sulla riviera jonica, rilevando:

- perplessità sulle modalità di concertazione tra Attore (amministrazione regionale) e Convenuto (ente locale);

- l'incompletezza della catalogazione dei beni isolati;

04/EE.VV Osservazione proposta da: MAN Associazione Mediterranea per la Natura

L'associazione propone contributi per una migliore definizione della normativa del Piano paesaggistico dell'Ambito 9:

- all'art. 13 - Sistema costiero - Si condivide il divieto di nuove edificazioni nelle fasce di rispetto di 300 metri, con esclusione delle zone A e B e il divieto di prevedere,

negli strumenti urbanistici, zone di espansioni e insediamenti produttivi e commerciali. Va, però, specificato che vanno preventivati piani di riordino urbanistico;

- idem come sopra all'art. 14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali -;

- all'art. 28 - Rete ecologica - nelle fasce territoriali, entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici primari o secondari quali dorsali collinari, crinali, viabilità e interpodereale, ecc, va eliminata la citazione alla viabilità perché, comunque riferita, è sempre in contrasto stridente con il concetto di corridoio ecologico;

- all'art. 35 - Beni archeologici - la tutela va estesa al paesaggio percettivo in allontanamento ad evitare, ad esempio, che a distanza di 300 metri da un insediamento venga autorizzata una torre eolica. La salvaguardia e/o il recupero del contesto territoriale circostante non sono idonei a garantire un adeguato livello di tutela. La distanza minima per la dislocazione di discariche o depositi di rifiuti e per le attività estrattive va portata da 50 a 500 metri, salvo deroga da parte della Soprintendenza;

- all'art. 36 - Beni isolati - la tutela del paesaggio percettivo in allontanamento va applicata anche ai beni isolati: castelli, fortificazioni e bagli di dimensioni tali da potersi considerare dei nuclei storici. Per i beni di rilevanza alta, qualificanti, la distanza minima per le discariche e le attività estrattive va portata da 50 a 500 metri salvo deroga da parte della Soprintendenza. L'elenco dei beni isolati, di Architettura militare, va integrato con l'inserimento dei numerosi bunker di controllo tattico della viabilità. Tali bunker vanno rilevati e numerati;

- all'art. 37 - Centri e nuclei storici - si propone l'introduzione della conservazione del paesaggio percettivo in allontanamento dal Centro/Nucleo, per il contributo che ne deriva alla vivibilità del centro. Si ritiene, che la conservazione del paesaggio percettivo in avvicinamento, la salvaguardia della condizione ambientale al margine e il recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale, vadano supportati da una più pregnante previsione normativa di tutela. Per quanto riguarda la collocazione di infissi, va consentito il tipo a superficie opaca che simula le venature del legno;

- all'art. 38 - Viabilità - va sancita la inalienabilità dal patrimonio pubblico di quel che rimane delle trazzere, regie e non;

- all'art. 54 - Paesaggio locale 11 - le prescrizioni impartite per le cave di Gesso e per i Calanchi di Monte Fafà (Serro) non coincidono con quelle previste nella proposta di vincolo pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Villafranca Tirrena dal 27 maggio 2008 al 27 agosto 2008. Nelle prescrizioni del presente articolo è previsto il divieto di attività agro-pastorale, in contrasto con la corrispondente norma della proposta di vincolo e con le attività esistenti oggi sul territorio, che va assolutamente salvaguardata. Da sottolineare che il vincolo delle Cave di Gesso e dei calanchi va esteso alla cava di gesso situata a ridosso del villaggio Serro. La verifica di compatibilità delle norme del presente Piano va estesa a tutte le proposte di vincolo già pubblicate.

Vengono inoltre proposti nuovi articoli da introdurre nelle NdA riguardanti in particolare l'illuminazione e la viabilità rurale.

05/EE.VV Osservazione proposta da: Unione italiana cooperative - "Citta del Sole 81"

L'Associazione che tutela gli interessi di parte interviene nel merito del percorso e delle procedure di adozione e conseguente approvazione del P.P. facendo leva sull'obbl-



go preliminare di accordo preventivo con le amministrazioni territoriali. Inoltre osserva:

- che non sono riconducibili ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 e quindi vanno escluse dal livello di tutela 1 i corsi d'acqua e le relative fasce contigue non ricomprese nell'elenco di cui al regio decreto n. 1775/33;

- che vengano eliminate tutte le aree boscate per le quali la Soprintendenza ha rilasciato certificazione di non sussistenza di rispetto boschivo. La redazione del piano ad una scala 1:60000 non consente di verificare se i terreni della Cooperativa Città del Sole in località Torrente Trapani siano compresi fra i "Boschi naturali e in corso di naturalizzazione" o se fra quelle di rispetto boschivo. Il P.R.G. vigente prevede in riva sinistra del Torrente Trapani un continuo di aree già edificate o con previsione di edificazione di tipo residenziale, mentre in riva destra sono previsti varie altre aree per servizi di interesse territoriali. Le aree interessate dal previsto vincolo boschivo sono già normate con Piano esecutivo approvato, consentendo, così come previsto dal punto h) dell'art. 143 del codice, di procedere "alla individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione" di quel "territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate";

- che venga esclusa dall'art. 31 la tutela dei seminativi con relativo vincolo di tutela 2.

06/EE.VV Osservazione proposta da: Società TERNA

Si chiede di introdurre nelle NdA del Piano:

- la realizzabilità delle opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico a livello regionale e nazionale, comprese le infrastrutture della RTN (Rete elettrica di trasmissione nazionale), previa valutazione e compatibilità con gli indirizzi, le prescrizioni o i livelli di tutela contenuti nel Piano;

- una norma transitoria affinché le autorizzazioni paesaggistiche già rese dalla Soprintendenza, prima della adozione del Piano paesaggistico, siano da considerarsi valide ed immutabili a far data dal loro rilascio.

07/EE.VV Osservazione proposta da: Associazione degli industriali della Provincia di Messina

L'associazione, nel ritenere l'attività del settore estrattivo nella provincia ed in particolare nel comune di Messina un importante segmento dell'intero settore industriale e nel constatare le continue difficoltà amministrative a cui esso è sottoposto, chiede che il Piano possa consentire la prosecuzioni delle attività di cava già esistenti, allegando e facendo proprie le osservazioni di cui al successivo punto.

07bis/EE.VV Osservazione proposta da: Magherita S.R.L. e Conbit S.R.L.

Antonino Smidile, nella qualità di legale rappresentante delle due società, le quali risultano titolari di autorizzazioni per attività estrattive in tre diverse cave di sabbia e ghiaia, ricadenti nelle località di c/da Fortino, c/da Calafato e Torrente Pace, lamenta che le limitazioni imposte dal Piano per il proseguimento di tali attività comporterebbero, oltre al danno economico per le imprese, delle conseguenze in termini di danni paesaggistici (mancato recupero ambientale delle aree) ed economici-sociali (maggiori costi per la collettività per abbandono dell'attività in corso). In ogni caso il ricorrente ritiene il Piano illegittimo per i seguenti motivi:

- durante l'iter di adozione del Piano non si è tenuto conto di effettuare alcun tipo di concertazione con gli enti locali e di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale così come disposto dal Codice e dall'Atto

di indirizzo dell'Assessorato regionale dei BB.CC. di cui al D.A. n. 5820/2002;

- l'area dove insistono le cave non è caratterizzata da alcun valore naturale, ambientale, storico-culturale, ecc. che ne giustifichi il valore paesaggistico sia per la sussistenza di appositi vincoli, sia, tanto meno, per l'attribuzione del regime normativo di livello 2. Tale travisamento dei fatti viene del resto confermato dall'aver stralciato dalla previsione di piano una zona posta al confine sud, e più prossima al centro abitato, dove invece sono presenti ambienti boschivi;

- esiste una palese ed immotivata contraddittorietà tra quanto individuato dal Piano territoriale paesaggistico regionale e l'attuale Piano d'ambito, laddove il primo non aveva intercettato tali aree come meritevoli di tutela. Tale contraddittorietà è, a parere del ricorrente, da estendersi anche con riferimento ad altre pianificazioni e previsioni territoriali adottate da altre Amministrazioni. Infatti: il Piano Forestale Regionale, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/96, non ha evidenziato nelle aree di che trattasi la presenza di boschi né previsioni di rimboschimento attese le caratteristiche del terreno; il Piano regionale dei materiali di cava inserisce le medesime aree tra quelle aventi interesse litologico ed estrattivo;

- le NdA del Piano si pongono in evidente contrasto con l'applicazione di norme e leggi. In particolare, gli art. 44 e 58 delle NdA introducono procedure (come l'acquisizione obbligatoria della V.I.A.) non previste dalla legge di settore (L.R. 127/80) provocando una incongrua ed illegittima sovrapposizione di competenze.

Per quanto sopra viene chiesta una rielaborazione del Piano con riferimento alle aree interessate dall'osservazione, in cui comunque vengano consentite le modalità di esercizio delle cave esistenti.

08/EE.VV Osservazione proposta da: Anima Energy S.r.l. Siclari Massimo

Massimo Siclari, nella qualità di legale rappresentante della società, la quale risulta interessata alla realizzazione di un parco eolico in un'area del demanio forestale tra Messina e Saponara in parte individuata come zona ZPS e SIC e sottoposta dal piano ad inedificabilità assoluta (livello 3), ritiene illegittime ed irragionevoli le scelte operate dal Piano adducendo le seguenti motivazioni:

- l'art. 59 delle NdA vieta in maniera generalizzata e senza alcuna giustificazione la realizzazione di impianti eolici nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice. Nella considerazione che tale inibizione non viene estesa dall'articolo in specie anche ad altri impianti tecnologici, manifestando così una ingiustificata disparità di trattamento, tale prescrizione, secondo il ricorrente, risulta in contrasto con lo stesso Codice che non indica espressamente divieti assoluti nella trattazione e gestione dei vincoli paesaggistici;

- il Piano, pur riconoscendo le esigenze di tutela ambientale delle zone SIC e ZPS secondo le indicazioni e gli orientamenti impartiti dalle Direttive comunitarie in materia (n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE), all'art. 24 delle NdA interviene invece su tali zone con regimi normativi volti alla loro immodificabilità assoluta. Tale determinazione risulta in aperto contrasto con i principi definiti dalle summenzionate Direttive, che, al contrario, anche nei casi di maggior rilievo ambientale, consentono di intervenire per la realizzazione di opere sorrette da un adeguato interesse pubblico contrapposto. Ciò è facilmente deducibile dal D.P.R. n. 357/97, che recepisce le suddette Direttive, il quale fa esplicito riferimento, oltre che a



valutazioni di incidenza condotte caso per caso, alla irrinunciabilità, anche in caso di valutazione negativa, agli interventi di rilevante interesse pubblico, in cui si ascrivono, come sostiene il ricorrente, gli stessi impianti eolici in forza di numerose leggi e norme meglio citate nell'osservazione *de quo*;

- gli articoli 44, 54 e 56 della NdA attribuiscono ai crinali montani e alla loro fascia di rispetto per un'ampiezza di 300 m. valore paesaggistico meritevole di un regime di tutela di assoluta immutabilità. Tale circostanza appare al ricorrente sproporzionata ed immotivata. L'insistenza del vincolo non è infatti supportata da alcuna specifica norma, né, tanto meno, motivazione, nella considerazione che gran parte di tali porzioni di territorio, a causa della loro altitudine (inferiore a 1200 m.) non è suscettibile alle previsioni di cui all'art. 142, comma 1, lett. d), del Codice. Il vincolo imposto è, d'altra parte, in palese contraddizione con la nozione di paesaggio così come definita dalla Convenzione europea del paesaggio e dal medesimo Codice. L'aver attribuito, infine, a tali porzioni di territorio un regime normativo generalizzante denuncia un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre parti del territorio messinese, dove, come nel caso della fascia costiera, tali regimi vengono graduati secondo la reale consistenza dei valori paesaggistici espressi;

- il Piano è viziato per incompetenza e difetto di attribuzione, in quanto, come chiarito anche dalla Corte costituzionale per fattispecie riguardanti le prerogative delle Regioni in materia di impianti alimentati da fonti energetiche alternative, esula dalle sue competenze;

Viene chiesto, pertanto, di espungere dal Piano qualunque riferimento al divieto assoluto per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rimodulare i livelli di tutela paesaggistica dei crinali montani di cui agli artt. 44, 54 e 56 delle NdA.

09/EE.VV Osservazione proposta da: Società "Stretto Di Messina Spa"

La società chiede di integrare il Piano con le previsioni progettuali del Ponte sospeso e dei relativi collegamenti, in quanto esso non tiene conto della delibera CIPE n. 66/2003 e delle successive integrazioni apportate su richiesta del Comune di Messina.

Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;

Visto il D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015 registrato il 22 settembre 2015, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo, tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale dei beni culturali in merito all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 36/GAB del 21 ottobre 2015, con il quale è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;

Acquisito quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 30 novembre 2016 il cui verbale, insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 23 novembre 2016 e il 28 novembre 2016, si allegano al presente atto sub. B;

Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, e ciò per le seguenti ragioni:

A) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate con le osservazioni 01/FI, 03/GM, 04/GM, 05/GM, 01/PI, tutte incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree come i centri storici dei comuni di Ficarra e Piraino, nonché l'ampliamento del vincolo di Capo Calavà. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 139 e segg. del D.Lgs. n. 42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art. 134, lett.c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli Albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art. 139). E' proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i comuni e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento regionale dei beni culturali. E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto. Pertanto la valutazione delle suddette proposte di vincolo è rinviata alla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.

E' comunque da rilevarsi che l'attuale assetto vincolistico e prescrittivo del Piano paesaggistico garantisce sufficientemente la salvaguardia di taluni elementi indicati nelle osservazioni 03/GM e 04/GM;

B) con riferimento ai motivi contenuti nell'opposizione 05/EE.VV e riguardante le tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, così come è desumibile dai relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto necessario adeguare il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 alle più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento regionale beni culturali, con note prot. n. 25979 del 25 maggio 2011 e n. 18295 del 4 aprile 2012 con cui, così come disposto dall'art. 142, lettera g) del D.Lgs. n. 42/04, l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando forestale siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".

Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a

boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre - bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.

Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.

Nella Regione siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate *ex lege* occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e I.S. - Servizio pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario forestale regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate *ex lege* dal Codice.

Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del Codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.

Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. n. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale n. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate.

Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico-amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima legge regionale n. 16/96 e s.m.i.

Secondo i criteri già introdotti nei Piani approvati in via definitiva, rimane fermo che anche il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 in queste aree definisce livelli di tutela che tengano conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale e con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali);

C) sono respinte le osservazioni 02/GM, 01/PM, 03/EE.VV, che eccepiscono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Messina, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le

questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tali ultime ragioni l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter disporre quanto contenuto al 2° comma dell'art. 143 circa la stipula di intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e la definizione di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni. Pertanto risultano non pertinenti le eccezioni sull'argomento sollevate dalle osservazioni 03/RL, 02/TA, 02/EE.VV.

In ogni caso non può essere contestata la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art.143, lettera f), del D.Lgs. n. 42/04. Infatti è da sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai Paesaggi locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture. Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub. C al presente decreto, che per il Piano dell'Ambito 9, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di temperare il Piano paesaggistico con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri Enti a ciò preposti, così assicurando un adeguato coinvolgimento concertativo ma non codicisorio (cfr. C.G.A. della R.S. Sentenza n. 811/12);

Le critiche avanzate, infine, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, 03/EEVV, non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluenza nella fase di pre adozione. Infatti, lo stesso art.144 del Codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano paesaggistico, dalla fase di partecipazione. Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche.

A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione

siciliana che il T.A.R. Sicilia (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012 - T.A.R. Catania sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13. T.A.R. Palermo sentenza n.2174/15);

D) con riguardo alle osservazioni che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni e più specificatamente quelle elencate 01/FZ, 02/ME, 03/RL, 02/TA, queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dall'art. 143 e segg. del D.Lgs. n. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate *ex lege*, ai sensi dell'art. 142 del Codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art. 134, lett. c) del Codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 143, per le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie (carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici. In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "bellezze d'insieme".

Come già precedentemente detto, la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, pertanto, restano in vigore le norme *ex artt.* 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004. In tal senso, l'Amministrazione regionale ha utilizzato per il Piano paesaggistico dell'Ambito 9, come per tutti gli altri Piani tuttora vigenti, la procedura derivante dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n. 1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli artt. 139 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Avvalendosi di quanto previsto dall'art.134, lettera c), all'individuazione fatta dal Piano degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 si è proceduto per la relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 139. Quindi, la pubblicazione agli Albi pretori comunali del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 viene a coincidere con la notifica della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle nuove aree, che è bene chiarire riguardano esclusivamente gli aspetti contemplati alle lettere c) e d) (bellezze d'insieme) dell'art.136, non rivestendo le caratteristiche di beni riconducibili al concetto di "bellezza individua" alla cui dichiarazione di notevole interesse pubblico non è sufficiente procedere con la sola pubblicazione prevista dall'art. 139, comma 1, ma occorre adempiere a quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, dandone quindi

comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene attraverso la sua identificazione con elementi, anche catastali. Con quanto sopra rappresentato si risponde anche alle contestazioni avanzate dalle osservazioni 03/RL, 02/TA e 02/EE.VV., secondo le quali non sono state rispettate per le nuove aree vincolate le procedure di notifica previste dall'art. 138 del Codice.

Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore, la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio. Pertanto le contestazioni vanno rigettate;

E) le contestazioni rappresentate dalle osservazioni 07/EE.VV. e 07bis/EE.VV. relative al mancato recepimento del Piano regionale delle cave e alle inibizioni poste dal Piano paesaggistico (art. 58 delle Nda) che non consentirebbero le modalità di esercizio delle cave esistenti, appaiono infondate. Le aree estrattive in argomento, ricadenti in c/da Fortino, c/da Calafato e Torrente Pace, sono comprese in un'area costiera collinare di livello di tutela 2, prospiciente lo stretto di Messina, sita a Nord della città e delimitata dalla Strada panoramica dello Stretto, il Torrente Curcuraci-Guardia e il Torrente Pace, caratterizzata da valenze ambientali (vincolo ZPS e IBA) e panoramiche di alto valore percettivo, le cui istanze di tutela rimangono con il presente decreto ancora valide.

Le disposizioni previste dall'art. 58 delle Norme di attuazione prevedono il proseguimento dell'attività estrattiva delle aree interessate a cava limitatamente all'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Piano, a scadere della quale non sono più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti.

Proprio sull'argomento in questione, infine, l'Amministrazione regionale dei beni culturali si è impegnata, insieme all'Amministrazione competente, a definire scale di valore che hanno consentito di individuare possibili soluzioni per la redazione del vigente Piano regionale dei materiali di cava, come disposto dalla legge regionale n. 127/1980, approvato con D.P.R.S. n. 19 del 3 febbraio 2013;

F) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui alle osservazioni 01/FZ, 01/ME, 02/MC, 01/PM, perché non preceduto dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS ai Piani paesaggistici, in accoglimento dell'appello di questa Amministrazione sulle sentenze del T.A.R. Catania nn. 2146/2011, 3219/2011 e altre.

Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art.6, primo comma, del D.Lgs. n. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che "Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di vali-



dità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale.”

Ed inoltre, in riferimento all'art.145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute..., stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali ...» si è espresso ritenendo che: “.....ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette”.

Ed ancora “le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte.”

Anche il T.A.R. Catania ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: “...Il Piano paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c del D.Lgs. n. 152/06...” ed ancora “...Il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente”.

Nonché il T.A.R. Palermo (sentenza n. 2174/15) giacché “i Piani paesaggistici ... comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale” e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un “maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio”) ad arrecare potenziali “alterazioni.....dell'ambiente complessivamente considerato” (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).

Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè il concetto di possibile “alterazione ambientale”, da intendersi quale “alterità degenerata, modificazione, turbamento”. Infatti “il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione *ex ante* della loro tipologia ed incidenza qualitativa” e il “loro contenu-

to, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata” e, conseguentemente, “i Piani *de quibus*, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.”.

In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;

G) con riferimento alle contestazioni contenute nelle osservazioni 01/PM e 02/EE.VV. secondo cui si tratterebbe di un Piano paesaggistico in violazione del decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali dell'8 maggio 2002, n. 5820, si respingono in quanto l'iter procedurale della pianificazione paesaggistica si è attenuato sia a quanto disposto con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 in merito all'approvazione delle linee guida del P.T.P.R sia ai contenuti dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/04, così come riportato dalla circolare prot. n. 814 del 2001 dell'Assessorato BB.CC.AA., con cui si esplicita che la pianificazione paesistica interessa l'intero territorio regionale e viene attuata attraverso un processo articolato su scala provinciale, che tiene conto della competenza territoriale di ciascuna Soprintendenza. Gli ambiti paesaggistici individuati dalle linee guida sono da intendersi puramente indicativi e strumentali al fine di collegare le informazioni ai contesti fisico - morfologici e di razionalizzare e rendere coerenti gli approcci analitici e pianificatori anche nei territori ricadenti in province limitrofe. Ciascuna Soprintendenza redige il piano paesaggistico degli ambiti o delle porzioni di ambito ricadenti nel territorio di propria competenza, cui segue la loro omogeneizzazione da parte del Dipartimento beni culturali, al fine di pervenire alla redazione di un unico Piano paesaggistico regionale secondo quanto disposto dal D.A. n. 44 del 17 settembre 2010.

Inoltre il Piano paesaggistico risulta conforme, nel merito dei contenuti tecnici e della metodologia generale, alle linee guida del P.T.P.R e alle disposizioni ivi contenute, le cui finalità erano quelle di rinviare ad una fase di approfondimento l'effettiva ricognizione sui vincoli paesaggistici;

H) con riferimento alle lamentele, adombrate da numerose osservazioni e più specificatamente trattate dalle opposizioni 01/BR, 01/RO, con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'Amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.

Pertanto, lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce al Piano paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;

H) con riguardo alla presunta violazione del diritto di proprietà, riportata dall'osservazione 02/ST, si rinvia alla sentenza n.56 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale.



le, più volte ribadita successivamente (vedi sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n.367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, cioè, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che è possibile proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: il diritto del proprietario dell'area non ne viene compresso perché è nato e vive con questo limite. La stessa Corte ha poi ribadito che, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è un valore primario dell'ordinamento, per la cui salvaguardia concorrono tutte le istituzioni a ciò preposte, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).

Non si ritiene quindi accoglibile tale opposizione, fermo restando il rinvio di tale disposizione agli strumenti urbanistici e territoriali secondo le regole e le forme proprie di tali strumenti;

I) con riferimento alle contestazioni rappresentate dalle osservazioni 01/MN, 02/MN e 08/EE.VV., secondo le quali il Piano si pone in netto contrasto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 sulle fonti rinnovabili che attribuisce a tali opere carattere di pubblica utilità, si ritiene che esse non determinino l'invalidità del Piano. Proprio sull'argomento in questione l'Amministrazione regionale dei beni culturali è già da tempo impegnata, insieme all'Amministrazione competente, all'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in applicazione dell'art.2 della deliberazione della Giunta regionale n.191/2011. Nello specifico le contestazioni ineriscono alla realizzazione di parchi eolici nell'ambito di territori quali i crinali dei monti Peloritani e le Rocche di Argimusco il cui valore paesaggistico è testimoniato dal livello di tutela 3 volte a salvaguardare singolarità ambientali, geomorfologiche e geolitologiche nonché elementi di assoluta rilevanza dal punto di vista percettivo.

Invero, la questione sottintende che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei Beni culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubbli-

ca utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei beni culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativo nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto.

Per le suddette ragioni si ritengono infondate anche le osservazioni 02/ME, 01/MC, 02/MC, 03/MC, 06/EE.VV. e 09/EE.VV., che lamentano il fatto che il Piano non abbia considerato la progettualità di talune infrastrutture quali opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico. Le suesposte osservazioni non considerano tra l'altro che, come già detto al precedente punto F), il Piano paesaggistico non ha e non può avere alcun carattere progettuale, non determina alcun impatto sull'ambiente e non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio; le sue norme non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, ma costituiscono altresì il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte;

L) per quanto riguarda la presunta violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi in tutte le circostanze in cui il Piano ha previsto la propria applicazione ai procedimenti amministrativi avviati anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, la censura proposta da alcune osservazioni risulta infondata.

L'art. 143, nono comma, del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che a far data dall'adozione del Piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

E' tale disposizione di rango primario che fa venir meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluse la loro realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).

La decisione dell'Amministrazione, in altri termini, costituisce attuazione di una previsione pari ordinata (il citato art.143, nono comma) che introduce una deroga al principio generale di irretroattività della legge (cfr. T.A.R. Catania n. 2112/13).

Al riguardo può essere opportuno osservare che, con nota n. 26950 del 29 maggio 2012, lo stesso Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana ha chiarito che le prescrizioni del Piano immediatamente cogenti erano solo quelle riferite ai beni contemplati dal citato art.134 e che avessero effettivamente il contenuto di norme di salvaguardia (con esclusione, quindi, delle norme procedurali che implicassero il rinvio indiretto ad altri strumenti attuativi, nonché delle norme riferite a fenomeni di tipo dinamico-insediativo, infrastrutturale, urbanistico-edilizio, ecc.) e riguardanti non tanto specifici beni paesaggi-

stici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, quanto categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche.

Per quanto sopra detto e in conseguenza dell'abrogazione in fase approvativa del Piano delle norme transitorie di cui all'art.63 delle Norme di attuazione, le modifiche e le integrazioni proposte con le osservazioni 02/ME, 03/RL, 01/SA, 02/TA, 01/EE.VV., 02/EE.VV., 06/EE.VV. risultano ininfluenti;

M) le osservazioni 01/BR, 01FZ, 02/FS, 01/MR, 02/ME, 02/ST, 01/TG, 02/VT lamentano che le perimetrazioni fatte dal Piano paesaggistico dei Centri e nuclei storici risultano in contrasto con quanto individuato dagli strumenti urbanistici oltre che essere errate sotto l'aspetto storico-culturale. Le suddette lamentele risultano non pertinenti scaturendo da un'errata interpretazione delle cartografie e delle schede allegate al Piano rispetto a quanto previsto nella norma. Infatti le individuazioni sulle tavole del Piano sono puramente indicative poiché tendono a redigere una classificazione solo in base alle origini storiche dei nuclei insediativi. Lo stesso art. 37 della Normativa rimanda, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico e alla scala propria di tale strumento, l'individuazione delle zone A tenendo conto delle schede di catalogo relative ai Paesaggi Locali nonché delle fonti cartografiche storiche;

N) non si accolgono le osservazioni 01/FZ del comune di Forza d'Agrò che chiede di eliminare il vincolo di livello di tutela 3 sui 300 metri della costa tranne che per una fascia di 150 m. in corrispondenza di Capo S. Alessio, in quanto l'attuale previsione porterebbe all'immobilismo totale e all'abbandono del territorio. Le motivazioni fornite dal comune risultano generiche e poco attinenti alla materia paesaggistica e non introducono alcuna novità di merito circa la tutela dell'intera fascia costiera comunale, che mantiene invece la sua alta rilevanza per la copresenza in quest'area di fattori monumentali (il Castello di S.Alessio) e geologici di una certa importanza, oltre che panoramici e paesaggistici.

Analogamente vengono respinte le richieste avanzate con le osservazioni 01/GM e 02/GM riguardanti delle aree ricadenti nella fascia costiera che da Capo Calavà si estende verso ovest sino alle propaggini del centro abitato di Gioiosa Marea. I relativi proprietari ne contestano il livello di tutela 3 adducendo motivazioni basate in prevalenza sull'intensa urbanizzazione già presente in quel tratto di costa e chiedendo di limitare le attuali previsioni del Piano alla sola parte nord-est in corrispondenza del crinale Schino. A tale riguardo si ritiene, al contrario di quanto rilevato dai ricorrenti, che questo tratto di costa, se pure interessato da limitata attività edificatoria, mantiene le valenze geomorfologiche e vegetazionali, la cui alta qualità, in particolare presente nelle aree libere, va salvaguardata;

O) con riguardo all'osservazione 01/MI presentata dalla Raffineria di Milazzo, non si ritengono pertinenti le motivazioni addotte che non trovano riscontro nelle NdA. Infatti l'art. 5 della Normativa stabilisce che gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per i territori non vincolati e saranno quindi oggetto di interpretazione da parte degli strumenti di pianificazione locali. Diversamente, le direttive e le prescrizioni, che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei P.R.G. rimandano ai futuri strumenti, anche settoriali, l'approfondimento e la ricerca delle soluzioni alle problematiche e alle finalità individuate dal Piano nelle aree oggetto di tutela.

L'orientamento espresso dal Piano paesaggistico per le aree industriali in argomento va verso la riconversione progressiva, nel lungo termine e non in modo repentino, a favore di attività anche industriali che abbiano, però, requisiti volti a ridurre il carico inquinante e a mitigare l'impatto visivo degli impianti escludendo, quindi, il loro potenziamento ed eventuali ampliamenti in aree ancora libere;

P) non risultano, invece, pertinenti nel merito le contestazioni avanzate dalle osservazioni 01/RL e 02/RL, entrambe nel territorio del comune di Roccalumera, in quanto le aree oggetto di osservazione non ricadono, come asserito dai ricorrenti, nei livelli di tutela 2 e 3;

Q) per quanto riguarda due osservazioni relative al territorio comunale di Taormina, si ritiene che quella di cui al numero di elenco 01/TA, riguardante un'area ove ricade il Grande Albergo Capo Taormina caratterizzata dal livello di tutela 3, risulta ininfluente in quanto la richiesta tendente ad escludere dalla tutela l'area in questione per effetto del 2° comma dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/04 non tiene conto che tale area è gravata da provvedimento di vincolo paesaggistico dell'11 novembre 1967 relativo all'intero territorio comunale. Analogamente l'istanza presentata con l'osservazione 03/TA per la realizzazione di un porto turistico, deve essere rigettata per la sua infondatezza; infatti l'area di pertinenza ricadente nella fascia costiera di Villagonia con livello di tutela 3 non presenta, come descritto dal ricorrente, un'intensa e disordinata edificazione ed è invece caratterizzata da diversi interessi archeologici marini e mantiene integro il suo quadro paesaggistico da tutelare;

R) risultano, infine, non pertinenti le osservazioni riguardanti gli articoli delle Norme di attuazione di cui all'art. 27 - Aree di rilevanza comunitaria SIC e ZPS - essendo tali aree sottoposte a tutela paesaggistica dal Piano (osservazione 01/EE.VV.), e all'art. 57 - Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio - (osservazioni 03/RL, 02/TA);

Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:

a) molte osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: 02/ME, 01/MC, 02/MC, 01/PM, 03/RL, 02/TA, mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico utilizzato non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.

Si ritiene di dover accogliere tale reclamo e pertanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più aggiornata Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione siciliana. Ciò comporta che, al fine di assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così come sopra definita, tali confini sono stati oggetto di un'attenta e più accurata verifica;

b) si accoglie la contestazione avanzata dall'osservazione 02/ST relativa all'esclusione delle Zone omogenee A

e B degli strumenti urbanistici del territorio dell'Ambito 9 così come disposto dal 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. L'efficacia di tale disposizione supera, in ogni caso, la eventuale mancata loro individuazione nei documenti cartografici allegati al Piano, dovuta per assenza di dati di riferimento che i comuni interessati hanno l'obbligo di fornire per i necessari accertamenti;

c) numerose osservazioni, e in particolare quelle di seguito elencate: 01/AT, 01/BR, 02/FS, 02/ME, 01/MC, 03/MC, 03/RL, 01/ST, 02/ST, 01/SA, 01/SV, 02/TA, 02/VT, 01/EE.VV., 05/EE.VV., contestano il carattere prescrittivo che le Norme di attuazione del Piano attribuiscono alla categoria delle "componenti del paesaggio" (più specificamente Titolo II, artt. 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 36, 37, 38). L'istanza, posta in forma generale ovvero su questioni territoriali di dettaglio, è accoglibile. Infatti, come del resto avviene in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti e come lo stesso Dipartimento ha avuto modo di chiarire con diverse circolari, le norme riguardanti categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche si caratterizzano quali indirizzi generali. Pertanto le prescrizioni, nonché le direttive così come descritto all'art. 5 delle Nda, e i relativi livelli di tutela operano nel Piano esclusivamente sui contesti individuati nei Paesaggi locali (Titolo III) ed esplicano la loro efficacia limitatamente alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Per le ragioni di cui sopra, le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 riportano al Titolo II "Beni e componenti del paesaggio" le necessarie modifiche per garantirne la coerenza con l'apparato normativo generale già in uso in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti;

d) è parzialmente condivisibile la contestazione avanzata dalle osservazioni 02/FS, 01/PM, 03/RL, 02/TA, 01/EE.VV., 02/EE.VV. e 05/EE.VV., incentrata sulla errata ricognizione effettuata dal Piano sui corsi d'acqua sottoposti a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. c), del D.Lgs. 42/04. E' stata così effettuata un'attenta verifica volta ad escludere, vista la complessa situazione idrografica del territorio dell'Ambito 9, quei tratti di torrenti, fiumi e valloni aventi irrilevanza idrografica e paesaggistica;

e) con riferimento all'osservazione 01/PM, circa la mancata individuazione e norma con riferimento alle zone gravate da usi civici, viene introdotto nelle Norme di attuazione il seguente articolo: "Aree assoggettate alle Università agrarie e Zone gravate da usi civici - Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico, i comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dall'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciali di cui all'art. 137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.";

f) si accolgono le proposte formulate dalle osservazioni 02/MC, 03/RL e 02/TA inerenti all'art. 41 delle Norme di attuazione. Infatti detta norma riguardante le costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico viene modificata e integrata espungendo dal suo testo qualunque riferimento a prescrizioni di carattere urbanistico che la renderebbero incongruente sia con le sue finalità, volte ad orientare e indirizzare verso idonee tipologie costruttive, sia con la natura stessa del Piano cui non spetta intervenire su questioni riferite alla materia urbanistica. Sono rite-

nute invece ininfluenti le modifiche proposte all'art. 41 dall'osservazione 01/EE.VV., in quanto il Piano già prevede il mantenimento delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale in ambito agricolo;

g) viene accolta la proposta avanzata con l'osservazione 01/SS di sottoporre a livello di tutela 3 un'area relativa ad un camping ricadente nel parco fluviale del Torrente Agrò nel territorio del comune di Santo Alessio Siculo;

h) viene parimenti accolta la proposta di modifica dell'art. 54 (contesto 11A) di cui alle osservazioni 01/VT e 04/EE.VV. relativa alle limitazioni imposte dal Piano nell'area delle Cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafa, limitatamente al divieto delle attività agro-pastorali che viene cassato in quanto non congruente con le strategie generali del Piano. Le rimanenti prescrizioni risultano, invece, idonee alla tutela dell'area in argomento;

i) vengono segnalate da alcuni ricorrenti talune discrasie nella cartografia allegata al Piano (osservazione 01/TG) ovvero inesattezze e lacune sulla ricognizione di taluni beni quali quelli isolati, etnoantropologici, archeologici, geomorfologici (osservazioni 02/FI, 01/FZ, 01/FS, 02/FS, 01/SA). A seguito della necessaria verifica effettuata su tutti i documenti facenti parte del Piano paesaggistico adottato con disposizione del D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, si è avuto modo di correggere e modificare incongruenze e inesattezze che potessero ingenerare qualsiasi equivoco ed incertezza;

Visti gli esiti dell'esame effettuato dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, da cui si evince che le osservazioni presentate mettono in risalto che il Piano adottato, oltre che presentare una certa complessità e difficoltà applicativa, non risulta omogeneo ai criteri generali fin qui adottati per la pianificazione paesaggistica regionale. Le maggiori criticità sono state riscontrate nella cartografia, dove risultano evidenti contrasti tra quanto ivi rappresentato e le prescrizioni normative, e nel medesimo apparato normativo, che riporta, in particolare nel campo della cogenza delle prescrizioni, taluni disallineamenti con i criteri generali che regolano la pianificazione paesaggistica siciliana;

Ritenuto a tale riguardo che occorra:

- rielaborare la documentazione cartografica allegata al Piano paesaggistico dell'Ambito 9, utilizzando una scala di rappresentazione e una base di riferimento che risulti aggiornata all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico - così come già detto al precedente punto a) - e che individui in maniera univoca le componenti del paesaggio, i beni tutelati, i paesaggi locali, i contesti e i livelli di tutela coerentemente a quanto descritto e previsto nelle Norme di attuazione;

- rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;

- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite dal Dipartimento regionale dei beni culturali in una fase successiva all'adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9;

- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi;



- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

Ritenuto, per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle Norme di attuazione facenti parte del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nei verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'allegato sub B del presente decreto;

Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le Norme di attuazione, facenti parte del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo Paesaggio locale;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art. 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio dell'Ambito 9, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.Lvo n. 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, in conformità al parere reso nella seduta del 30 novembre 2016 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

Ritenuto, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico, per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina nelle tavole 29 ad esso allegate, definite dall'art.134, lett.c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett.d, dell'art.143 del medesimo Decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;

Rilevato che l'approvazione del Piano paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano paesaggistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art.135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;

Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il relativo territorio, così come individuato dal medesimo Piano, è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 4410/1966, 3867/1967, 6561/1967, 2097/1973, 693/1974, 2976/1978, 886/1979, 636/1981, 5185/1996, 5535/1998, 7002/1997, dagli articoli 134, lett.c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed

ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano paesaggistico.

La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.

Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l'intero territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 4

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente ai sopraccitati verbali della Speciale Commissione Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente

il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei suddetti comuni.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 dicembre 2016.

VERMIGLIO

**ALLEGATO A*****Verbale dell'11 novembre 2009 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio***

Il giorno undici del mese di novembre duemulanove, alle ore 16,00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 112 del 10.11.08 e D.A. 128 del 23.12.08 convocata nel corso della seduta del 28/10/2009 con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del P.T.P. della provincia di Caltanissetta;
- 2) approvazione del P.T.P. della provincia di Messina;
- 3) costituzione dei Gruppi istruttori per l'esame dei P.T.P. d'ambito provinciale;
- 4) modifiche del regolamento.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

Il delegato dell'On.le Assessori regionale ai BB.CC.AA. e E.P.;

Il delegato del Dirigente generale del Dipartimento BB.CC.AA.;

Il rappresentante dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Prof. Girolamo Cusimano;

Ing. Maurizio Erbicella;

Dott. Giuseppe Grado;

Ing. Cesare Fulci;

Ing. Vincenzo La Scala;

Arch. Giuseppe Messina;

Arch. Giuseppe Scaturro;

Sig. Gianfranco Zanna.

Non sono presenti:

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica;

Prof. Maurizio Carta;

Prof. Carlo Sorci;

Avv. Roberto Colletti;

Prof. Angelo Milone;

Arch. Giovanna Pantaleone;

Prof. Antonio Purpura;

Avv. Carlo Modica de Mohac.

sono altresì presenti:

Arch. Angelo Alù in rappresentanza della Soprintendente di Caltanissetta;

Arch. Anna Maria Piccione in rappresentanza della Soprintendenza di Messina;

Dott. Michele Buffa - UO VII;

Arch. Giuseppe Bonomo - UO VII.

Svolge funzioni di segretario l'arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Assume la presidenza il responsabile del Servizio Tutela Dott.ssa Daniela Mazzarella su delega dell'Assessore.

Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 16,00 dà inizio alla seduta.

COPY  
NC



Il Presidente legge l'art.3 del regolamento con le modifiche apportate discusse e approvate nella seduta precedente. Il regolamento approvato all'unanimità viene allegato al presente verbale con la lettera "A".

Prende la parola per la Soprintendenza di Messina l'arch. Anna Maria Piccione che descrive sinteticamente il Piano relativo all'ambito 9 illustrando in particolare le osservazioni presentate a seguito delle ulteriori attività di concertazione svoltesi.

Gianfranco Zanna espone la relazione del gruppo istruttorio che si allega al presente verbale alla lettera "B". Viene esaminata, in particolare, la richiesta avanzata dal Comune di Messina di modificare l'art.13 e l'art.44 delle Norme di Attuazione.

Prende la parola il dott. Grado che propone di mantenere la versione originale.

L'Osservatorio dopo una breve discussione decide di lasciare invariato l'art.44 delle Norme di Attuazione. Per l'art. 13 si accoglie la proposta di di modifica della sottocommissione istruttoria, integrata con il riferimento alla legge 78/76 con l'aggiunta all'art.13 della frase "fermo restando il rispetto dei limiti della L.R. 78/76".

Relativamente all'art.63 delle Norme si decide di mantenere la formulazione originaria considerato che l'articolo riguarda le norme transitorie e finali che dovranno essere identiche per tutti i piani.

Anche per l'art.27 (norme per le ZPS e SIC) i presenti decidono concordemente il mantenimento della formulazione originaria.

La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'adozione del P.T.P. dell'Ambito 9 della provincia di Messina.

Alle ore 17,00 partecipa alla seduta l'arch. G. Messina.

Prende la parola l'ing. Erbicella e relaziona sulla istruttoria espletata dalla sottocommissione per il P.T.P. della provincia di Caltanissetta. Viene riproposto il parere favorevole già espresso dalla precedente Commissione con l'aggiunta delle osservazioni accolte nel corso degli ulteriori incontri di concertazione.

La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'adozione del P.T.P. della provincia di Caltanissetta.

I presenti convocano una nuova seduta della Speciale Commissione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio per il giorno 2 dicembre 2009 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) costituzione delle sotto-commissioni per l'istruttoria dei Piani;
- 2) varie ed eventuali.

Alle ore 18 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente Mazzearella, il segretario Bonomo.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

**ALLEGATO B*****Verbale del 30 novembre 2016 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio***

Il giorno 30 novembre duemilasedici, alle ore 11,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota n. 52990 del 10.11.2016 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura voto Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani della seduta del 5 ottobre 2016 e sua adozione, ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m.i..
- 2) Approvazione Piano Paesaggistico Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m.i.
- 3) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

- Avv. Nunziello Anastasi – delegato dall'On. Assessore regionale BB.CC.
- Dott. Michele Buffa – delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale BB.CC.
- Prof. Giuseppe Barbera
- Arch. Cesare Capitti
- Arch. Rosa Cordaro
- Ing. Maurizio Erbicella
- Ing. Gianluigi Pirrera
- Prof. Ferdinando Trapani
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino
- Dott. Gianfranco Zanna

Risultano assenti:

- Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
- Dirigente Generale Dipartimento Regionale Ambiente
- Avvocato Distrettuale dello Stato
- Dott. Antonino Attardo
- Prof. Pietro Busetta
- Prof. Maurizio Carta
- Prof. Vincenzo Guarrasi
- Prof. Leandro Antonino Janni
- Arch. Maurizio Oddo

Risultano, infine, presenti alla riunione:

- Arch. Paola Misuraca – Soprintendente BB.CC.AA. di Trapani
- Arch. Maria Mercurio- Dirigente Responsabile della Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici della Soprintendenza BB.CC.AA di Messina

Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Gioeli, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 11,30 dà inizio alla seduta.

Il Presidente, dopo una breve introduzione, apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno dando la parola al dott. Buffa che illustra il percorso tecnico amministrativo che ha portato il

COP'NC

Piano della provincia di Messina - Ambito 9 alla fase finale dell'approvazione. Il dott. Buffa riferisce che il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 è stato adottato nel 2009 e ha seguito un percorso parallelo al Piano della provincia di Caltanissetta, già approvato, essendo stati i due Piani adottati quasi contemporaneamente. Il Piano in esame ha concluso le fasi necessarie per la sua approvazione essendo state esaminate tutte le osservazioni presentate dagli aventi diritto.

Il dott. Buffa evidenzia che proprio dall'esame delle osservazioni si è constatato un disallineamento, sia di carattere cartografico che redazionale normativo, della metodologia utilizzata per il Piano dell'Ambito 9 rispetto agli altri Piani paesaggistici adottati e/o approvati. Per far fronte a questa disomogeneità, peraltro riscontrata già dopo la fase di adozione del Piano e che ha comportato una serie di chiarimenti resi dal Dipartimento BB.CC. al fine di fugare taluni dubbi ed equivoci interpretativi nel campo di applicazione del Piano, il Servizio pianificazione paesaggistica, unitamente alla Soprintendenza di Messina, ha svolto una complessa e lunga fase di rilettura del Piano che ha condotto a quelle modifiche che, ferme restando le scelte di pianificazione facenti parte del Piano adottato, rendessero coerenti i documenti cartografici e normativi alle metodologie generali impartite dal medesimo Dipartimento anche dal punto di vista grafico e redazionale.

Gli esiti di tale lavoro sono stati forniti al competente Gruppo istruttorio dell'ORP affinché ne verificasse l'idoneità sulla base delle osservazioni prodotte.

Viene quindi data la parola al Prof. Trombino che, in qualità di componente della Commissione istruttoria dell'ORP che ha esaminato le osservazioni presentate al Piano dell'Ambito 9, relaziona sull'andamento dei lavori. Il Prof. Trombino evidenzia che effettivamente il Piano adottato, oltre che presentare una certa complessità e difficoltà applicativa, non risulta omogeneo ai criteri generali fin qui adottati per la pianificazione paesaggistica regionale. Le maggiori criticità sono state riscontrate nella cartografia, dove risultano evidenti contrasti tra quanto ivi rappresentato e le prescrizioni normative, e nell'apparato normativo, che, in particolare, articola le "componenti del paesaggio" secondo prescrizioni diversamente da quanto impartito con i criteri generali che regolano la pianificazione paesaggistica siciliana.

Le suddette anomalie vengono in ogni caso sollevate dalle osservazioni presentate al Piano, che per la maggior parte lamentano la genericità di talune prescrizioni quando legate alla componente. Viene ritenuto, a ragione, dagli oppositori che le norme per componenti non possono avere carattere prescrittivo né, tanto meno, possono attribuire livelli di tutela alle medesime componenti. Infatti, come del resto avviene in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti e come lo stesso Dipartimento ha avuto modo di chiarire con diverse circolari, le norme riguardanti categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche si caratterizzano quali indirizzi generali. La rilettura dell'apparato normativo ha consentito inoltre di provvedere al suo aggiornamento al fine di renderlo coerente con le modifiche ed integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani Paesaggistici deliberate dall'O.R.P..

Le osservazioni hanno inoltre messo in evidenza la citata difformità tra la cartografia e le norme del Piano e la difficoltà di lettura della medesima cartografia redatta a scala 50.000, motivo per cui il Gruppo istruttorio ha ritenuto idonea la sua rielaborazione effettuata dal Servizio e dalla Soprintendenza utilizzando come base cartografica la CTR regionale in scala 10.000. Per le ulteriori e più specifiche eccezioni sollevate dalle osservazioni si rinvia, per brevità, ai verbali delle sedute del Gruppo istruttorio del 23 e 28 novembre 2016 che fanno parte integrante del presente verbale. Il Prof. Trombino, in conclusione, sottolinea che il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, così come già effettuato per i Piani di Caltanissetta e Ragusa, dovrà adeguarsi alle più recenti disposizioni

COP' NC



emanate dal Dipartimento Regionale Beni Culturali, con specifico riferimento alla normativa statale di cui al D. L. 227/2001, così come disposto dall'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 40/2004, indicando l'Inventario Forestale Siciliano, adottato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando Forestale Siciliano, quale strumento di riferimento nella determinazione del bene paesaggistico "bosco" di cui all'art. 142 del Decreto sopracitato.

A tale proposito il dott. Buffa ritiene opportuno dover chiarire con riguardo alla più volte lamentata apposizione del vincolo di area boscata di cui all'art. 142, lett. g) in aree dove verrebbe evidenziata la scarsa consistenza della vegetazione o la sua totale assenza, che trattandosi di aree individuate dall'Inventario Forestale, le stesse non possono essere rimosse a meno di una verifica effettuata dall'organo competente che ne escluda la sussistenza dei caratteri di cui al decreto 227/01. E' pertanto in fase di studio un sistema che, attraverso intese amministrative e protocolli operativi, consenta anche ai Piani Paesaggistici di essere rapidamente aggiornati con le modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle determinazioni assunte per la fattispecie dall'Organo competente. A seguito di uno specifico intervento dell'Ing. Erbicella conferma dunque che, secondo il criterio già introdotto nei Piani approvati in via definitiva, rimane fermo che i Piani Paesaggistici in queste aree definiranno livelli di tutela che tengano conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale e con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali). L'apprezzamento valutativo caso per caso viene, quindi, demandato alle Soprintendenze.

Conclusa la discussione, il Presidente pone ai voti l'approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con le modifiche e le correzioni indicate dal competente Gruppo istruttorio e contenute nei verbali del 23 e 28 novembre 2016.

La Commissione all'unanimità approva.

Si passa, quindi, all'altro argomento all'Ordine del giorno riguardante l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani. Il presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del 5 ottobre 2016 e passa quindi la parola all'arch. Misuraca affinché illustri la documentazione, sia cartografica che normativa, recante le modifiche apportate al Piano in conformità a quanto già discusso durante la seduta del 5.10.16.

L'Osservatorio, ritenuta coerente ed esaustiva la suddetta documentazione, conferma all'unanimità il parere favorevole all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.

Alle ore 14,00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Nunziello, il Segretario Gioeli.

***Verbale del 23 novembre 2016 del Gruppo istruttorio "Area Nord-Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio***

Il giorno 23 novembre duemilasedici, alle ore 10.30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio "Area Nord Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota n.54064 del 16.11.2016 con il seguente ordine del giorno:

COP1  
NO

- 1) Esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina;

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio "Area Nord Orientale":

- Arch. Rosa Cordaro
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino

Risultano, infine, presenti alla riunione:

per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina

- Arch. Maria Mercurio – Responsabile U.O. 7 Beni Paesaggistici
- Arch. Placido Leotta - U.O. 7 Beni Paesaggistici

per il Dipartimento Regionale Beni Culturali

- Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica.

Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Gioeli, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Alle ore 11,00 si apre la discussione e viene esaminata l'osservazione prodotta dal comune di Ali Terme di cui al numero di elenco 01/AT. Il Comune lamenta i divieti e le prescrizioni imposti con l'art.13 - *Sistema costiero* – e con l'art.14 - *Fasce fluviali, risorse idriche e termali* – contenuti nelle Norme di attuazione del Piano.

A tale riguardo il Gruppo istruttorio, sentite le controdeduzioni della Soprintendenza, nella considerazione che i suddetti articoli riguardano le norme che il Piano impartisce alle componenti del Paesaggio, ritiene che esse non possono avere carattere prescrittivo ne, tanto meno, possono attribuire livelli di tutela alle medesime componenti. Infatti, come del resto avviene in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti e come lo stesso Dipartimento ha avuto modo di chiarire con diverse circolari, le norme riguardanti categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche si caratterizzano quali indirizzi generali. Tale considerazione è estesa anche all'osservazione proposta dal medesimo Comune al punto 2G dell'art.45 delle NdA, laddove si individuano limiti prescrittivi per le foci dei fiumi genericamente enunciate. Pertanto le suddette osservazioni sono accoglibili apportando alle NdA le necessarie modifiche che rendano coerente il Titolo II "*BENI E COMPONENTI DEL PAESAGGIO*" con la metodologia generale già applicata negli altri Piani paesaggistici vigenti.

Si passa, quindi, ad esaminare l'osservazione 01/BR proposta dal Comune di Brolo riguardante:

- la delimitazione fatta dal Piano dei Centri e nuclei storici risulta in contrasto con quanto individuato dallo strumento urbanistico;
- i divieti e le prescrizioni imposti con l'art.13 "*Sistema costiero*", l'art.14 "*Fasce fluviali, risorse idriche e termali*", l'art.36 "*Beni isolati*", l'art.37 "*Centri e Nuclei Storici*" e l'art.38 "*Viabilità storica*" vanificano le diverse previsioni di P.R.G..

Il Gruppo istruttorio, per quanto riguarda il primo punto concorda con le controdeduzioni fornite dalla Soprintendenza secondo cui è da ritenersi un'errata interpretazione scaturita dalla lettura delle cartografie. Infatti le individuazioni sulle tavole del Piano sono puramente indicative poiché tendono a redigere una classificazione solo in base alle origini storiche dei nuclei insediativi. Lo stesso art. 37 della Normativa rimanda, alla scala adeguata in sede di strumento urbanistico, l'individuazione delle zone A tenendo conto anche delle schede di catalogo relative ai Paesaggi Locali nonché delle fonti cartografiche storiche. L'osservazione risulta pertanto non pertinente nel

COP'NC

merito di quanto previsto dalla norma. Si accolgono, invece, le eccezioni fatte sulla norma dei Beni e Componenti del Paesaggio per le medesime ragioni espresse per l'osservazione 01/AT, apportando ai relativi articoli le necessarie modifiche.

Vengono quindi esaminate le osservazioni 01/FI e 02/FI, entrambe proposte da Ridolfo Giovannino, volte ad una maggiore tutela all'interno del comune di Ficarra. Per quanto riguarda l'osservazione 01/FI, con la quale si chiede l'apposizione di un vincolo paesaggistico a salvaguardia del centro storico del comune di Ficarra, il Gruppo istruttorio determina che la questione venga rinviata ad un momento successivo all'approvazione definitiva del Piano, attraverso gli organi provinciali competenti, in quanto viene evidenziato che l'inserimento nell'attuale fase di un qualsivoglia nuovo vincolo paesaggistico di bellezza di insieme non garantirebbe le procedure di notifica e pubblicazione previste dalla legge. Rinvia ad una verifica della Soprintendenza finalizzata all'inserimento nel Piano dei beni isolati e di quelli etnoantropologici elencati nell'osservazione 02/FI.

Si prosegue con l'osservazione 01/FZ avanzata dal Comune di Forza d'Agrò. Il Comune chiede:

- di eliminare il vincolo di inedificabilità (livello di tutela 3) sui 300 metri della costa tranne che per una fascia di 150 m. dal Capo S. Alessio, in quanto l'attuale previsione porterebbe all'immobilismo totale e all'abbandono del territorio;
- di abolire il vincolo sul Torrente Agrò e dei suoi affluenti, permettendo la realizzazione di zone d'espansione o, in subordine, di infrastrutture pubbliche funzionali all'abitato, possibilità queste attualmente inibite dalle previsioni di Piano;
- di eliminare la perimetrazione del centro storico dell'abitato di Scifi, così come proposta dal Piano, in quanto non corrispondente alla reale consistenza urbanistica ed edilizia di un ambiente edificato degradato e di nessun pregio storico;
- di inserire nel Piano gli scavi archeologici della frazione di Scifi.

Con riferimento alle eccezioni sollevate, il Gruppo istruttorio determina:

- che le motivazioni fornite dal Comune, generiche e poco attinenti alla materia paesaggistica, non introducono alcuna novità di merito circa l'esclusione dal livello di tutela 3 della fascia costiera. Non viene accolta pertanto la richiesta, concordando, fra l'altro, con la Soprintendenza, la quale fa notare che la copresenza di fattori monumentali (il Castello di S. Alessio) e geologici di una certa importanza, oltre che panoramici e paesaggistici, inducono a mantenere tale regime normativo su tutta la fascia litoranea del comune;
- di non accogliere l'abolizione del vincolo sul torrente Agrò, in quanto discendente dalle previsioni di cui all'art.142, lett. c) del D.lgs. 42/04. L'attuale livello di tutela 1 a cui esso è assoggettato dal Piano non pone particolari limiti all'edificazione, ferme restando le modifiche da effettuare all'art.14 delle NdA così come già rilevato per l'opposizione 01/AT;
- di rinviare alle considerazioni già espresse in occasione dell'osservazione 01/BR la questione inerente al centro storico di Scifi;
- di introdurre nel Piano il vincolo archeologico della frazione di Scifi, il cui decreto risulta successivo alla data di adozione del Piano di Messina 9.

Per l'osservazione 01/FS, relativa a degli immobili individuati come "*beni isolati*" dal Piano, valgono le considerazioni di accoglimento così come riportate nella osservazione 01/AT, in ogni caso, così come contro dedotto dalla Soprintendenza, i beni segnalati vengono esclusi dal Piano.

COP  
NC



Per quanto riguarda l'osservazione 02/FS presentata dal Comune di Furci Siculo, Il Gruppo istruttorio ritiene:

- di accogliere le eccezioni fatte sulla norma dei *Beni e Componenti del Paesaggio*, e riguardanti gli artt. 14, 36 e 37, per le medesime ragioni espresse per l'osservazione 01/AT, apportando ai relativi articoli le necessarie modifiche;
- di rinviare alle considerazioni già espresse in occasione dell'osservazione 01/BR la questione inerente al centro storico di Furci Siculo;
- di rinviare alla verifica della Soprintendenza le annotazioni proposte sui singoli beni ricadenti all'interno del territorio comunale.

Con riferimento, infine, a quanto rappresentato dal Comune al fine di escludere dai corsi d'acqua sottoposti a tutela ex art.142 del Codice quelli non compresi negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933, affinché non si determinino, vista la complessa situazione idrografica di quel territorio, vaste aree vincolate, il Gruppo istruttorio ritiene di dare mandato alla Soprintendenza per la verifica della coerenza del reticolo idrografico sottoposto a tutela rispetto alle previsioni definite dal medesimo Codice. Tale ricognizione dovrà essere effettuata sull'intero Ambito 9.

Alle ore 13,30 si sospende la seduta al fine di consentire la pausa pranzo.

Alle ore 14,30 si riprendono i lavori considerando le opposizioni inerenti al territorio comunale di Gioiosa Marea e in particolare le osservazioni 01/GM e 02/GM riguardanti delle aree ricadenti nella fascia costiera che da Capo Calavà si estende verso ovest sino alle propaggini del centro abitato di Gioiosa Marea. I relativi proprietari ne contestano il livello di tutela 3 che non consentirebbe loro la costruzione in quei terreni di fabbricati utilizzando la destinazione turistico-residenziale prevista dal P.R.G. e adducendo motivazioni basate in prevalenza sull'intensa urbanizzazione già presente in quel tratto di costa. Viene quindi chiesto di limitare le attuali previsioni del Piano alla sola parte nord-est in corrispondenza del crinale Schino, escludendo le aree poste a sud-ovest, tra cui quelle di proprietà dei ricorrenti, da qualunque vincolo e relativa prescrizione.

Il Gruppo istruttorio, esaminata con attenzione la reale situazione territoriale di quei luoghi, concorda con la Soprintendenza nel non accogliere le suddette istanze, in quanto la presenza di attività edificatoria già in atto in questo tratto di costa non risulta avere pregiudicato le valenze geomorfologiche e vegetazionali, la cui alta qualità, in particolare presente nelle aree libere, va salvaguardata e mantenuta.

Con le osservazioni 03/GM, 04/GM e 05/GM, Ridolfo Giovannino chiede una maggiore tutela di Capo Calavà attraverso l'ampliamento dell'area già tutelata e una maggiore considerazione degli antichi percorsi come la Via Consolare che congiungeva Messina con Palermo. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove aree da tutelare si rinvia alle considerazioni già espresse per l'osservazione 01/FI, mentre viene ritenuta congrua la controdeduzione della Soprintendenza secondo la quale l'attuale livello di tutela 3 è sufficiente a garantire la salvaguardia di tutti i beni compresi nell'area di Capo Calavà.

Con l'osservazione 01/MR il Comune di Merì fa riferimento alla perimetrazione del centro storico effettuata dal Piano la quale non è suffragata da dati esaustivi, che meriterebbero invece una serie di approfondimenti su diversi livelli al fine di appurare la reale consistenza dei valori storici dell'edificato, che, a parere del Comune, si potrebbero limitare ad alcuni episodi degni di un certo rilievo. A tale riguardo valgono le medesime considerazioni che il Gruppo istruttorio ha espresso per analoga fattispecie in occasione dell'osservazione 01/BR.

COP. NC

Si passa, quindi, all'osservazione 02/ME con la quale il Comune di Messina contesta:

- la scala di rappresentazione del Piano (1:50.000);
- le norme transitorie (art.63) delle NdA, che andrebbero ampliate con disposizioni che facciano salvi quei progetti ricadenti in Piani e Programmi che godono già di precedente parere della Soprintendenza, anche in contrasto con le attuali prescrizioni indicate dal Piano paesaggistico;
- che il Piano non considera la progettualità di strade e infrastrutture come la viabilità di collegamento tra la strada comunale Granatari e la via Marina di fuori nel Villaggio torre Faro o come il Ponte sullo Stretto e i relativi collegamenti viabili e ferroviari;
- i divieti e le prescrizioni imposti con l'art.13 "*Sistema costiero*";
- le aree indicate come visibili dall'autostrada nella Tav.9 di Piano, in quanto incongrue con lo stato dei luoghi;
- che le NdA non contengano una disposizione che consenta alle Amministrazioni pubbliche di poter realizzare, nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo, opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nei propri programmi anche se in contrasto con specifiche prescrizioni del Piano;
- la perimetrazione effettuata dal Piano dei nuclei storici Gazzi (fondo Saccà) e Ritiro.

Il Gruppo istruttorio, sentita la Soprintendenza, ritiene:

- di dover accogliere il reclamo sulla scala di rappresentazione e pertanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato, l'apparato cartografico per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi dovrà essere rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più aggiornata Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione Siciliana. Ciò comporta che, al fine di assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così come sopra definita, tali confini dovranno essere oggetto di un'attenta e più accurata verifica;
- le eccezioni sollevate sulle norme transitorie risultano ininfluenti in quanto esse fanno salve le autorizzazioni già rese dalla Soprintendenza a meno di casi di evidente incompatibilità con le norme del Piano. In ogni caso il relativo articolo dovrà essere abrogato nella fase di approvazione del Piano;
- che il Piano Paesaggistico non ha carattere progettuale né territoriale e fonda le proprie scelte sui valori espressi dai territori per caratteristiche morfologiche, culturali, vegetazionali e dei loro quadri paesaggistici, tenendo anche conto dei fattori antropici già presenti. Pertanto il Piano dà spunto alla nuova progettualità di misurarsi con i limiti e le compatibilità espresse dal Piano. L'osservazione non è quindi accoglibile;
- di accogliere le eccezioni fatte sull'art.13 per le medesime ragioni espresse per l'osservazione 01/AT, apportando le necessarie modifiche;
- che lo studio effettuato sulle aree visibili dall'autostrada, utilizzando idonei sistemi informativi, ha offerto, in qualità di componente del paesaggio, ulteriori spunti di analisi che hanno consentito al Piano l'apprezzamento dei valori paesaggistici. Pertanto tali aree non sono da ritenersi incongrue. Tuttavia tale componente non può essere recapito di divieti, come risulta dall'art. 39 delle NdA, che, per le medesime considerazioni espresse per l'osservazione 01/AT, dovrà essere modificato;

- di non accogliere la richiesta del Comune sulle opere pubbliche perché in contrasto non solo con la norma del Piano ma, soprattutto, con quanto disposto dalla legge (cfr. comma 9 dell'art.143 del d.Lgs. 42/04);
- che per i perimetri dei nuclei storici valgono le medesime considerazioni che il Gruppo istruttorio ha espresso per analoga fattispecie in occasione dell'osservazione 01/BR.

Con riguardo all'osservazione 01/MI presentata dalla Raffineria di Milazzo, il Gruppo non ritiene pertinenti le motivazioni addotte concordando con quanto contro dedotto dalla Soprintendenza, la quale ritiene che quanto lamentato non trovi riscontro nelle NdA. Infatti l'art. 5 della Normativa stabilisce che gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per i territori non vincolati e saranno quindi oggetto di interpretazione da parte degli strumenti di pianificazione locali. Diversamente, le direttive e le prescrizioni, che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei P.R.G. ai sensi della normativa sopra citata, rimandano ai futuri strumenti, anche settoriali, l'approfondimento e la ricerca delle soluzioni alle problematiche ed alle finalità individuate dal Piano sulle aree oggetto di tutela. L'orientamento paesaggistico va verso la riconversione progressiva, nel lungo termine e non in modo repentino, delle aree industrializzate a favore di attività anche industriali che abbiano però requisiti volti a ridurre il carico inquinante e a mitigare l'impatto visivo degli impianti escludendo, quindi, il loro potenziamento ed eventuali ampliamenti in aree ancora libere.

Le osservazioni 01/MN e 02/MN riguardano due società che contestano i divieti impartiti dal Piano per l'installazione di parchi eolici nel territorio comunale di Montalbano Elicona rispettivamente in località Polverello e in Contrada Preda-Monte delle Cerase. Il Gruppo rigetta le osservazioni concordando con le conrodeduzioni fornite dalla Soprintendenza la quale conferma la valenza delle aree tutelate – la prima riferita in prevalenza dalla zona di rispetto dei crinali con livello di tutela 3, la seconda ricadente in un contesto denominato “*Rocche di Argimusco*” già da tempo oggetto di attenzione paesaggistica da parte della medesima Soprintendenza. L'inibizione alla realizzazione di tali impianti per la produzione di energia alternativa a livello industriale è disposta non solo dalle NdA del Piano ma dalla recente ricognizione effettuata dal Dipartimento regionale Energia che individua tali aree inidonee ad ospitare tale impiantistica.

Vengono quindi prese in considerazione le osservazioni ricadenti nel comune di Motta Camastra. Per quanto riguarda le contestazioni avanzate dalle osservazioni 01/MC e 03/MC, relative a immobili segnalati dal Piano come *beni isolati* si accolgono per le medesime ragioni già espresse per l'osservazione 01/AT. Analogamente si ritengono congrue le proposte del Comune di Motta Camastra 02/MC , sia con riferimento alla scala di rappresentazione (cfr. osservazione 02/ME) che con riferimento agli artt. 17,18,19,20,21,22,23 e 24 delle NdA che trattando le componenti vegetazionali non posso disporre limiti e divieti (cfr. osservazione 01/AT). Occorrerà, inoltre, modificare l'art. 41 “*Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale - turistico* “ eliminando una serie di prescrizioni di carattere urbanistico che rendono incongruente l'attuale norma.

Vengono accolte anche le contestazioni del Comune di Pace del Mela (01/PM), fatte salve le questioni di tipo procedurale che si rinviando alle valutazioni del Dipartimento, limitatamente alla scala di rappresentazione (cfr. 02/ME), alla mancata distinzione dei corsi d'acqua ai fini delle fasce di rispetto (cfr. 02/FS), alla mancata individuazione e norma con riferimento alle zone gravate da usi civici per cui si ritiene di aggiungere nelle NdA il seguente articolo così formulato: “*Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici - Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza.*”

COP N°



*Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciali di cui all'art.137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni."*

La proposta di vincolo avanzata con l'osservazione 01/PI tendente a tutelare il promontorio su cui sorge l'abitato di Piraino, compreso il suo centro storico, e un vincolo archeologico alle grotte sottostanti l'abitato, non può essere accolta analogamente a quanto già espresso per l'osservazione 01/FI. Tuttavia il Gruppo istruttorio, prendendo spunto dalla suddetta osservazione, ritiene di poter innalzare il livello di tutela da 1 a 2 nell'area a salvaguardia del promontorio di cui al provvedimento di vincolo paesaggistico del 13/05/1981.

Non risultano, invece, pertinenti nel merito le contestazioni avanzate dalle osservazioni 01/RL e 02/RL, entrambe nel territorio del comune di Roccalumera, in quanto le aree oggetto di osservazione non ricadono nei livelli di tutela 2 e 3.

Riguardo all'osservazione 03/RL del Comune di Roccalumera, fatte salve le questioni di tipo procedurale che si rinviando alle valutazioni del Dipartimento, si ritiene di accogliere:

- la contestazione sulla ricognizione dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.142, lett. c) per le medesime ragioni di cui all'osservazione 02/FS;
- le eccezioni sollevate agli artt. 13, 14, 17,18,19, 20, 21, 22, 23 e 24 delle NdA per le identiche ragioni di cui all'osservazione 01/AT;
- la proposta di riformulare l'art.41 delle NdA così come già espresso per l'osservazione 02/MC;

Non si ritengono invece pertinenti le osservazioni riguardanti eventuali discrepanze tra le tavole tematiche e quelle di sintesi, le lamenti sull'art. 57 delle NdA e la proposta di riformulazione delle norme transitorie.

Visto l'orario i componenti del gruppo istruttorio ritengono di sospendere la seduta e riconvocarsi per giorno 28.11.2016 alle ore 10,30.

Alle ore 17,30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto,

I componenti dell'O.R.P.

(seguono firme)

***Verbale del 28 novembre 2016 del Gruppo istruttorio "Area Nord-Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio***

Il giorno 28 novembre duemilasedici, alle ore 10.30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio "Area Nord Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con verbale della seduta del 23.11.2016 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame delle osservazioni presentate al Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina;

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio "Area Nord Orientale":

- Arch. Rosa Cordaro
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino

Risultano, infine, presenti alla riunione:

per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina

- Arch. Maria Mercurio – Responsabile U.O. 7 Beni Paisaggistici

per il Dipartimento Regionale Beni Culturali

- Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paisaggistica.

Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Gioeli, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Alle ore 11,00 si prosegue la discussione sulle osservazioni presentate al Piano Paisaggistico dell'Ambito 9 di Messina. Viene presa in considerazione l'osservazione 01/RO che verte sulla modifica dell'art.5 delle NdA. Tale proposta non può essere accolta in quanto in contrasto con quanto disposto dal comma 9 dell'art.143 del D.Lgs. 42/04.

Con l'osservazione 01/SS viene accolta la proposta di elevare a livello di tutela 3 un'area sottoposta dal Piano a *zona di recupero* e relativa ad un camping ricadente nel parco fluviale del Torrente Agrò nel territorio del comune di Santo Alessio Siculo.

Si passa all'osservazione 01/ST, la quale viene accolta limitatamente alle modifiche da apportare all'art.14 delle NdA così come già detto per l'osservazione 01/AT.

Relativamente all'osservazione 02/ST presentata dal Comune di Santa Teresa Riva, il Gruppo ritiene:

- per quanto i riferimenti ai livelli di tutela non siano pertinenti con quanto previsto dal Piano, di accogliere le lamentele avanzate sulle disposizioni generali sulla costa e sulle fasce fluviali limitatamente alle modifiche da apportare agli artt.13 e 14 delle NdA così come già detto per l'osservazione 01/AT;
- di ribadire, per quanto attiene alle perimetrazioni fatte dal Piano del centro storico di Santa Teresa Riva, le medesime considerazioni fatte per l'osservazione 01/BR;
- di accogliere la modifica dell'art. 36 *Beni isolati* così come già espresso per l'osservazione 01/AT;
- di recepire l'avvertenza posta per i vincoli sottoposti a inedificabilità dal Piano (livello di tutela 3). Vista la complessità di traslare nella materia urbanistica tale previsione, ferma restando la supremazia delle norme paesaggistiche su quelle urbanistiche, occorrerà modificare le NdA affinché i riferimenti al rinvio agli strumenti urbanistici delle disposizioni del Piano non rechino dubbi o equivoci interpretativi;

Il Gruppo ritiene inoltre, prendendo spunto dalle osservazioni del Comune, che occorra verificare:

- che nelle Aree di Recupero non ricadano zone A e B degli strumenti urbanistici vigenti;
- che vengano individuate per i vicoli di cui all'art.142 del Codice le esclusioni previste dal 2° comma del medesimo articolo.

In ordine alle osservazioni del Comune di Saponara 01/SA e del Comune di Savoca 01/SV, il Gruppo accoglie le istanze limitatamente alle modifiche da apportare agli artt. 13 e 14 delle NdA così come già detto per l'osservazione 01/AT. Ritiene non più pertinente la proposta di modifica delle norme transitorie e dà mandato alla Soprintendenza di verificare la eventuale esclusione dal Piano dei beni isolati indicati nella osservazione 01/SA.

COPIA  
NOI

Per l'osservazione 01/TA riguardante l'area ove ricade il Grande Albergo Capo Taormina caratterizzata dal livello di tutela 3, il Gruppo determina che la richiesta non sia fondata in quanto tale area è gravata da provvedimento di vincolo dell'11/11/1967 il quale comprende le aree di cui al reclamo.

Le questioni trattate dall'osservazione del Comune di Taormina 02/TA sono identiche a quelle rappresentate dal Comune di Roccalumera 03/RL a cui si rinvia.

Per quanto riguarda l'istanza presentata con l'osservazione 03/TA per la realizzazione di un porto turistico, il Gruppo concorda con la Soprintendenza per il suo rigetto, infatti così come presentata la richiesta di escludere nella fascia costiera di Villagonia il livello di tutela 3 non è accoglibile. L'area di pertinenza infatti non presenta un'intensa e disordinata edificazione ed è invece interessata da diversi interessi archeologici marini e mantiene integro il suo quadro paesaggistico da tutelare.

Si passa all'esame dell'osservazione 01/TG presentata dal Comune di Torregrotta che per quanto riguarda la perimetrazione del centro storico si rinvia alle valutazioni generali espresse in occasione della precedente osservazione 01/BR, mentre si concorda con la Soprintendenza di effettuare la verifica e l'eventuale rettifica delle tavole grafiche che rappresentino l'individuazione delle aree produttive.

Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'art.54 (contesto 11A) di cui all'osservazione 01/VT relativamente alle limitazioni imposte dal Piano nell'area delle Cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafà, il Gruppo istruttorio ritiene di poter accogliere esclusivamente l'eccezione riferita al divieto delle *attività agro-pastorali* che potrà essere cassato in quanto non congruente con le strategie generali del Piano. Le rimanenti prescrizioni del Piano risultano, invece, idonee alla tutela dell'area in argomento.

Con riferimento all'osservazione 02/VT del Comune di Villafranca Tirrena, si accoglie in linea generale la richiesta di modifica degli artt. 13 e 14 così come formulato in occasione dell'esame dell'osservazione 01/AT. Analogamente si rinvia alle considerazioni espresse per l'osservazione 01/BR con riguardo alle perimetrazioni dei centri e dei nuclei storici.

Si passa, quindi, all'esame delle osservazioni presentate da Enti ed Organismi ed aventi carattere generale. Per quanto riguarda le proposte di modifica formulate dall'Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (01/EE.VV.), si possono parzialmente accogliere le lamentele evidenziate sugli artt.13 e 14, la cui modifica è stata già ritenuta necessaria per le ragioni espresse alle precedenti osservazioni 01/AT e 02/FS. Sono ritenute influenti le modifiche proposte all'art. 41, che già prevede il mantenimento delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale in ambito agricolo, e non pertinenti al carattere di indirizzo espresso dal medesimo articolo che riguarda l'intero territorio dell'Ambito 9. Risulta inammissibile il richiamo all'art. 27 - *Aree di rilevanza comunitaria SIC e ZPS* – essendo tali aree sottoposte a tutela paesaggistica dal Piano ed infine influente la modifica alle norme transitorie (art. 63) che con l'approvazione del Piano verranno abrogate.

Delle eccezioni sollevate dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina (02/EE.VV) il Gruppo istruttorio accoglie esclusivamente il richiamo ai corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (cfr. osservazione 02/FS). Ritiene, invece, conforme il Piano alle Linee Guida del PTPR e alla metodologia generale ivi contenuta e il cui compito, in ogni caso, non era quello di imporre nuovi vincoli. Si rinviando al Dipartimento le questioni riguardanti la coerenza delle procedure adottate durante la fase amministrativa.

COPIA  
NO



Si ritengono generiche e ininfluenti nel merito le argomentazioni facenti parte dell'osservazione dell'Archeoclub Area Ionica (03/EE.VV.), mentre per quanto riguarda le osservazioni e le proposte dell'Associazione Mediterranea per la Natura (04/EE.VV.) è accoglibile esclusivamente l'eccezione sollevata al divieto delle *attività agro-pastorali* di cui si fa cenno nell'art.54 (*contesto 11A - Cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafà*) così come già riferito alla precedente osservazione 01/VT. Si ritengono non congruenti le rimanenti proposte con il carattere di indirizzo che devono avere le norme per componenti ovvero con l'assenza di progettualità che deve mantenere il Piano Paesaggistico.

Delle osservazioni presentate dall'Unione Italiana Cooperative e da "Citta del Sole 81" (05/EE.VV.) si accolgono quelle riguardanti i corsi d'acqua (cfr. osservazione 02/FS) e la componente *seminativi* di cui all'art.31 (per le ragioni espresse in occasione dell'osservazione 01/AT). Per quanto invece riguarda l'osservazione sulle aree boscate, si ritiene di poterla accogliere parzialmente; infatti, così come già effettuato per i Piani di Caltanissetta e Ragusa, anche il Piano dell'Ambito 9 dovrà adeguarsi alle più recenti disposizioni emanate dal Dipartimento Regionale Beni Culturali, con specifico riferimento alla normativa statale di cui al D. L. 227/2001, così come disposto dall'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 40/2004, indicando l'Inventario Forestale Siciliano, adottato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando Forestale Siciliano, quale strumento di riferimento nella determinazione del bene paesaggistico "bosco" di cui all'art. 142 del Decreto sopracitato. Secondo il criterio già introdotto nei Piani approvati in via definitiva, rimane fermo che il Piano Paesaggistico in queste aree definirà livelli di tutela che tengano conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale e con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali). L'apprezzamento valutativo caso per caso viene, quindi, demandato alla Soprintendenza.

Si passa all'osservazione della Società TERNA 06/EE.VV. della quale si respinge, in quanto in contrasto con le leggi e norme di tutela paesaggistica, la richiesta secondo la quale la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico a livello regionale e nazionale non venga mai preclusa dal Piano Paesaggistico, il quale, secondo il ricorrente, si deve limitare a valutare le condizioni di compatibilità per il loro inserimento nei paesaggi tutelati.

Si continua con l'esame delle osservazioni 07/EE.VV. e 07bis/EE.VV. relative all'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina e alle Società Magherita S.R.L. e Conbit S.R.L.. Entrambe vertono sulle attività estrattive ed in particolare sull'art.58 delle NdA che così come formulato precluderebbe la prosecuzione delle attività già autorizzate. Tale eccezione non trova alcun fondamento né con riferimento all'attuale art. 58 né con il suo aggiornamento che occorrerà effettuare per allinearla alle più recenti disposizioni in materia definite in sede di approvazione dei Piani Paesaggistici di Caltanissetta e Ragusa. Rimangono inoltre ancora valide, come contro dedotto dalla Soprintendenza, le esigenze di tutela dell'area in questione, prospiciente lo stretto di Messina e sita a Nord della città, sede di aree soggette a vincolo ZPS e IBA.

Non viene parimente accolta l'istanza della Società Anima Energy S.R.L. (08/EE.VV.) tendente ad espungere dal Piano qualunque riferimento al divieto assoluto per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (parchi eolici) e di rimodulare i livelli di tutela paesaggistica dei crinali montani di cui agli artt. 44, 54 e 56 delle NdA.. L'inidoneità delle aree tutelate paesaggisticamente ad ospitare tali impianti, ancorché definita dal Piano, è ormai sancita a livello regionale (cfr. osservazioni 01/MN e 02/MN), inoltre i crinali dei monti Peloritani, come confermato dalla Soprintendenza, costituiscono singolarità geomorfologiche e geolitologiche nonché punti di assoluta rilevanza dal punto di vista percettivo.

Si passa all'osservazione 09/EE.VV. della Società Stretto di Messina che contesta che il Piano non individui le previsioni progettuali del Ponte sospeso e dei relativi collegamenti. A tale riguardo viene ribadito che il Piano Paesaggistico non ha carattere progettuale né territoriale e fonda le proprie scelte sui valori espressi dai territori per caratteristiche morfologiche, culturali, vegetazionali e dei loro quadri paesaggistici, tenendo anche conto dei fattori antropici già presenti. Pertanto il Piano dà spunto alla nuova progettualità di misurarsi con i limiti e le compatibilità espresse dal Piano stesso. L'osservazione non è quindi accoglibile

A conclusione, il Gruppo istruttorio:

- a) valutati i reclami, le osservazioni e le proposte presentate al Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina adottato su disposizione di cui al D.D.G. n.8470 del 4 dicembre 2009, tutti descritti nel presente verbale e nel verbale, allegato al presente facendone parte integrante, della seduta del 23/11/2016;
- b) constatato, a seguito delle osservazioni presentate, che il Piano adottato, oltre che presentare una certa complessità e difficoltà applicativa, non risulta omogeneo ai criteri generali fin qui adottati per la pianificazione paesaggistica regionale. Le maggiori criticità sono state riscontrate nella cartografia, dove risultano evidenti contrasti tra quanto ivi rappresentato e le prescrizioni normative, e nell'apparato normativo, che riporta, in particolare nel campo della cogenza delle prescrizioni, taluni disallineamenti con i criteri generali che regolano la pianificazione paesaggistica siciliana;
- c) per quanto sopra detto, valutata favorevolmente la rielaborazione effettuata dal Servizio Pianificazione paesaggistica e dalla Soprintendenza di Messina della documentazione cartografica allegata al Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 che individua in maniera univoca le componenti del paesaggio, i beni tutelati, i paesaggi locali, i contesti e i livelli di tutela coerentemente a quanto descritto e previsto nelle Norme di Attuazione;
- d) ritenuto necessario rendere coerente l'apparato normativo del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;

sottopone al voto della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio l'esito favorevole ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Paesaggistico in argomento, apportando le modifiche e le correzioni così come espresse nei verbali e nei precedenti punti c) e d).

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto,

I componenti dell'O.R.P.

(seguono firme)

COPIA  
NON

**ALLEGATO C*****Verbale dell' incontro del 15 aprile 2005 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

L'anno duemilacinque, il giorno quindici del mese di Aprile, alle ore 9,30 nella sede di questa Soprintendenza di Viale Boccetta 38, premesso:

- che con lettera prot. n. 2973 del 15/03/2005 sono stati invitati i Sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito n. 9 come individuati dalle Linee Guida del PTPR per l'avvio della concertazione di cui all'art 144 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio contenuto nel D.lvo n. 42 del 22/01/2004;
- che con lettera prot. n. 3422 del 24/03/'2005 detto incontro, previsto per giorno 8/04/2005 alle ore 10,00 è stato anticipato alle ore 9,30 del medesimo giorno;
- che con lettera prot. n. 4003 del 06/04/2005, a causa della concomitanza con i funerali del Papa e dell'impossibilità a partecipare manifestata da diversi comuni, l'incontro stesso è stato rinviato ad oggi alle ore 9,30;

sono presenti per i Comuni i Sindaci o loro delegati, così come riportato nell'elenco allegato al presente verbale e per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina:

- il Dott. Gianfilippo VILLARI Soprintendente;
- l'Arch. Rocco SCIMONE Direttore del Servizio I°;
- l'Arch. Anna Maria PICCIONE responsabile della Unità Operativa I°;
- l'Arch. Antonio ILACQUA nella qualità di responsabile dei Piani d'Ambito;
- l'Arch. Antonino SPANO GRECO nella qualità di Segretario.

Il Soprintendente Dott. Gianfilippo Villari, dopo avere salutato gli intervenuti, illustra il programma e le strategie territoriali ed il fine della tutela ambientale ponendo l'accento sulla importanza dei momenti di aggregazione tra le Amministrazioni ed i necessari confronti per affrontare le "scommesse" come può essere per esempio lo sviluppo compatibile.

Prende la parola il Direttore del Servizio 1° Arch. R. Scimone il quale illustra le prime iniziative in merito alla redazione del Piano Paesistico Territoriale per la Provincia di Messina invitando gli amministratori presenti alla necessaria collaborazione stante l'urgenza dettata dalle scadenze di legge.

Successivamente l'Arch. A. Ilacqua illustra le Linee Guida del 1999, i relativi sistemi e sottosistemi, attività, infrastrutture, ecc., la relativa valenza normativa, tutela e/o orientamento e relativi obiettivi, in particolare approfondisce: compiti della Soprintendenza; descrizione degli ambiti 8 e 9 e relativi confini; P.O.R. con scadenza 2006; massima disponibilità alla concertazione tra Soprintendenza ed Enti Locali;

Descrive dettagliatamente le fasi di lavoro per la redazione del Piano individuandole in :

- 1° - fase conoscitiva;
- 2° - sintesi interpretativa;
- 3° - scenario strategico;
- 4° - apparato normativo;

Prende quindi la parola l'Arch. A.M. Piccione illustrando quanto previsto dal Nuovo Codice dei Beni Culturali, in particolare l'art. 143 che dispone la redazione per tutto il territorio nazionale dei Piani Paesaggistici, la possibilità, partendo dalla Galasso, di individuare aree in base al pregio ambientale delle stesse individuando anche le eventuali aree da recuperare e, per queste ultime la possibilità di redigere Piani di recupero utilizzando i fondi delle indennità risarcitorie.

COPY  
NC



Rispondendo a domande dei presenti la stessa Arch. Piccione fornisce chiarimenti ed approfondimenti sull'iter delle sanatorie e sulla possibilità di utilizzare le indennità risarcitorie per la redazione dei piani di recupero ambientale.

Il rappresentante della Amministrazione del Comune di Milazzo rammenta le misure di tutela già avviate con progetti esecutivi, come la riqualificazione della "fascia costiera" e la riqualificazione dell'area Castello", accennando ai pregressi rapporti tra la propria Amministrazione e la Soprintendenza.

Su iniziativa del Sindaco di Alì Terme ed a richiesta della maggioranza dei presenti si concorda la metodologia di avvio della prima fase consistente nella acquisizione dei dati che di seguito si riassumono :

- Piani Regolatori Generali vigenti;
- Piani di Sviluppo;
- Censimento beni paesaggistici;
- Scambio di schede e materiale già catalogato;
- Individuazione sul territorio di aree di pregio e di contro detrattori paesaggistici.

Il Sindaco del Comune di Pace del Mela ritiene opportuno, oltre all'acquisizione di informazioni su PRG ecc., coinvolgere conoscitori ed esperti del territorio (ad esempio autori di pubblicazioni), propone incontri per comitati più ristretti ed incontri direttamente sul territorio per gruppi omogenei.

A questo punto l'Architetto Ilacqua espone un riepilogo delle cose già trattate per i rappresentanti arrivati in ritardo.

Il rappresentante del Comune di Gaggi espone il problema del caso di PRG in corso di redazione.

L'Arch. Ilacqua chiarisce che il Piano d'Ambito è sovraordinato ai PRG.

Prendono inoltre la parola altri rappresentanti di amministrazioni comunali presenti, tra cui quelli di Francavilla di Sicilia e di Taormina, che rappresentano la necessità di relazionarsi con i comuni dell'altro versante del fiume Alcantara, della Provincia di Catania.

Alle ore 13,00 circa ha termine la riunione.

Letto confermato e sottoscritto  
(seguono firme)

***Verbale dell'incontro del 24 ottobre 2006 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Nel quadro dell'attività di concertazione relative ai redigendi Piani paesaggistici degli ambiti 8 e 9, oggi 24 Ottobre 2006, nella sede di questa Soprintendenza viene tenuto un incontro istituzionale con l'Azienda Foreste Demaniali, sezione di Messina.

Sono presenti:

Il Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Messina dott. Gianfilippo Villari

Il Dirigente Provinciale dell'Azienda Foreste Demaniali sezione di Messina dott. Carmelo Di Vincenzo

Il Direttore del Servizio II arch. Anna Maria Piccione

Il Dirigente dell'Ufficio legale

Il Responsabile del Piano arch. Antonino Ilacqua

Premesso che da tempo è stato avviato un ottimo rapporto di collaborazione fra i due Enti attraverso una serie di incontri tecnici informali durante i quali:

COPIA  
NO

- sono state esaminate le problematiche generali relative al patrimonio boschivo ricadente nella Provincia;
- sono state messe a disposizione da parte dell'Azienda delle Foreste le cartografie informatizzate in formato DWG relative al patrimonio boschivo demaniale;
- sono stati discussi i molteplici aspetti connessi ai Siti di Importanza Comunitaria presenti ed alle Zone di Protezione Speciale.

Nell'incontro odierno vengono discusse più approfonditamente le strategie di tutela, fruizione e valorizzazione da mettere in atto attraverso lo strumento del Piano Paesaggistico e che certamente, nella sinergia di azione fra i due Enti possono conseguire un'efficacia adeguata alla grande importanza rivestita dal patrimonio naturale, risorsa fondamentale della nostra provincia.

Durante l'incontro vengono esaminate in particolare dal punto di vista scientifico e giuridico, nel quadro degli strumenti e delle iniziative di intervento sul territorio in corso e/o programmati da parte di vari Enti e soggetti, le principali tematiche legate al concetto di ambiente, di paesaggio, di sviluppo sostenibile e vengono ulteriormente chiariti i molteplici aspetti legati al concetto di "naturalità" di un bosco, ribadendo che a tal fine i processi di rinaturalizzazione spontanea presenti praticamente in ogni rimboschimento, in stadi di sviluppo ovviamente diversi a seconda dell'epoca d'impianto, hanno determinato e stanno determinando fenomeni tali da far assumere anche ai boschi nati per intervento antropico spiccati caratteri di naturalità.

Vengono inoltre forniti da parte della Soprintendenza le tavole di Piano relative al patrimonio boschivo con la classificazione delle aree ai sensi dell'art. 142 del Codice e da parte dell'Azienda delle Foreste viene manifestata la disponibilità a produrre una Relazione sugli aspetti di propria competenza, fornendo così un prezioso contributo, che verrà inserito fra gli elaborati di piano.

Al termine dell'incontro viene manifestata la comune volontà di continuare ad operare nella massima sinergia, per l'affinità e la complementarietà dei compiti istituzionali dei due enti, soprattutto in una Provincia in cui ricade la maggior parte del patrimonio boschivo siciliano, e che pertanto si configura come un vero "cuore verde" dell'Isola.

(seguono firme)

***Verbale dell'incontro del 5 febbraio 2007 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2007, alle ore 15,30 e seguenti, nei locali di questa Soprintendenza, viene tenuto un incontro con il comune di Milazzo in merito alla redigenda variante generale del PRG.

Tale incontro è stato richiesto dal Sindaco di Milazzo con nota prot. 11571/46476 del 23.10.06, facendo seguito ai precedenti due incontri svoltisi su iniziativa della Soprintendenza il 15.4.05 ed il 14.6.06 e si inserisce anch'esso nell'ambito della concertazione inerente la pianificazione paesaggistica in oggetto.

Durante l'incontro vengono esposti e discussi in termini generali gli obiettivi e i contenuti analitici e propositivi del Piano paesaggistico dell'Ambito 9, con particolare riferimento all'area di Milazzo e della variante generale al PRG..

Fermo restando che entrambi gli strumenti stanno percorrendo il loro iter e non hanno quindi ancora cogenza di norma, tuttavia vengono discussi e condivisi gli aspetti generali di valorizzazione, tutela e sviluppo compatibile, visti come condizione essenziale alla base di qualunque atto pianificatorio oggi concepibile.

In particolare viene illustrato da parte della Soprintendenza il quadro delle analisi svolte che hanno portato tra l'altro all'individuazione dei "Paesaggi Locali", e nella fattispecie quello della Pianura

COP. NC

tirrenica, che nell'insieme riveste un altissimo valore storico-paesaggistico e che trova nel promontorio del Tindari e nella parte nord della penisola di Milazzo i luoghi di maggior pregnanza ed importanza. In particolare viene individuata dal Piano paesaggistico come parte nord della penisola quella tra la via Colombo e il capo, di fatto coincidente con l'area sottoposta a vincolo ex L. 1497/39.

Viene esposta da parte della Soprintendenza la valutazione paesistica dell'area del Capo, individuando sostanzialmente per tale zona un mantenimento dei valori di antropizzazione attuale e demandando al PRG l'individuazione di dettaglio della trama urbana insediative e viaria, che risulta ormai storicamente consolidata. Sarebbe auspicabile che eventuali nuovi interventi - comunque molto leggeri - fossero previsti solo nei luoghi tradizionalmente a ciò destinati, mentre la gran parte dovrebbe essere mantenuta nell'attuale delicato equilibrio antropico-naturale senza ulteriori espansioni edilizie trattandosi di un area che costituisce un patrimonio della massima importanza per i valori posseduti, da ogni punto di vista, sia naturale (vedasi la presenza del SIC), che storico, architettonico e paesaggistico.

Sarebbe opportuno, quindi, anche a prescindere dell'esito dell'iter approvativo del Piano paesaggistico, uno studio approfondito dell'area e delle ripercussioni su un contesto più ampio delle scelte che verranno fatte, anche eventualmente individuando brani di tessuto storico aventi le caratteristiche di :zona A, con la collaborazione che la Soprintendenza non mancherà di fornire per tale finalità, ove ritenuto necessario.

Viene evidenziato che il Piano paesistico interessa tutta la provincia; in particolare il Paesaggio locale della Piana di Milazzo si estende da Tindari a Spadafora e comprende i primi versanti collinari.

Com'è ampiamente noto, storicamente tale paesaggio vede una zona tra le migliori e le più ambite proprio nella riviera di levante, oggi sede di insediamenti industriali che configgono fortemente con i valori paesaggistici e le valenze che i luoghi, nonostante ciò, ancora possiedono per morfologia e storia e rispetto a cui soprattutto alcuni impianti industriali attualmente esistenti si configurano come elementi di disturbo paesistico tra l'altro lesivi di potenzialità economiche non indifferenti.

(seguono firme)

***Verbale dell'incontro del 3 settembre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno tre settembre duemilaotto, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è svolto l'incontro di concertazione ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 9 della provincia di Messina convocato con nota prot.n. 77634 del 5.08.08.

Sono presenti:

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina

- Arch. Anna Piccione - Dirigente responsabile del Servizio Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici e urbanistici
- Arch. Nino Ilacqua - Responsabile U.O. Piani Paesaggistici

Per l'Assessorato BB.CC.AA.

- Dott.ssa Daniela Mazzarella - Dirigente Responsabile del Servizio Tutela ed Acquisizioni
- Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa VII - Ufficio del Piano Territoriale Paesaggistico

Per i Comuni ed Enti interessati:



- Ali Terme - Lorenzo Grasso – Sindaco - Mariarita Muzio - Assessore Territorio e Ambiente
- Castelmola - Antonietta Cundari - Sindaco
- Forza d'Agrò - Sebastiano Stracuzzi - Dirigente Ufficio Tecnico
- Gallodoro - Domenico Lo Monaco - Sindaco - Maria Stracuzzi - Vice Sindaco
- Giardini Naxos - Giuseppe Cacciola - Assessore Urbanistica - Danilo Bevacqua - Consigliere comunale
- Itala - Salvatore Cacciola - Vice Sindaco
- Letojanni - Pietro Bonsignore - Dirigente tecnico
- Lirina - Francesco Cannavò - Vice Sindaco - Cateno Garigali - Responsabile Ufficio tecnico
- Mandanici - Matteo Scoglio - Sindaco
- Roccaffiorita Giuseppe Bartolotta - Sindaco
- Santa Teresa di Riva - Carmelo Sturiale - Assessore LL.PP.
- Savoca - Antonietta Cundari - con delega del Sindaco
- Scaletta Zanclea - Giuseppe Terrizzi - Assessore Urbanistica e LL.PP.
- Taormina - Lucia Calandruccio - Dirigente Ufficio tecnico
- Provincia Regionale di Messina - Francesco Alibrandi - Responsabile 6° Dip. II U.D - Francesco Banannella- Responsabile SIRT

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei comuni di:

Messina – Ali – Antillo - Casalvecchio Siculo – Fiumedinisi - Furci Siculo - Mongiuffi Melia - Nizza di Sicilia – Pagliata – Roccalumera.

L'incontro viene introdotto dalla Dott.ssa Mazzarella, la quale riferisce sull'iter del Piano paesaggistico, in particolare soffermandosi sull'esito favorevole espresso dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nell'esame del medesimo Piano avvenuto nella seduta del 14/05/2008. Illustra inoltre le procedure previste dal D.Lgs. 42/04, in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 62/08, laddove all'art.144 prevede che preventivamente alla approvazione definitiva del Piano vengano espletate le necessarie concertazioni istituzionali con gli Enti coinvolti nella gestione del territorio.

Tale attività partecipativa proseguirà con l'adozione del PTP, attraverso la sua pubblicazione agli Albi comunali interessati, che consentirà a tutti gli Enti pubblici e ai privati di fornire osservazioni, opposizioni, suggerimenti ed altro.

Interviene quindi il dott. Buffa, il quale illustra i caratteri, le metodologie ed i criteri del Piano. Ricorda preliminarmente il valore del PTP, che dalle ultime previsioni normative di livello nazionale, assume un ruolo preminente su tutta la pianificazione territoriale. Descrive quindi le fasi di formazione del Piano particolarmente indirizzate all'individuazione dei valori culturali del paesaggio.

I funzionari della Soprintendenza riaffermano l'enorme valore culturale ed organizzativo a livello territoriale del PTP, affrontando quindi alcuni temi specifici del Piano che hanno indirizzato verso talune scelte la redazione dello stesso P.T.P.

Dal successivo dibattito emerge l'interesse generale nei confronti di tale strumento, del quale viene consegnata a ciascun Comune copia su supporto digitale di tutti i suoi elaborati comprese le Norme di Attuazione.

Pertanto si decide che le valutazioni al P.T.P. verranno proposte in una successiva e conclusiva riunione da effettuarsi in data 30 settembre c.a.

Alle ore 12,30 la riunione viene sciolta.

(seguono firme)

COPIA  
NO

***Verbale dell'incontro del 5 settembre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno cinque settembre duemilaotto, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è svolto l'incontro di concertazione ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 9 della provincia di Messina convocato con nota prot.n. 77643 del 5.08.08

Sono presenti:

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina

- Arch. Anna Piccione - Dirigente responsabile del Servizio Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici e urbanistici
- Arch. Nino Ilacqua - Responsabile U.O. Piani Paesaggistici

Per l'Assessorato BB.CC.AA.

- Dott.ssa Daniela Mazzearella - Dirigente Responsabile del Servizio Tutela ed Acquisizioni
- Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa VII - Ufficio del Piano Territoriale Paesaggistico.

Per i Comuni ed Enti interessati:

- Barcellona P.G. - Giuseppe Alletta - Assessore- Mazzeo Orazio - Dirigente Ufficio Tecnico
- Castoreale- Domenico Munafò - Assessore AA.GG. - Giuseppe Mandanici - Consigliere Comunale
- Furnari- Salvatore Lopes - Sindaco
- Monforte San Giorgio- Angelo Midili - Collaboratore amministrativo
- Pace del Mela- Rosalia Romano - Vice Sindaco
- Rodi Milici- Filippo Torre - Sindaco
- San Filippo del Mela
- San Pier Niceto- Francesco Maio - Responsabile Ufficio Tecnico
- Santa Lucia del Mela- Francesco Sclepisi - Consigliere comunale
- Saponara- Nicola Venuto - Sindaco
- Spadafora- Giovanni Giaimis - Sindaco- Salvatore Cuffaro - Responsabile Ufficio tecnico
- Terme Vigliatore- Maria Alesci - Assessore- Patrizia Santangelo - Ufficio tecnico- Maria Bucca - Assessore- Antonino Gentile - Consigliere
- Valdina- Pasquale Rizzo - Responsabile Area tecnica
- Venetico- Salvatore Giordano - Assessore BB.CC. - Antonino Tringali - Ufficio Tecnico

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei comuni di:

Condò – Falcone – Gualtieri Sicaminò - Mazzarra Sant'Andrea – Meri – Milazzo – Oliveti – Roccavaldina – Rometta – Torregrotta - Villafranca Tirrena.

L'incontro viene introdotto dalla Dott.ssa Mazzearella, la quale riferisce sull'iter del Piano paesaggistico, in particolare soffermandosi sull'esito favorevole espresso dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nell'esame del medesimo Piano avvenuto nella seduta del 14/05/2008. Illustra inoltre le procedure previste dal D.Lgs. 42/04, in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 62/08, laddove all'art.144 prevede che preventivamente alla approvazione definitiva del Piano vengano espletate le necessarie concertazioni istituzionali con gli Enti coinvolti con la gestione del territorio.

COPY  
NC

Tale attività partecipativa proseguirà con l'adozione del Piano, attraverso la sua pubblicazione agli Albi comunali interessati, che consentirà a tutti gli Enti pubblici e ai privati di fornire osservazioni, opposizioni, suggerimenti ed altro.

Interviene quindi il dott. Buffa, il quale illustra i caratteri, le metodologie ed i criteri del Piano. Ricorda preliminarmente il valore del PTP, che dalle ultime previsioni normative di livello nazionale, assume un ruolo preminente su tutta la pianificazione territoriale. Descrive quindi le fasi di formazione del Piano particolarmente indirizzate all'individuazione dei valori culturali del paesaggio.

I funzionari della Soprintendenza riaffermano l'enorme valore culturale ed organizzativo a livello territoriale del PTP, affrontando quindi alcuni temi specifici del Piano che hanno indirizzato verso talune scelte la redazione dello stesso P.T.P.

Dal successivo dibattito emerge l'interesse generale nei confronti di tale strumento, del quale viene consegnata a ciascun Comune copia su supporto digitale di tutti i suoi elaborati comprese le Norme di Attuazione.

Pertanto si decide che le valutazioni al P.T.P. verranno proposte in una successiva e conclusiva riunione da effettuarsi in data 30 settembre c.a.

Alle ore 12,30 la riunione viene sciolta.

(seguono firme)

***Verbale dell'incontro dell'8 settembre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno otto settembre duemilaotto, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è svolto l'incontro di concertazione ai sensi dell'art.144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 9 della provincia di Messina convocato con nota prot.n. 77644 del 5.08.08.

Sono presenti:

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina

- Arch. Anna Piccione - Dirigente responsabile del Servizio Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici e urbanistici
- Arch. Nino Ilacqua - Responsabile U.O. Piani Paesaggistici

Per l'Assessorato BB.CC.AA.

- Dott.ssa Daniela Mazzearella - Dirigente Responsabile del Servizio Tutela ed Acquisizioni
- Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa VII - Ufficio del Piano Territoriale Paesaggistico

Per i Comuni ed Enti interessati:

- Basico - Filippo Gullo - Sindaco
- Brolo - Carmela Anfuso - Responsabile Serv. IV
- Casalvecchio Siculo - Stefano Alidò - Ufficio Tecnico
- Condò - Antonino Famà - Responsabile Ufficio tecnico
- Ficarra- Marcello Fallo - Assessore Urbanistica
- Fondachelli Fantina- Carmelo Citraro - Vice Sindaco
- Francavilla di Sicilia- Armando Beltiore - vice Sindaco- Antonio Spitaleri - Ufficio Tecnico
- Furci Siculo- Francesco Foti - Assessore Ambiente
- Gaggi- Carlo Paglierani - responsabile Area Tecnica

COP. 12



- Gioiosa Marea - Ignazio Spanò - Sindaco- Andrea Marcel Pidalà - Consulente Urbanistica
- Graniti- Marcello D'Amore - Sindaco
- Librizzi- Renato Ciloni - Sindaco
- Meri- Antonino Bucca - Vice Sindaco- Giuseppe Mazza - Ufficio Tecnico
- Montagnareale- Anna Sidoti - Sindaco
- Montalbano Elicona- Enzo Ruggeri - delegato dal Sindaco
- Pagliara- Sami Di Bella - Sindaco
- Piraino- Nunzio Catrini - Responsabile Area Tecnica
- San Piero Patti- Ornella Trovato - Sindaco
- Sant'Angelo di Brolo - Francesco Saporito - Assessore LL.PP.
- Tripi - Enzo Aveni – Assessore - Fortunato Lipari - Capo settore Territorio Territorio

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei comuni di:

Motta Calastra - Novara di Sicilia - Patti

L'incontro viene introdotto dalla Dott.ssa Mazzarella, la quale riferisce sull'iter del Piano paesaggistico, in particolare soffermandosi sull'esito favorevole espresso dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nell'esame del medesimo Piano avvenuto nella seduta del 14/05/2008. Illustra inoltre le procedure previste dal D.Lgs. 42/04, in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 62/08, laddove all'art.144 prevede che preventivamente alla approvazione definitiva del Piano vengano espletate le necessarie concertazioni istituzionali con gli Enti coinvolti nella gestione del territorio.

Tale attività partecipativa proseguirà con l'adozione del Piano, attraverso la sua pubblicazione agli Albi comunali interessati, che consentirà a tutti gli Enti pubblici e ai privati di fornire osservazioni, opposizioni, suggerimenti ed altro.

Interviene quindi il dott. Buffa, il quale illustra i caratteri, le metodologie ed i criteri del Piano. Ricorda preliminarmente il valore del PTP, che dalle ultime previsioni normative di livello nazionale, assume un ruolo preminente su tutta la pianificazione territoriale. Descrive quindi le fasi di formazione del Piano particolarmente indirizzate all'individuazione dei valori culturali del paesaggio.

I funzionari della Soprintendenza riaffermano l'enorme valore culturale ed organizzativo a livello territoriale del PTP, affrontando quindi alcuni temi specifici del Piano che hanno indirizzato verso talune scelte la redazione dello stesso P.T.P.

Dal successivo dibattito emerge l'interesse generale nei confronti di tale strumento, del quale viene consegnata a ciascun Comune copia su supporto digitale di tutti i suoi elaborati comprese le Norme di Attuazione.

Pertanto si decide che le valutazioni al P.T.P. verranno proposte in una successiva e conclusiva riunione da effettuarsi in data 30 settembre c.a.

Alle ore 12,30 la riunione viene sciolta.

(seguono firme)

***Verbale dell'incontro del 30 settembre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno trenta settembre duemilaotto, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è svolto l'incontro di concertazione ai sensi dell'art.144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sul Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 9 della provincia di Messina convocato con nota prot.n. 77644 del 5.08.08.

Sono presenti:

Per la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina

- Arch. Anna Piccione - Dirigente responsabile del Servizio Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici e urbanistici;
- Arch. Nino Ilacqua - Responsabile U.O. Piani Paesaggistici.

Per l'Assessorato BB.CC.AA.

- Dott.ssa Daniela Mazzearella - Dirigente Responsabile del Servizio Tutela ed Acquisizioni
- Dott. Michele Buffa - Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa VII - Ufficio del Piano Territoriale Paesaggistico

Per i Comuni ed Enti interessati:

- Messina- Giuseppe Corvaia - Assessore Urbanistica- Manlio Minatoli - Capo dipartimento Pianificazione Urbanistica
- Castelnola- Luciano Spadaio - Assessore al Commercio e all'Ambiente - Alfio Elia Mandri - Ufficio Tecnico
- Fondachelli Fantina- Carmelo Citraro - Vice Sindaco
- Furci Siculo- Francesco Foti - Assessore Ambiente
- Gaggi- Carlo Paglierani - responsabile Area Tecnica
- Gallodoro- Sebastiano La Maestra - Responsabile Ufficio Tecnico
- Gioiosa Marea- Andrea Marcel Pidalà - Consulente Urbanistica
- Letojanni- Pietro Monsignore - Responsabile Ufficio Tecnico
- Librizzi- Renato Ciloni - Sindaco
- Milazzo- Antonino Francesco Cusumano - Vice Sindaco e Assessore Urb. - Tommaso La Malfa - Responsabile Ufficio Tecnico
- Monrabbano Elicona- Andrea Marcel Pidalà - Consulente Urbanistica
- Rodi Milici- Filippo Torre - Sindaco
- Santa Lucia del Mela- Antonino Campo » Sindaco - Francesco Schepisi - Consigliere
- Terme Vigliatore- Maria Alesci - Assessore BB.CC. - Patrizia Santangelo - Ufficio Tecnico
- Venemico- Salvatore Giordano - Assessore BB.CC. - Antonino Tringali - Ufficio Tecnico
- Provincia Regionale di Messina - Francesco Alibrandi ~ Responsabile 6° Dip II U D - Francesco Banannella- Responsabile SIRT

Risultano non presenti, benché invitati, i rappresentanti dei comuni di:

Ali - Ali Terme - Antillo - Barcellona P.G. - Basicò, - Brolo - Casalvecchio Siculo - Castoreale - Condìro - Falcone - Ficarra - Fiumedinisi - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Furnari - Giardini Naxos - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Itala - Limina - Maudanici - Mazzara Sant'Andrea - Meri - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Montagnareale - Motta Calastra - Nizza di Sicilia - Novara di Sicilia - Oliveti - Pace del Mela - Pagliata - Patti - Piraino - Roccafiorita - Roccalumera - Roccavaldina - Rometta - San Filippo del Mela - San Pier Niceto - San Piero Patti - Santa Teresa di Riva - Sant'Alessio Siculo - Sant'Angelo di Brolo - Saponara - Savoca - Scaletta Zanclea - Spadafora - Taormina - Torregrotta - Tripi - Valdina - Villafranca Tirrena.

L'incontro viene aperto dalla Dott.ssa Mazzearella, la quale chiede ai rappresentanti dei Comuni e della Provincia di manifestare le proprie osservazioni, annotazioni ed integrazioni al PTP, i cui contenuti peculiari sono stati consegnati o inviati a tutti i partecipanti a seguito degli incontri precedenti.

COPIA  
NO

Durante l'incontro vengono esplicitate da parte degli intervenuti annotazioni ed osservazioni al PTP, formulate, tra l'altro, attraverso note ufficiali che vengono acquisite agli atti ed in copia consegnate ai rappresentanti della competente Soprintendenza di Messina.

Tali osservazioni ineriscono sostanzialmente a due particolari aspetti:

- quello avente lo scopo di integrare, nel processo costruttivo del Piano, le indicazioni su base locale di beni, infrastrutture e rilevanze territoriali o non correttamente ubicate, ovvero del tutto mancanti. Su tale riguardo si esprimono, in particolare, i comuni di: Gioiosa Marea con nota del 30.09.08, Furci Siculo, Graniti con nota del 29.09.08, Terme Vigliatore, Tripi con nota prot. 6459 del 29.09.08, Montalbano Elicona con nota prot. 8776 del 30.09.08.
- quello evidenziante la necessità che il PTP non disattenda le previsioni che gli strumenti urbanistici e di programmazione indicano per l'utilizzo del territorio. A tale riguardo, in particolare, fanno riferimento il Comune di Messina con nota prot. 136/ACU del 29.09.08 e la Provincia Regionale di Messina con nota prot. 29575 del 29.09.08.

Dopo ampio dibattito, vista la particolarità di talune questioni, i partecipanti alla riunione ritengono di avviare le successive fasi della concertazione con incontri specifici che tengano conto delle singole problematiche a livello comunale o comprensoriale. Per tali incontri, che si terranno presso la sede della Soprintendenza di Messina alla presenza dei suoi funzionari incaricati e dei comuni interessati, viene dato mandato alla medesima Soprintendenza di definire un adeguato calendario in un ragionevole arco di tempo.

Alle ore 12,00 la riunione viene sciolta.

(seguono firme)

***Verbale dell' incontro del 30 ottobre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno 30 di Ottobre 2008, nella sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina sita in Viale Bocchetta 38, alle ore 9,45 e seguenti, sono presenti:

arch. Anna Maria Piccione, Direttore del servizio II;  
arch. Antonino Ilacqua, responsabile del piano;  
arch. Manlio Minutoli, Dirigente Dipartimentom Pianificazione Urbanistica del Comune di Messina;  
arch. Santi Dovaro, Funzionario programmi complessi del Comune di Messina;  
assessore Politiche del Territorio avv. G. Corvaja del Comune di Messina;  
ing. Giovanni Caminiti, Dirigente Ufficio Programmi Complessi del Comune di Messina;  
arch. Benedetto la Macchia, rappresentante del gruppo di progettazione su incarico dell'amministrazione comunale.

L'incontro odierno fa seguito a quelli tenuti in Assessorato Regionale BB.AA.CC. e mira all'approfondimento delle tematiche poste all'attenzione da parte del Comune di Messina in fase di concertazione.

Prende la parola l'assessore Corvaja che esprime apprezzamento per il nuovo strumento proposto dalla Soprintendenza e rappresenta comunque la necessità che il Piano paesaggistico faccia salvi gli interventi in itinere di particolare rilevanza, lascia poi la parola ai tecnici presenti per la discussione dei singoli punti.

Vengono analizzati e discussi ampiamente i punti attenzionati dal Comune:

*Punto 1. Art.13 delle Norme di Piano.*



La modifica al secondo comma dell' art.13 che il Comune propone può essere condivisa in quanto rientra nell'ottica del Piano e in quanto stabilito in fase di esame da parte dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio che ha proposto lo spostamento delle norme più dettagliate e maggiormente cogenti della parte generale dall'apparato normativo alla parte specifica sui singoli Paesaggi Locali e/o Contesti Paesaggistici (titolo III). Tra l'altro, proprio in quest'ottica, nel contiguo Piano Paesaggistico dell'ambito 8 tale comma è stato cassato.

*Punto 2. Ampliamento Aree di Recupero Mortelle Tono*

La proposta del Comune di ampliamento di tale area oltre il limite dei 300 metri e fino alla SS113 rientra pienamente nell'impianto del Piano e può essere condivisa in quanto meglio rispondente alla reale situazione del Contesto paesaggistico.

*Punto 3. Piano Regolatore del Porto*

Tale piano è in fase di istruttoria da parte degli Uffici della Soprintendenza.

*Punto 4. Art.27 ultimo capoverso.*

La proposta di aggiungere "limitatamente ai confini" tra "(SIC)" e "riportati", può essere condivisa in quanto non modifica il significato dell'articolo ma contribuisce a una maggiore chiarezza delle previsioni contenute nelle norme stesse.

*Punto 5. Intellegibilità delle cartografie in riferimento alla scala di rappresentazione.*

La Soprintendenza consegnerà per le vie brevi la Banca Dati in formato digitale georeferenziato (Arcview), con i relativi shape files.

*Punto 6. Norme transitorie.*

Si condivide la necessità di specificare nell'apparato normativo che sono fatti salvi i pareri Soprintendenziali già espressi sugli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e sugli interventi.

*Punto 7. Articolo 44 paesaggio 1E.*

Si condivide la proposta della soppressione delle parole "ivi compresa l'area a monte della contrada ..... "in quanto già interessata dalla fascia di rispetto dei laghi e del cimitero.

*Punto 8. Articolo 44 paesaggio 1A.*

Si condivide la proposta di meglio articolare l'articolo, sostituendo le parole "non devono essere..." e ".....due elevazioni fuori terra" con le parole "devono rispettare l'orografia naturale del terreno, mantenendo inalterate le altimetrie originarie dei luoghi, fermi restando i livellamenti strettamente necessari per il posizionamento dei manufatti", al fine di rendere la norma più coerente caso per caso con il contesto paesaggistico interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

(seguono firme)

***Verbale dell' incontro del 6 novembre 2008 di concertazione ai sensi dell'art. 144 del d.lg. 42/04 e s.m.i. sul Piano Paesaggistico dell'Ambito 9***

Il giorno 6 del mese di novembre 2008, nella sede della Soprintendenza di Messina alle ore 12.00 e seguenti sono presenti:

- arch. Anna Maria Piccione, Direttore del Servizio II Beni Paesistici, Urbanistici, Naturali e Naturalistici della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- arch. Antonino Ilacqua responsabile tecnico e coordinatore del Piano Paesaggistico;
- dott. Franco Alibrandi, Dirigente VI Dipartimento della Provincia regionale di Messina;

- dott. Franco Romannella, funzionario della Provincia regionale di Messina;
- dott. Antonio Liga, progettista del Piano Territoriale Provinciale.

L'incontro odierno si inserisce nella fase di concertazione con gli Enti e fa seguito agli incontri tenuti in Assessorato Regionale BB.CC.AA. E P.I. nella sede istituzionale di Palermo.

La Provincia Regionale di Messina ha redatto ed ha in fase di avanzata definizione l'adozione del Piano Territoriale Provinciale e art. 12 L. 9/86 che si articola in Quadro conoscitivo, Quadro propositivo e Quadro genitivo. Vengono trattati e ampiamente discussi i contenuti e i rapporti reciproci dei due strumenti e si sono concordati i seguenti punti:

*1 .Banca dati.*

Le banche dati che fanno da supporto ad entrambi gli strumenti, contenendo le informazioni territoriali relative alle invarianti, presentano già un alto grado di coincidenza, anche frutto di contatti e degli scambi pregressi fra le due amministrazioni; si condivide l'esigenza di ampliare ulteriormente tale coerenza al fine di addivenire in seguito alla fusione delle informazioni territoriali e alla formazione di un'unica Banca Dati Georiferiti. Si stabiliscono in seguito le modalità operative più idonee al raggiungimento di tale obiettivo. Nelle more, verranno scambiati per le vie brevi gli shape files.

2. Viene ribadita e condivisa reciprocamente l'importanza riconosciuta dai due Piani alle risorse naturali della Provincia di Messina, che nel piano provinciale viene sintetizzata nella visione di "Messina Provincia dei Parchi". Similmente sul Piano Paesaggistico, dalle analisi svolte e dalle considerazioni a livello nazionale e regionale, è risultato che il territorio siciliano è fra i meno verdi italiani e che al suo interno la provincia di Messina è quella con il maggior numero di aree boscate. Ne consegue, in questo ambito, la grande importanza che essi rivestono.

*3.Rapporti aree interne/costiere.*

Il Piano della provincia individua una strategia, delineata in azioni ed indirizzi, che ha come scopo quello di recuperare le aree interne e valorizzare il patrimonio storico insediativo dei centri urbani interni e nel contempo decongestionare e riqualificare le aree costiere; lo stesso indirizzo è contenuto nel Piano Paesaggistico.

*4.Aree industriali.*

Si condivide la necessità di riconvertire le aree industriali del Mela attraverso un programma di dismissione delle industrie pesanti.

*5.Viabilità e trasporti.*

Si concorda con la necessità di sostenere il potenziamento, l'ammodernamento e miglioramento della rete viaria di competenza provinciale in quanto risorsa imprescindibile del territorio e delle comunità insediate; lo stesso si ribadisce per le infrastrutture dei trasporti multinodali (portualità, aeroportualità, ferrovie).

Si concorda con la necessità di valorizzare tale patrimonio tutelato e anche i valori storici in esso presenti (ferroviari storici, porti storici, ecc.).

Relativamente a questo punto la Provincia sottolinea che è in fase di avanzata progettazione preliminare lo scalo aeroportuale che interesserà i territori di Milazzo e Barcellona con l'attraversamento del torrente Mela. Tale opera è di importanza strategica per la Provincia e pertanto si richiede che la normativa del Piano Paesaggistico sia verificata e prenda in considerazione la realizzabilità di tale opera il cui progetto verrà presentato a breve in conferenza di servizi. La Soprintendente evidenzia che, concordemente alle strategie e ai contenuti dei due Piani trattati in questa sede, l'opera si inserisce in un paesaggio locale di grande qualità e interesse, quello della

piana costiera tirrenica che può trovare una maggiore sostenibilità in una visione strategica di insieme che preveda la riconversione delle aree industriali.

Per quanto riguarda la viabilità stradale, la Provincia ribadisce che è stato finanziato un "Piano di intervento di ammodernamento e di potenziamento della viabilità" da parte del ministero dei trasporti, per il quale la Provincia ha predisposto i progetti preliminari al fine dell'emissione dei decreti di finanziamento. La Soprintendenza evidenzia la necessità che tali progetti siano redatti nel rispetto dei valori paesaggistici dei territori interessati.

Letto confermato e sottoscritto.

(seguono firme)

COPIA  
NOTA

## **PIANO PAESAGGISTICO DELL'AMBITO 9 RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MESSINA**

### **NORME DI ATTUAZIONE**

#### **PREMESSA**

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

COPIA  
NON



## TITOLO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1

##### *Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico*

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina "Area della catena settentrionale – Monti Peloritani" interessa il territorio dei comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccaflorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida.

COPIA  
NOI

Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle LL.GG., orientate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

## **Art. 2**

### *Principali strategie del Piano Paesaggistico*

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano riconosce la necessità di porre in essere politiche di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio regionale e interessanti

Copia  
Non

diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in particolare, a:

- a) conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo, ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano

coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice e alla conseguente definizione delle azioni più opportune e condivise.

Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché piani, programmi e progetti di sviluppo economico e programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di programma, etc.).

### Art. 3

#### *Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico*

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- a) analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- b) assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- c) definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del paesaggio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, anche attraverso il recupero dei paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

COPIA  
NON



**Art. 4***Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti*

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

**1. sistema naturale**

1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica
- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari
- versanti
- fondivalle
- pianure
- morfologie carsiche

– coste

– grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

– suoli

Componente idrologica

– corsi d'acqua

– laghi

– acquiferi

– falde idriche

– sorgenti termali e non

– pozzi

Componente paleontologica

– depositi fossiliferi di vertebrati

– depositi fossiliferi di invertebrati

– depositi fossiliferi di vegetali.

COPIA  
NO

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*
- formazioni a prevalenza di *Querce caducifoglie mesofile*
- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*
- formazioni a prevalenza di *Querce caducifoglie termofile*
- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*
- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*
- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti
- arbusteti spinosi alto-montani

vegetazione di gariga e praterie

- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile
- formazioni pioniere delle colate laviche dell'Etna

vegetazione rupestre

- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche

vegetazione dei corsi d'acqua

- formazioni alveo-ripariali

vegetazione lacustre e palustre

- formazioni igro-idrofitiche dei laghi

vegetazione delle lagune salmastre

- formazioni sommerse ed emerse dal bordo

vegetazione costiera

- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose

vegetazione infestante e sinantropica

- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate

formazioni forestali artificiali

- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste
- b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
  - siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
  - siti comprendenti habitat d'acqua dolce
  - siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
  - siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
  - siti comprendenti habitat di torbiera
  - siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
  - siti comprendenti habitat di foresta.

## 2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

COPIA  
NO

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti
- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità

componenti storico culturali

- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

## **Art. 5**

### *Articolazione in Paesaggi Locali*

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Copia  
NO



Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

- Paesaggio locale 01 - Stretto di Messina
- Paesaggio locale 02 – Valle del Nisi e Monte Scuderi
- Paesaggio locale 03 - Grandi valli: Pagliara, Savoca ed Agrò
- Paesaggio locale 04 - Taormina
- Paesaggio locale 05 - Valle dell'Alcantara
- Paesaggio locale 06 – Valle del Timeto e Capo Calavà
- Paesaggio locale 07 – Media e alta valle del Novara e dell'Elicona
- Paesaggio locale 08 - Media e alta valle del Patri
- Paesaggio locale 09 - Media e alta valle del Gualtieri e del Mela
- Paesaggio locale 10 - Media e alta valle del Niceto
- Paesaggio locale 11 - Rametta e Bauso
- Paesaggio locale 12 - Pianura e penisola di Capo Milazzo
- Paesaggio locale 13 – Capo Rasocolmo

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

## Art. 6

### *Efficacia del Piano Paesaggistico*

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

- Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici e territoriali, i regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli

COPIA  
NOI

atti aventi carattere di programmazione sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all'art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure e alle applicazioni di cui all'art. 146 del Codice, comprese le disposizioni di cui al decreto Assessoriale ai Beni Culturali n. 9280 del 28.07.2006 e alla relativa circolare n. 12 del 20.04.2007, concernente gli interventi e/o le opere a carattere areale per le quali è richiesta la relazione paesaggistica in attuazione del comma 3 del medesimo art. 146.

In queste aree la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

- Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

## **Art. 7**

### *Sistema informativo e valutativo*

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

COPIA  
NOTA

- a) raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- b) assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- c) consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- d) favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 2 e 3, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

## **Art. 8**

### *Elementi del Piano Paesaggistico*

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

- a) Relazione generale.
- b) Relazioni tematiche:
  - geologia e geomorfologia;
  - archeologia;
  - beni isolati, centri e nuclei storici;
  - beni paesaggistici di Piano;
  - etnoantropologia.
- c) Relazione vegetazione, biotopi e zoocenosi.
- d) Relazione sull'avifauna.
- e) Studio sugli aspetti botanici
  - 1. siti di particolare interesse botanico;

## 2. consistenza e tipologia del patrimonio boschivo.

### f) cartografia:

#### Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:60.000)

1. Morfologia di base
2. Morfologia di sintesi
- 2.b Erodibilità
3. Geologia
4. Climatologia
- 5.a Paesaggio vegetale
- 5.b Carta delle aree boscate
- 6.a Distribuzione dell'ornitofauna
- 6.b Distribuzione dell'ornitofauna (Specie protette)
7. Idrologia

#### Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:60.000)

9. Crescita urbana
10. Tipologia dell'insediamento
11. Morfologia dell'insediamento
12. Morfologia e Insediamento
13. Infrastrutture e attività produttive
14. Strumenti urbanistici: previsione di trasformabilità territoriale
15. Intervisibilità costiera
16. Visibilità dalle strade principali
17. Visibilità da punti panoramici
18. Vincoli Territoriali
19. Patrimonio naturale protetto
20. Densità dell'insediamento
21. Demografia

#### Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:25.000)

8. Sistema storico-culturale (sezioni 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)

#### Sintesi interpretative (Scala 1:60.000)

22. Paesaggi locali
23. Relazione Percettive
24. Relazione tra Fattori
25. Valori e criticità

COP  
NO



Tavole di piano (scala 1:25.000)

26. Carta delle componenti del paesaggio (sezioni 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8)

27. Carta dei beni paesaggistici (sezioni 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8)

28. Carta dei regimi normativi (sezioni 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8).

g) norme di attuazione

h) allegati

- schede dei biotopi

- schede dei paesaggi locali: beni isolati;

- schede dei paesaggi locali: centri e nuclei storici.

## **Art. 9**

### *Approvazione del Piano Paesaggistico*

#### *a) adozione del Piano Paesaggistico*

Sentito l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

#### *b) approvazione del Piano Paesaggistico*

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

COPIA  
NOI

## TITOLO II

### NORME PER COMPONENTI

#### Art. 10

##### *Applicazione*

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

#### CAPO I

##### **Sistema naturale - Sottosistema abiotico**

#### Art. 11

##### *Geologia, geomorfologia e idrologia*

##### A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli

COPIA  
NOTA

indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

#### B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

##### *a) Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.*

Sono oggetto di attenzione e di tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;

COPIA  
NO

- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;
- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nelle relative tavole del Piano. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

*b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.*

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate,



alvei meandriiformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

Copia  
Non

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

*c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi*

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e

Copia  
NO

piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripерmeabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopraccitato e ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

COP1  
NO

Nelle aree di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua e di 300 m dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

*d) Componente paleontologica*

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

COPIA  
NON



**CAPO II****Sistema naturale - Sottosistema biotico****Art. 12***Paesaggio vegetale naturale e seminaturale***A) Indirizzi generali**

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n.227 e s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i., in cui la Carta forestale regionale è rappresentata anche con riferimento agli aspetti definiti dall'art. 2 del D.lgs 227/2001.

Sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale e dalle successive modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.

Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

COPIA  
NON

a) *per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:*

- a) interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- b) interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- c) interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- d) interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) *per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) *per la vegetazione dei corsi d'acqua:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) *per i boschi artificiali:*

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;

COP1  
NO

- interesse ai fini della conservazione del suolo;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

#### B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;

COP1  
NO

- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;
- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle

Copia  
NC

attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agrosilvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;

- d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per

Copia  
NC



quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:

- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del

COP1  
NO

restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;

COP 12

- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione.

### **Art. 13**

#### *Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale*

##### **A) Indirizzi generali**

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

##### **a) per il valore:**

- integrità

COP  
NC

- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
  - importanza scientifica ed ecologica
  - importanza conservativa o stabilizzante
  - leggibilità dell'insieme
  - rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico
- b) per la vulnerabilità endogena:
- fragilità d'insieme
  - fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
  - fragilità del supporto abiotico
  - fragilità biologica
  - degrado in atto
  - presenza di condizioni che accelerano il degrado
- c) per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale e specifica
  - presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
  - degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
  - visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

#### B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi,

COP1  
NO

non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:

1. la realizzazione di porti e approdi;
2. la realizzazione di scarichi civili e industriali;
3. la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
4. la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
5. le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
6. i drenaggi e le bonifiche;
7. la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
8. il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.

b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:

- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di

COP  
NC



vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di

COP1  
NO

importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;

COP1  
NO

- i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo qualora individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

COPIA  
NO

**CAPO III****Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale****Art. 14***Paesaggio agrario***A) Indirizzi generali**

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve, pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere.

COPIA  
NON

Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

COPIA  
NOI



La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

3. aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
4. ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
5. viabilità podereale e interpodereale;
6. invasi naturali e artificiali;
7. emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

- b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
  - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

COP1  
NO

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
  - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
  - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore

COPIA  
NO

storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, nocciolo, oliveto.

- g) paesaggio delle colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva. In generale si raccomanda che gli impianti siano di tipo facilmente smontabile e aventi il carattere di strutture precarie, tali da consentire la riconversione delle aree in colture a pieno campo; si prescrive inoltre l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli. Pur se non strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, assume particolare rilevanza l'attenzione posta allo smaltimento delle coperture nonché al controllo degli apporti in fertilizzanti; con le limitazioni di cui sopra, appare maggiormente compatibile con il mantenimento delle qualità ambientali del territorio lo sviluppo delle pratiche di agricoltura biologica.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

COPIA  
NON

**CAPO IV****Sistema antropico - Sottosistema insediativo****Art. 15***Archeologia*

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): i beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati

dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
  - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattico scientifica;
  - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
  - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
  - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.

COP1  
NO



- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

#### B) Norme di attuazione

##### a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

COPIA  
NO

- b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verifichino le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

## **Art. 16**

### *Centri e nuclei storici*

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle

COP  
NO

strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme

COP1  
NO

- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

#### A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo del territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;
- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;

COP  
NO

- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" (C) si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui

COPY  
NC



si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.

- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:

COP1  
NO

- i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt. 12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

#### B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti, ovvero alla redazione di varianti generali ex pto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, al fine di consentire e regolamentare l'intervento diretto.

COP  
NC

In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani generali, di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, e particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art. 136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art. 134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

COPY  
NC

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

COP  
NC

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica.

Nelle more di tale adeguamento, nei nuclei storici non già classificati come zone A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai Comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78

In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, così come individuati dal Titolo I del Codice, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA



**Art. 17**  
**Beni isolati**

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

**A Architettura militare**

- A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
- A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane

**B Architettura religiosa**

- B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
- B2 Cappelle, chiese
- B3 Cimiteri, ossari

**C Architettura residenziale**

- C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini

**D Architettura produttiva**

- D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
- D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
- D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
- D4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
- D6 Tonnare
- D7 Saline
- D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
- D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), conerie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti

**E Attrezzature e servizi**

- E1 Caricatori, porti, scali portuali
- E2 Aeroporti
- E3 Bagni e stabilimenti termali, terme
- E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne

- E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
- E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale

COP1  
NO

- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

#### A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

#### B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

COP  
NO

8. le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;
  9. i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
  10. l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
  11. i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
  12. le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
  13. parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice:

COPIA  
NO

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

- i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

## **Art. 18**

### *Viabilità storica*

#### **A) Indirizzi generali**

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:



Per il valore:

- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

#### B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:
  - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
  - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
  - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
  - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
  - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
  - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi

Copia  
NOI

- estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
- b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
  - c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

### **Art. 19**

#### *Punti e percorsi panoramici*

##### **A) Indirizzi generali**

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

##### **B) Norme di attuazione**

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di Piano, in base ai seguenti criteri:

- a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'ambito;
- b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito.

Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:

- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;
- l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti.

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;
- l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

COP1  
NO

### **TITOLO III**

#### **NORME PER PAESAGGI LOCALI**

##### **Art. 20**

##### *Articolazione delle norme*

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede

COP  
NO

di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

#### *Aree con livello di tutela 1)*

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrate ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

#### *Aree con livello di tutela 2)*

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

COP  
NC



Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

#### *Aree con livello di tutela 3)*

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che

Copia  
Non

comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-precettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i e 25 l.r. 22/96 e s.m.i..

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

*Aree di recupero*

COP1  
NO

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.

COP  
NO

**Art. 21*****Paesaggio locale 1******“Stretto di Messina”*****Inquadramento territoriale**

Comprende il versante nord orientale della catena peloritana, caratterizzato dalle singolarità geologiche e geomorfologiche della scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, dagli affioramenti di beach rock di Capo Peloro e dall'omonima laguna, formata dal pantano di Ganzirri e dal lago salmastro di Faro - posti in comunicazione tra loro e con il mare mediante antiche canalizzazioni artificiali che attraversano un'importante zona umida (Piano Margi) - dai terrazzi marini del pleistocene medio - per lo più presenti nell'area di Campo Italia, Faro Superiore, Sperone - e dalle cave di calcare a polipai in contrada Tremonti. Nel tratto compreso tra Capo Peloro e la zona portuale la costa, bassa e sabbiosa sino alla foce del Torrente SS. Annunziata, si articola in piccole cale per concludersi con la penisola di San Raineri, oltre la quale si trasforma in ciottolosa e rettilinea. La vegetazione nell'area sommitale è composta da vaste aree boschive demaniali prevalentemente formate da pinete ormai naturalizzate, che, oltre ad avere un notevolissimo interesse paesaggistico, rappresentano una camera di compensazione per l'area urbana quasi completamente priva di zone verdi. Nella fascia costiera Nord (Mortelle, punta Faro), sono presenti importanti endemismi messi a rischio dall'espansione edilizia incontrollata e dall'eccessiva proliferazione di lidi balneari; altri rari endemismi a rischio si rilevano a S. Jachiddu, sulle dorsali Monte Ciccia-Portella Castanea, Campo Italia-Campo degli Inglesi, sui versanti di Monte Balena, sulle alture tra il Torrente Trapani ed il Torrente Bocchetta. Le colture agrarie, per la maggior parte agrumeti, sono maggiormente localizzate nella zona Sud. L'area urbana, costituita dalla saldatura del centro storico con i villaggi costieri, si sviluppa senza soluzione di continuità da Capo Peloro a Galati con la perdita delle connotazioni tipologiche ed urbanistiche originarie. Il Centro storico di Messina, sorto dopo il terremoto del 1908, riproponeva con il piano Borzi la giacitura urbanistica precedente adattandola alle esigenze della legge antisismica che richiedeva strade ampie e tipologie edilizie con altezze rapportate alla larghezza dell'asse viario e comunque non più alte di tre elevazioni fuori terra. I caratteri stilistici delle nuove costruzioni, soprattutto le ville della fascia costiera Nord, subirono fortemente l'influenza di Gino Coppedè, molto attivo a Messina tra il 1909 ed il 1913. Dopo la lunga pausa della prima guerra mondiale la ripresa edilizia arricchì la città di episodi architettonici ancora ispirati al Liberty, al neo classicismo ed in genere al repertorio italiano dei secoli passati, inframmezzati da sporadici ma interessanti interventi in stile razionalista, concentrati maggiormente nell'area portuale. Sotto il profilo urbanistico, la città ricostruita, riproponendo la sua identità storica, gravitava integralmente sul mare e veniva delimitata a monte dalla cinta dei viali (circonvallazione) che si raccordavano con le fiumare Bocchetta e Zaera definendone lateralmente il perimetro. Oltre questi limiti si sviluppavano i villaggi

costieri e collinari ciascuno con la propria individualità storica e culturale. Nonostante le vicende naturali avverse, l'area dello Stretto aveva mantenuto ed in parte ricostituito un paesaggio fortemente identificato sulla base dei suoi valori strutturanti, individuati dalle due antiche vie consolari costiere, lungo cui sorgevano i piccoli e tipici villaggi dei pescatori, dalla verde corona collinare, dalla bellissima zona portuale circoscritta dalla caratteristica falce della penisola di San Raineri, ricca di testimonianze archeologiche ed architettoniche ed elemento storicamente prioritario di specificità del paesaggio. L'entroterra collinare della zona Sud è costellato da villaggi contadini sorti in età medievale lungo le aste dei torrenti, in prossimità di grangie e monasteri basiliani di cui permangono congrue ma trascurate testimonianze. Differente è la genesi dell'area collinare nord, meno impervia, dove i nuclei rurali sorgono, di norma, su alture panoramiche e traggono principalmente origine da masserie a servizio di dimore signorili utilizzate per la villeggiatura. Nel centro storico le poche architetture isolate ed i brani di tessuto edilizio minore, sopravvissuti al terremoto, sono trascurati ed inseriti in contesti urbani dequalificati e degradati. L'edilizia del primo novecento, nonostante il suo valore architettonico e testimoniale, è soggetta ad interventi incongrui e frammentari che ne alterano le peculiarità stilistiche. L'arredo verde cittadino che sino agli anni cinquanta era un elemento distintivo della città, attraversata da una maglia ortogonale di larghe strade alberate, è quasi completamente scomparso e le poche alberature superstiti sono prive delle più elementari opere di salvaguardia. Parte del fronte mare cittadino è stata recentemente sconnessa dal centro urbano da interventi infrastrutturali, in particolare da porzioni del tracciato adottato per la realizzazione della metropolitana di superficie, soprattutto il tratto di viale della Libertà, che attualmente ne ostacola la percezione visiva e la fruizione fisica, per la carenza di opere d'attraversamento; inoltre sotto il profilo del decoro urbano, la sua realizzazione non è stata migliorativa dello stato dei luoghi. A partire dagli anni sessanta e con una graduale inarrestabile accelerazione la penisola di San Raineri è stata occupata da attività incompatibili che soffocano e danneggiano un'area di altissimo valore culturale e paesaggistico e su cui sorgono importanti monumenti quali il cinquecentesco Forte del SS. Salvatore, la coeva torre del Montorsoli, gli imponenti resti della seicentesca Cittadella. Grandi cave hanno raso al suolo le pendici collinari della riviera Nord con gravissimo danno al paesaggio percettivo caratterizzato da una forte configurazione geomorfologica e da emergenze naturalistiche, panoramiche, archeologiche. La sottostante litoranea è soggetta ad un'eccessiva pressione antropica che si concretizza in agglomerati edilizi edificati a ridosso dei villaggi che a loro volta stanno progressivamente perdendo le caratteristiche tipologiche originarie. Attività industriali in esercizio e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa Sud e formano una barriera che impedisce la relazione con il mare. Il centro storico ed ambedue le fasce costiere necessitano d'interventi di riqualificazione urbana e paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio architettonico-ambientale ed alla fruizione del mare. Ulteriori



interventi di riqualificazione e valorizzazione devono essere messi in atto per i centri collinari minacciati da trasformazioni insediative destrutturanti.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell'insediamento costiero;
- a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi, percorsi panoramici, aree boschive);
- alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

### **1. Indirizzi**

#### ***a. Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova Panoramica***

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole, oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme d'agricoltura economicamente compatibili;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.

#### ***b. Paesaggio dei versanti collinari***

- Interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- conservazione, restauro e riqualificazione dei borghi rurali esistenti, con particolare attenzione al mantenimento dei caratteri agresti;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento di San Placido Calonerò, Forti Umbertini, San Placido il Vecchio, Castello di Santo Stefano Medio, Monastero di Santa Maria di Mili, ecc...) e dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

**c. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e dell'alta valle del torrente Santo Stefano**

- Individuazione e recupero di itinerari e percorsi naturalistici per la rilettura storico-critica del territorio e la fruizione consapevole del patrimonio ambientale, storico culturale, florofaunistico e naturalistico;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.

**d. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana**

- Favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e infrastrutturali attuali, mediante piani di dettaglio;
- recupero alla fruizione pubblica delle aree demaniali limitrofe alla spiaggia.

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice****1a. Paesaggio del centro urbano di Messina****Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca, tutela e conservazione dei beni e dei siti archeologici secondo quanto previsto dalle Norme relative alla componente Archeologia e dalle prescrizioni e limitazioni contenute nei relativi decreti di vincolo, se più restrittive;
- tutela e conservazione degli affioramenti rocciosi di interesse paleontologico ancora presenti nell'area centrale a testimonianza del sito originario di fondazione della città antica (calcarì a polipai, etc...);
- recupero e restauro delle architetture testimoniali pre-terremoto e delle emergenze urbanistiche della storica città fortificata che ancora si conservano;
- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi tramite la demolizione o lo spostamento dei detrattori ambientali puntuali o areali (aree ferroviarie, aree industriali, ruderi e capannoni dismessi, etc...) che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- redazione di un Piano del Colore, da allegare al R.E.C., e di un piano di

risanamento di terrazze e coperture in genere, da effettuarsi tramite l'individuazione di interventi di riordino compatibili con il contesto;

- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- tutela dei giardini ornamentali e della relativa vegetazione alloctona nonché degli esemplari botanici con carattere di monumentalità; ampliamento delle aree verdi di uso pubblico;
- contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di nuovo suolo al fine di recuperare e riqualificare le aree urbane; le nuove costruzioni dovranno sorgere in prevalenza su aree già edificate, degradate e/o abbandonate;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, che assicuri il mantenimento delle vedute e del panorama verso l'area dello Stretto.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare tralicci, impianti per la produzione di energia eolica, impianti fotovoltaici con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo;
- realizzare cave.

### **1b. Paesaggio delle aree costiere**

*(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;

- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare tutto ciò che risulta in contrasto con il Regolamento ed il Piano di utilizzo della Riserva, istituita con Decreto 21/06/01.

**1c. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**  
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici

rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**1d. Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica**

*(aree di interesse paesaggistico, art.134, lett.a e art.134, lett.c; fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c; fasce di rispetto lacustre, art.142, lett.b; fasce di rispetto costiero, art.142, lett.a)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento delle caratteristiche di naturalità ancora presenti lungo l'alveo delle aste fluviali non antropizzate; la difesa idrogeologica dovrà essere attuata sia con interventi che utilizzino l'ingegneria naturalistica sia tramite la reintroduzione di specie vegetali ripariali al fine del mantenimento di corridoi ecologici fluviali;
- tutela degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di



interesse ai fini della biodiversità e formare corridoi ecologici per i flussi migratori dell'avifauna in transito nell'area dello Stretto;

- tutela delle aree verdi non ancora urbanizzate poste tra la strada Nuova Panoramica e la S.P. 113, in particolare di quelle a monte delle lagune di Capo Peloro in quanto concorrono al mantenimento della fascia ecotonale a servizio della omonima Riserva Naturale, le cui valenze eco-sistemiche contribuiscono alla realizzazione della Rete Ecologica d'Ambito.
- mantenimento e recupero dei caratteri tipologici tradizionali dei nuclei storici collinari (Faro Superiore, Curcuraci, etc...);
- conservazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- contenimento delle nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio. Le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio e delle visuali aperte verso l'affaccio costiero del versante ionico dello Stretto e di quello tirrenico; potranno essere ammesse nuove costruzioni di consistente volumetria limitatamente ad opere che rivestano interesse pubblico;
- conservazione e riqualificazione delle spiagge e delle dune sabbiose; ampliamento e/o recupero dell'accessibilità pubblica al litorale marittimo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave ed impianti industriali di qualsiasi genere;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi nonché impianti tecnologici relativi al trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere;
- realizzare manufatti permanenti sulle aree demaniali marittime; realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia;
- realizzare impianti per la produzione di energia eolica;
- realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.

**1e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**1f. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana**  
(SIC ITA030011, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **1g. Paesaggio dei versanti collinari**

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c ; art.134, lett.c)

#### **Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento delle rare specie botaniche di interesse naturalistico presenti sui versanti collinari;
- mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rappresentano la propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani;

- conservazione dei valori paesaggistici costituiti dai rilievi collinari, che concorrono alla formazione dello sky-line percepibile dall'area vasta dello Stretto di Messina.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

#### **1h. Aree archeologiche**

*(vincoli archeologici nel centro urbano di Messina, Pistunina, Ganzirri)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

#### **1i. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(R.N.O. Pantani di Capo Peloro, art.142 lett.f)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali attorno ai Pantani e recupero ambientale e rinaturalizzazione dei sistemi idraulici interessati dalla presenza di opere non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- conservazione e manutenzione; del patrimonio naturale e della vegetazione lacustre;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione della componente panoramica finalizzati alla fruizione del bene naturale e culturale.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

## **11. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:



- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

### **1m. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**1n. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla tutela, al recupero e valorizzazione dei Beni storico-architettonici presenti nella penisola falcata di S. Raineri, ed alla fruizione pubblica, previa riqualificazione, delle aree libere contermini in cui essi sono inseriti;
- alla eliminazione dei detrattori e al trasferimento delle attività produttive, in funzione o dismesse, presenti nelle aree affacciate verso il mare aperto della penisola falcata di S. Raineri; al mantenimento della cantieristica navale, connessa anche alla nautica da diporto, nelle aree con affaccio interno alla stessa penisola;
- al recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi storici presenti nella zona nord e nella zona sud della città, mantenendone l'assetto urbanistico dei nuclei originari e le tipologie edilizie tradizionali;
- alla conservazione e restauro delle ville e residenze suburbane, molte delle quali oggetto di vincolo apposto con decreto assessoriale, costruite nel periodo pre-terremoto e post-terremoto site lungo la riviera nord dello Stretto e nel versante sud jonico;
- alla riqualificazione delle aree pubbliche ed al mantenimento delle aree verdi non ancora urbanizzate, in particolare di quelle poste attorno alle lagune di Capo Peloro al fine di mantenere una fascia ecotonale a servizio della omonima Riserva;
- alla tutela degli habitat delle specie botaniche di interesse naturalistico presenti sull'arenile nei pressi di Ganzirri e Torre Faro; alla conservazione e ricostituzione della fascia dunale presente nell'area di Capo Peloro;

- al recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- al recupero delle aree e degli edifici dismessi non più funzionali all'uso originario,

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.

#### **1o. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

##### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

#### **Art. 22**

##### **Paesaggio locale 2**

*"Valle del Nisi e Monte Scuderi"*

#### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio locale, di grande rilevanza paesaggistica e naturalistica, è interessato in gran parte dalla presenza della Riserva Naturale Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi; comprende il bacino idrografico del Torrente Nisi ed i sistemi minori dei Torrenti Itala e Ali. Numerosi sono gli elementi d'importanza geologica e geo-morfologica dell'area, quali le sorgenti della Santissima e di Acqua Menta, le cascate del Torrente Vacco, le località minerarie di San Carlo, C/da Tripi, Pizzo Pietre Rosse, dove in passato sorgevano miniere di ferro, le Pietre di Caloro, gli antichi filoni auriferi in contrada Vacco, l'imponente formazione carbonatica di Monte Scuderi ricca di giacimenti minerari e segnata da grotte, sedi di leggendari tesori. Il paesaggio dell'alta valle è contraddistinto anche da rare specie endemiche, dall'affascinante e quasi incontaminata Valle degli Eremiti - luogo di altissima rilevanza paesaggistica - dalla presenza di antichi sentieri, di beni isolati e dal percorso

panoramico del sentiero di crinale che, da Pizzo Croce a Pizzo Cipolla, interseca la Regia Trazzera n. 24. Procedendo verso la litoranea il paesaggio vegetale antropizzato passa da aree brulle ad ampie zone prevalentemente coltivate ad agrumeti ed oliveti che si spingono sino ai margini dell'insediamento costiero. L'area collinare, è caratterizzata dai centri medievali di Ali, Fiumedinisi, Itala e dai nuclei storici di Scaletta Superiore, Guidomandri Superiore, Croce, Mannello, che, unitamente ai beni isolati, rappresentano importanti testimonianze del paesaggio agro-pastorale. Tra i nuclei storici particolare rilevanza assume Scaletta Superiore dominata dal castello medievale e contraddistinta da un impianto urbanistico che, dipartendosi radialmente dalla seconda cortina muraria, conserva le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie ancora leggibili malgrado alcuni incongrui interventi edilizi. Il paesaggio agricolo tradizionale è solo in parte pregiudicato da recenti urbanizzazioni che non conservano le caratteristiche tipologiche delle costruzioni rurali. Particolarmente grave è la compromissione di una vasta area agricola in prossimità della discarica dismessa di Piano Ciaddo. La costa, poco articolata, è contrassegnata da una tipologia insediativa lineare che si snoda quasi senza soluzione di continuità lungo il litorale ad eccezione del tratto tra Marina d'Itala e Capo Ali. Lungo la litoranea le pareti rocciose a strapiombo sul mare di Capo Ali e dei versanti verticali che lo dominano a monte, segnano un'altra componente primaria del paesaggio che, in questo tratto, assume valenze altamente suggestive determinate sia dalla bellezza intrinseca delle rocce, sia dal contrasto tra l'incombenza della scarpata e l'ampio panorama lato mare. Il paesaggio costiero ha subito notevoli trasformazioni conseguenti alla diffusione degli insediamenti a carattere stagionale (secondo case) in zone che originariamente erano contraddistinte da interessanti tipologie edilizie correlate all'economia locale tradizionale principalmente rappresentata dalla pesca. I versanti rocciosi a monte di Capo Ali conservano caratteri di naturalità minacciati ma non ancora compromessi dalla pressione antropica, molto intensa invece nella fascia costiera compresa tra Ali Terme e Nizza di Sicilia.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione della Riserva Naturale Orientata;
- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali) ed al loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;

- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico;
- a ridurre l'impatto negativo delle edificazioni presenti lungo la costa.

### **1.Indirizzi**

#### **a. Paesaggio naturale/seminaturale di Monte Scuderi e dei versanti montani dalla zona archeologica di Belvedere a Puntale Lanzaro**

- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- promuovere il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici (Regie Trazzere e sentieri), finalizzato alla creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata;
- incentivare il recupero, la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale (costruzioni rurali, mulini ad acqua, ...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.

#### **b. Paesaggio agro- pastorale delle aree collinari e costiere**

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- mantenimento del paesaggio rurale e valorizzazione dell'attività agricola e zootecnica privilegiando tecniche colturali eco-compatibili, per la riduzione del carico inquinante.

#### **c. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici collinari**

- sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche e loro inserimento nel circuito culturale e turistico.
- restauro filologico e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici mediante l'eliminazione dei fattori di degrado, la conservazione della stratificazione storica ed il mantenimento o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici ed architettonici tradizionali;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dello spazio urbano (Italia); deve essere evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli o aperti, posti tra i diversi nuclei;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento dei Cappuccini di Alì Superiore, Castello di Scaletta, Aree archeologiche di Fiumedinisi, Scaletta



Superiore,...) e dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- recupero paesaggistico delle zone di recente urbanizzazione mediante Piani Attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesistica di dettaglio; tali piani saranno redatti a cura dell'Amministrazione comunale.
- recupero della discarica dismessa di Piano Ciaddo mediante interventi di bonifica e riforestazione con specie autoctone.

**d. *Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana***

- Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (terme di Ali Terme, torri costiere, zone archeologiche di Marina d'Italia, ecc) e dei percorsi panoramici, al fine della fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale con individuazione di itinerari tematici intercomunali;
- recupero ambientale del litorale e miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sulla strada litoranea);
- realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali, allo scopo di creare potenziali "stepping stones" per la costituzione della Rete ecologica regionale.

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

**2a. *Paesaggio dei torrenti e dei valloni***

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

***Livello di Tutela 1***

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici

rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

## **2b. Paesaggio delle aree costiere**

*(Fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)*

### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso

originario;

- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo;
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

## **2c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**2d. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana**  
(SIC ITA030010, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste

- dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
  - realizzare cave;
  - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
  - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
  - realizzare serre;
  - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

## **2e. Paesaggio di Monte Scuderi**

*(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art. 142, lett.f)*

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione delle associazioni vegetali, delle piante rare o endemiche presenti al fine del potenziamento della biodiversità e della sostenibilità della fauna vertebrata ed invertebrata;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;
- riqualificazione e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica del Torrente Fiumedinisi e dei suoi affluenti, al fine della costituzione di corridoi ecologici fluviali;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva;
- recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico culturale (costruzioni, mulini, etc...) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- regolamentazione delle attività agropastorali;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:



- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
- effettuare scarichi civili o industriali ed il prelievo di materiali o l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali insediate negli habitat d'acqua dolce dei Torrenti Vacco, Fiumedinisi e Fiumara della Santissima;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;

## **2f. Paesaggio della Miniera di San Carlo**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, assicurando il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici ed infrastrutture (pozzi, forni, etc.);
- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

## **2g. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici e delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

## **2h. Aree archeologiche**

*(vincolo archeologico di C/da Chiusa, aree di interesse archeologico, art.142 lett.m, di C/da Deni e Monte Bonifato)*

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

## **2i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

## **2l. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;

- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.
- in corrispondenza della foce del Torrente Fiumedinisi, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

### **Art. 23**

#### ***Paesaggio locale 3***

*“Grandi valli: Pagliara, Savoca e Agrò”*

#### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio formato dalle valli dei sistemi idrografici Pagliara, Savoca ed Agrò è contraddistinto da una forte connotazione geo-morfologica e dall'alto grado di naturalità della dorsale peloritana che in questo segmento, molto panoramico, comprende i Pizzi Cipolla, Mualio, la Montagna di Vernà (SIC ITA 030009) e Montagna Grande (SIC ITA 030019), da cui si dipartono numerosi e suggestivi percorsi alternativi in parte coincidenti con tratti di trazzere demaniali (Regie Trazzere nn. 36, 46, 41 e 49). Il complesso montuoso assume una particolare rilevanza paesaggistica nell'arco montano segnato dalle aguzze vette dei Pizzi Pinazzo, Cuti e Monaco che, disponendosi a raggiera, modellano un anfiteatro naturale da cui si domina integralmente la vallata dell'Agrò. Il manto vegetazionale d'alta quota è caratterizzato da formazioni boschive di Lecci e Roverelle alternate a macchia mediterranea e rimboschimenti forestali con preponderanza di Pino Marittimo, Castagno, Pino Nero e Platano Orientale che nella porzione meridionale s'infittiscono spingendosi verso valle. In prossimità delle vette dove si rileva anche la presenza di garighe e praterie steppiche, si riscontrano interessanti biotipi (Fritillaria



messanensis, *Cystisus scoparius*, *Trifolium savianum*, *Galantus reginae-olgae*) minacciati da pascolo eccessivo. Il paesaggio agricolo, prevalentemente costituito da agrumeti, è concentrato soprattutto nelle aree di divagazione delle aste fluviali del Savoca e dell'Agrò, mentre nel bacino del Pagliara si dirada per lasciare posto ad ampie aree brulle. Siti notevoli sono rappresentati anche da Monte Sant'Elia, da cui si gode un ampio panorama, e da Monte Kalfa, un aspro rilievo su cui allignano endemismi (*Aceras anthropophorum*, *Hermodactylus tuberosus*) e vegetazione rupicola (*Eurocastrum virgatum*) che danno luogo a biotopi di notevole interesse. Le fiumare incidono un territorio impervio con un andamento molto acclive che va progressivamente addolcendosi nella zona collinare per assumere un andamento pianeggiante in adiacenza alle foci. Il sistema idrografico costituito dal Torrente Agrò e dai suoi numerosi affluenti (Girasia, Antillo, Mitta, Pietrabianca), nell'area sommitale, percorre strette fenditure che talvolta si trasformano in ripide forre come le Gole di Ranciara o San Giorgio, dove si riversano le omonime cascate. Contraddistinguono questo paesaggio singolarità geologiche situate vicino a Mandanici (serie evaporitica, cave di calcareniti) e Roccalumera, dove ricadono le cave di allume da cui prende il nome il borgo sorto nel XVI secolo ad opera delle maestranze che estraevano il minerale. La zona, si sviluppa sull'argine sinistro del torrente Allume che, alla confluenza del suo affluente Tommasa, forma piccoli salti attraversando le forre di Pizzo Carnavarino.

Sul crinale secondario che separa il bacino del Nisi da quello del Pagliara, sorge la vasta area archeologica di Belvedere ed i ruderi dell'omonimo castello medievale di cui permangono le poderose strutture perimetrali.

L'abitato si struttura in due differenti sistemi: quello per centri e nuclei puntiformi dell'area interna e quello continuo della fascia costiera, frutto della saldatura di piccoli nuclei già manifestatasi nell'ottocento lungo la Strada Statale 114 che, attraversando tutto il versante jonico dell'Ambito 9, ha segnato nel corso del tempo una naturale direttrice d'espansione. Gli insediamenti costieri tendono ora a svilupparsi verso l'interno assumendo un andamento "a pettine" determinato dall'incipiente ulteriore congiunzione dei nuclei storici minori che minaccia di cancellare le modalità insediative storiche.

Tra i centri d'origine medievale particolare importanza riveste Savoca, eretto intorno al Castello di Pentefur di cui permangono i ruderi ed intorno al quale sorse l'omonimo quartiere ritenuto il nucleo originario del paese che nel tardo quattrocento iniziò a svilupparsi fuori dalla cinta muraria dando luogo ad una trama urbana ancora agevolmente leggibile.

Beni isolati di grande rilevanza e beni collegati alla tradizione contadina s'inseriscono nel contesto ambientale unitamente a piccoli borghi e centri minori come Limina e Roccafiorita, la cui economia trova ancora la sua principale fonte nell'agricoltura ed in particolare nella coltivazione delle nocciole e degli ulivi.

Un esempio di architettura minore collegata alla tradizionale attività agro-pastorale è rappresentato dal minuscolo Borgo di Scifi, costituito da un insieme di case ubicate sul versante occidentale di Monte Sant'Andrea, nei cui pressi nel corso di una campagna di scavi condotta dalla Soprintendenza nel 1997 furono ritrovati resti di una fattoria d'età imperiale. Alle falde del frontaliero Monte Sant'Elia, sorge invece il monastero dei SS. Pietro e Paolo che, con Santa Maria di Mili San Pietro a Messina, è un paradigma dell'architettura basiliana della Val Demone.

Ulteriori testimonianze delle attività tradizionali della zona sono i casolari e le abitazioni rurali che punteggiano il territorio e le strutture per lo sfruttamento della forza motrice dell'acqua, quali il mulini presso Antillo ed in località Ranciara.

I maggiori fattori di criticità presenti nel Paesaggio Locale sono individuabili principalmente nella diffusione di modelli insediativi atipici che congiuntamente ad interventi di trasformazione impropri nei centri e nei nuclei storici determinano la perdita delle identità locali. Altri fattori di criticità presenti nel Paesaggio Locale sono dovuti ad attività estrattive non autorizzate che hanno determinato ampi squarci alle pendici di Pizzo Castelluzzo, replicati in misura più contenuta anche in altre zone del paesaggio (Sparagonà, Grotte, Rocche Nere, Contura inferiore).

### **Obiettivi di qualità paesaggistica**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti della dorsale peloritana e dell'alta valle, dei sistemi fluviali e della costa;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre e/o eliminare l'impatto negativo delle attività estrattive e delle urbanizzazioni disseminate lungo la litoranea e nei fondovalle;
- a conservare e ricostituire il tessuto agrario e il patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture isolate, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

#### **1. Indirizzi**

##### **a. *Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana dei Monti Cavallo, Sant'Elia, Kalfa, Pizzo Speria, Pizzo Carnavarino, Pizzo Serracchi, Pizzo Portella Fonda***

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat, in un'ottica integrata di consolidamento e contestuale potenziamento della biodiversità come possibili "nodi" (key areas) nella costituzione della Rete ecologica regionale;
- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali...);

- censimento e manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi trazzerali, per la creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti (gole Ranciara, forre di Pizzo Carnavarino, cascate del torrente Tommasa, cave di allume...);
- attività di monitoraggio e di presidio delle frane attive di Montagna Grande e Monte Kalfa e dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità;
- valorizzazione delle emergenze archeologiche di Belvedere e loro inserimento in un parco intercomunale o provinciale.

**b. Paesaggio dei versanti collinari e dei fondovalle**

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio, ed incentivazione delle metodologie colturali e zootecniche eco-compatibili;
- interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi, recinzioni ecc.;
- favorire l'incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

**c. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana**

- Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale (torri costiere, riparo di c/a Grotte, quartiere di Mezzo, villa Genovese, ...) e dei percorsi storici e panoramici, al fine della fruizione dei beni naturali e culturali con individuazione di itinerari tematici intercomunali;
- realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali;
- bonifica ambientale e recupero paesaggistico delle aree di cava non autorizzate (c/de Giardino, Rocchenere, Sparagonà, Piana, ecc.);

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

**3a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**  
(fasce di rispetto fluviale, art. 142, lett.c)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**3b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**3c. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana**  
(SIC ITA030019, ITA030009, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;



- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **3d. Aree archeologiche**

*(vincolo archeologico di Scifi e aree di interesse archeologico di C/da Chiusa e Monte Belvedere, art. 142 lett.m)*

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

### **3e. Paesaggio dei crinali**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione; del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

### **3f. Paesaggio delle cave di Allume e Borgo cinquecentesco**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, assicurando il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici ed infrastrutture (pozzi, forni, etc.);
- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

### **3g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

### **3h. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

#### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.
- in corrispondenza delle foci dei Torrenti Pagliara, Savoca e Agrò, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

### **3i. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

#### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

## **Art. 24**

### **Paesaggio locale 4**

*"Taormina"*

#### **Inquadramento territoriale**



Il paesaggio, di grande interesse ambientale e paesaggistico, è delimitato a settentrione da Capo Sant'Alessio, mentre la restante parte è compresa tra il crinale primario, che congiunge le vette dei monti Tre Fontane e Veneretta, e quello secondario che dipartendosi dalle alture di Castelmola si conclude in prossimità della foce del Fiume Alcantara. La struttura paesaggistica, molto variegata e di grande rilevanza ambientale e culturale, comprende il bacino idrografico del Torrente Letojanni, dove ricade il SIC ITA 003004, i versanti meridionali dei monti Kalfa e Recavallo, il sistema costiero che comprende il promontorio di Capo Sant'Alessio, le Rupi di Taormina e Monte Veneretta (SIC ITA 003003), le baie di Taormina (SIC ITA 003040) e Giardini Naxos ed il tratto terminale ed il Fiume Alcantara (SIC ITA 003036 e zona B del Parco fluviale dell'Alcantara). Il paesaggio è soggetto a molteplici vincoli ambientali e paesaggistici giustificati dall'altissimo valore estetico e naturale dell'area che presenta particolari caratteri geo-morfologici ed elementi di forte riferimento visivo, soprattutto nella fascia costiera dominata dalle alte falesie di Sant'Alessio, Capo Sant'Andrea e Capo Taormina, cui si alternano arenili ciottolosi. L'ambiente naturale nell'alta valle del torrente Letojanni è costituito da formazioni boschive intervallate da vegetazione arbustiva con aspetti di prateria e zone rocciose con pregiata flora rupicola endemica (*Centaurea tauromenitana*) che a Monte Pernice è minacciata da attività estrattive non autorizzate. In prossimità di Serro Fornace, a Piano Margi, si sviluppa un querceto di notevole interesse paesaggistico e ambientale. Sul vicino altopiano di S. Anna si ergono singolari formazioni rocciose che probabilmente servirono come romitaggi in epoca alto-medievale ed attualmente sono adoperate dai pastori come ricovero occasionale. Analoghe strutture si rinvennero nel vicino altopiano di Serro Sant'Anna. Un nodo urbano qualificante è rappresentato da Forza D'Agrò, centro d'origine medievale, posto su un'altura in prossimità della costa. Il paese è sovrastato dal Castello, un'imponente fortificazione trasformata in cimitero in epoca ottocentesca, entro le cui mura sorgeva la chiesa del Crocefisso ormai ridotta allo stato ruderale. La roccaforte faceva parte del complesso sistema fortificato realizzato a guardia della costa jonica in età normanna e di cui il vicino castello di Pentefur costituiva il fulcro. La struttura urbana di Forza D'Agrò è caratterizzata da edifici di elevata dignità architettonica e da un tessuto edilizio minore molto interessante che mantiene la tessitura territoriale medievale. Un sito di particolare interesse paesaggistico è individuato da Capo Sant'Alessio dove sorge l'omonimo castello medievale che sembra fondersi in un'unica entità con il promontorio che si erge aspro, con pareti rocciose incise da anfratti e ricche di entità endemiche, tra cui rare specie rupicole. Procedendo lungo il crinale verso Monte Veneretta gli ambienti boschivi vanno progressivamente diradandosi per dar luogo ad un paesaggio arido che scendendo di quota si trasforma in zone coltivate prevalentemente ad uliveti alternati a macchie di agrumeti, questi ultimi per la maggior parte concentrati nella piana alluvionale di Trappitello e Cianchitta, dove il paesaggio agrario è brutalmente aggredito da un'intensa espansione edilizia priva di riferimenti tipologici coerenti con la

tradizione locale. La pressione antropica, già molto forte lungo la costa tra la foce del Torrente S. Filippo e Capo Sant'Andrea - dove nell'ultimo ventennio si è determinata la saldatura degli abitati di Letojanni e Mazzeo - s'intensifica ulteriormente a Giardini Naxos e nella piana alluvionale, lungo la direttrice individuata dalla Strada Statale 185. Lo stretto rapporto tra l'ambiente marino e la Rocca di Taormina, unitamente alle caratteristiche storiche e architettoniche dell'antico centro, hanno determinato un paesaggio particolare con ambienti strutturanti e caratterizzanti, quali il Golfo dell'Isola Bella racchiuso dai faraglioni di Capo Sant'Andrea e Capo Taormina segnati da cavità carsiche come la Grotta Azzurra e la Grotta di San Leo. E' uno dei paesaggi più belli e conosciuti della Sicilia con rocce coperte da lussureggiante macchia mediterranea, ricca di rare essenze botaniche del genere "Limonium ionicum brullo", e caratterizzata da specie anfibe endemiche (Podardis sicula medemi) presenti sullo scoglio dell'Isola Bella unito alla costa da uno stretto istmo. Per le loro peculiarità paesaggistiche e ambientali, i territori comunali di Taormina e Castelmola sono integralmente assoggettati a tutela ex art. 136 D.lgs n. 42/04 e l'Isola Bella - appartenente al Demanio Regionale ramo Beni Culturali e Ambientali - è stata anche decretata Riserva Naturale Orientata. L'area tutelata comprende anche parte del comune di Giardini Naxos e al suo interno ricade il parco archeologico di "Naxos", istituito con D.A. 6640 del 13/07/07. La crescita urbana di Taormina e Castelmola ha assunto un processo per aggregazione che minaccia la lettura delle stratificazioni storiche e l'interpretazione del rapporto tra gli antichi centri e l'ambiente circostante. L'intensa e disordinata edificazione della baia di Giardini Naxos ha cancellato i caratteri storicizzati e identificativi della cala marina e dell'antico borgo marinaro che da piccolo villaggio costiero si è trasformato in un caotico agglomerato di edifici a carattere stagionale e turistico-alberghiero. Significativo ma alterato è il paesaggio della foce del fiume Alcantara; preceduta da uno stretto tratto ricco di vegetazione ripisilva, la foce si apre in un ampio delta, sede di testimonianze archeologiche ed importante punto di stazionamento dell'avifauna migratoria. Il violento impatto visivo determinato dalla struttura del depuratore in c/da Pietre Nere, realizzato impropriamente a ridosso della foce del fiume, e la forte pressione antropica di tipo turistico-balneare hanno determinato un grave stato di degrado dell'area.

Va rilevata la presenza, lungo tutta la costa dello Stagnone, di una serie di moli (in legno o in blocchi di calcarenite) e imbarcaderi, utilizzati in estate da innumerevoli imbarcazioni da diporto che, con frequenti transiti, disturbano il fragile equilibrio della laguna.

Nonostante ciò lo Stagnone mantiene una straordinaria rilevanza paesaggistica, oltre che ambientale, da preservare e valorizzare anche ai fini dello sviluppo di una corretta e controllata fruizione turistico-culturale.

#### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici, naturali, morfologici e percettivi dell'alta valle del Torrente Letojanni e dei versanti montuosi;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a recuperare l'identità culturale dei centri urbani di Giardini Naxos e Forza D'Agrò;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri e delle aree d'espansione;
- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) dei centri e dei nuclei minori;
- alla salvaguardia dell'identità storica, architettonica ed ambientale dei Centri Storici di Taormina e Castelmola;
- al recupero e valorizzazione della foce del fiume Alcantara.

## 1. Indirizzi

### **a. Paesaggio naturale e seminaturale dell'alta e media valle del Torrente Letojanni, dei versanti del crinale che da Portella Carraia giunge a Tropiano, di Serro Fornace, Serro Spanò e di Piano Margi.**

- Recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- favorire la ricostituzione della vegetazione climacica, incentivando la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto;
- monitoraggio delle variazioni della biodiversità in relazione a trasformazioni dell'habitat (passaggio da ceduo a fustaia, interventi di miglioramento dei pascoli, interventi di restauro ambientale, ecc.);
- favorire interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi e recinzioni;
- miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche;
- censimento delle piste esistenti, del loro grado di conservazione e utilizzazione;
- recupero e valorizzazione dei sentieri e degli antichi percorsi e creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione e divulgazione didattico-scientifica dei beni naturali presenti (emergenze geologiche, biologiche ed archeologiche);
- recupero ambientale dell'area di cava di Monte Pernice e dell'area verde compromessa ai margini del Bosco di Serro Spanò;
- regolamentazione delle attività di pascolo su Monte Kalfa;
- spostamento o mitigazione dei detrattori ambientali (antenne trasmettenti, tralicci, ecc.);
- monitoraggio dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità.

### **b. Paesaggio agrario dei versanti collinari e della pianura costiera**

- Mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- interventi tendenti al mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione agraria del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero ambientale dei torrenti, rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- restauro e riqualificazione dei borghi rurali esistenti con attenzione alla conservazione dei caratteri agricoli.

**c. Paesaggio urbano di Forza d'Agrò e Giardini Naxos**

- Mantenimento dell'equilibrio tra centro storico ed espansioni recenti mediante la conservazione delle aree di margine;
- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'antica origine dei centri;
- conservazione del patrimonio edilizio di valenza storico-ambientale e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- definizione del "Piano del Colore" dei Centri Storici;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione dove dovrà essere data particolare attenzione all'arredo urbano, all'inserimento di aree destinate a verde e viali alberati che consentano la lettura della crescita urbana, al recupero paesaggistico delle cortine edilizie alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite.

**d. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana**

- Interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici.

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

**4a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**  
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**4b. Paesaggio dei centri storici e delle aree urbane di Taormina e Castelmola**  
(vincolo paesaggistico, art. 134, lett.a)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero del valore formale della città storica;
- conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna e il mare assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- mantenimento dei margini della città, salvaguardando la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla costa;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- conservazione e tutela delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione e tutela dei beni e delle emergenze archeologiche secondo le prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo, nonché secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia"
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

**4c. Paesaggio delle aree di interesse archeologico di Giardini Naxos**  
(aree di interesse archeologico art. 142 lett. m)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela e restauro dei beni archeologici;
- miglioramento della fruizione pubblica dei siti archeologici;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione, ad eccezione della segnaletica viaria;



- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

#### **4d. Paesaggio delle aree costiere**

*(fascia rispetto costiero, art. 142 lett. a)*

##### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **4e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**4f. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana**  
(SIC ITA030003, ITA030004, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;

- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**4g. Paesaggio agrario collinare e della pianura costiera**  
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali e dei loro affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**4h. Paesaggio delle aree archeologiche di Cocolonazzo di Mola, Monte Tauro e pendici, Via Pirandello e adiacenze, Contrada Maloprovvido**  
(vincoli archeologici e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- manutenzione degli edifici esistenti, senza incremento di nuove volumetrie che ne alterino la sagoma attuale; riuso e/o restauro conservativo dell'edilizia di pregio pubblica e privata;
- conservazione delle aree con vegetazione naturale presente sui versanti collinari e sulle pareti rocciose del sito nonché tutela della vegetazione storicizzata di pregio presente all'interno delle aree urbanizzate e nei giardini pubblici.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste nonché modificare quelle esistenti, ad eccezione delle costruzioni da destinare alla gestione delle aree archeologiche da parte degli Enti a ciò preposti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

#### **4i. Paesaggio del Parco Archeologico di Naxos**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela del sito secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare tutto ciò che risulta in contrasto con il Regolamento del Parco Archeologico, in allegato al D.A. 6640 del 13/07/2007.

#### **4l. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(Parco fluviale dell'Alcantara e R.N.O. Isola Bella, art.142, lett.f, SIC ITA030031, ITA030036)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo del fiume Alcantara e dei suoi affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- tutela e conservazione degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche, del patrimonio vegetale (formazioni arboree ed arbustive, di macchia mediterranea e vegetazione erbacea tipica dell'ambiente fluviale ripariale) presente lungo l'alveo del Fiume Alcantara;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale botanico e delle specie esotiche storicizzate nella baia dell'Isola Bella;



- tutela e conservazione della vegetazione rupestre, della macchia mediterranea, della prateria steppica, nonché tutela delle specie faunistiche endemiche presenti sulle scogliere marine, sulle pareti rocciose della baia e sullo scoglio dell'Isola Bella;
- tutela degli elementi geomorfologici (rupi, pendii, pareti rocciose, grotte e scogliere marine) che caratterizzano la costa alta di Capo S. Andrea nonché del litorale basso e sabbioso che confluisce nell'istmo di Isola Bella;
- riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri che si affacciano sulla baia dell'Isola Bella, con esclusione di nuove costruzioni e nuove volumetrie;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi a strapiombo sul mare, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri di alcun genere e tipo, ad eccezione di quelli eventualmente necessari per consentire la valorizzazione e pubblica fruizione dell'Isola Bella;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie all'organo istituzionale competente per le proprie attività istituzionali o per la gestione del Parco Fluviale dell'Alcantara e della R.N.O. Isola Bella;
- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti aeree;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con i Regolamenti di gestione del Parco Fluviale Alcantara e della R.N.O. Isola Bella.

#### **4m. Tratto inferiore e foce del fiume Alcantara**

*(area di interesse archeologico, art. 142 lett. m; fascia di rispetto dal mare, art. 142 lett. a, dei fiumi, art. 142 lett. c; Parco Fluviale Alcantara)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e tutela archeologica delle tracce di frequentazione delle comunità indigene locali e del passaggio dei colonizzatori greci verso i siti dell'entroterra;
- tutela del sito secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo e la foce del fiume Alcantara, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- conservazione e tutela del patrimonio vegetale (formazioni arboree ed arbustive, di macchia mediterranea e vegetazione erbacea tipica dell'ambiente fluviale ripariale), che concorre alla formazione dell'habitat eco-sistemico frequentato da specie faunistiche migratorie in prossimità della foce del fiume;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica o per la ricerca archeologica;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;

- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare o ampliare discariche nonché qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).
- realizzare nuove costruzioni, impianti tecnologici e l'apertura di strade o piste, con esclusione degli interventi necessari per la gestione del Parco Fluviale.

**4n. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse da Capo Sant'Alessio al torrente Fondaco Parrino e da Mazzarò a Villagonia**

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela degli elementi geomorfologici che caratterizzano i rilievi collinari, a monte della strada statale, non ancora interessati dall'urbanizzazione;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità delle foci, delle fasce fluviali, delle dune costiere, delle insenature e delle falesie a strapiombo sul mare in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- recupero ambientale, disinquinamento del mare e del litorale e rinaturalizzazione dei tratti costieri più o meno artificializzati;
- riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri; conservazione del tessuto urbanizzato e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, con esclusione di nuove costruzioni;
- tutela e conservazione dei percorsi panoramici e delle vedute aperte verso il mare e la costa;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale botanico nonché delle specie vegetali esotiche storicizzate presenti nelle aree libere all'interno dei nuclei urbanizzati;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi sia collinari sia quelli a strapiombo sul mare, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare opere fisse a mare o manufatti costieri di qualsiasi genere, nonché installare pontili galleggianti ad uso diportistico;
- collocare strutture prefabbricate, anche mobili, sul litorale, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere di regimentazione dei torrenti (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare serre;
- realizzare cave.

#### **4o. Paesaggio dei crinali**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

#### **4p. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**4q. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;
- nelle aree delle foci, devono essere previsti interventi di riqualificazione e ricostruzione degli elementi naturali, al fine della costituzione di corridoi ecologici.

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;



- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.

**4r. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**  
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico delle sponde e delle aree compromesse contermini all'alveo del Fiume Alcantara, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica, con la contestuale rimozione dei detrattori ambientali artificiali che ivi insistono (depuratore comunale, opere di regimentazione idraulica in c.a.);
- la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, da effettuarsi tramite il reimpianto della vegetazione tipica dell'ambiente fluviale ripariale a protezione e/o estensione dell'alveo del fiume e dell'habitat sito in prossimità della foce.

**Art. 25**

**Paesaggio locale 5**

*"Valle dell'Alcantara"*

**Inquadramento territoriale**

E' un paesaggio molto vario segnato da entità geologiche, geo-morfologiche, naturalistiche e paesaggistiche di grandissima rilevanza scientifica ed estetica, quali il bosco di Malabotta (R.N.O. e SIC ITA 030005), l'asta mediana del Parco Fluviale dell'Alcantara, i bacini idrografici dei Fiumi Zavianni, San Paolo - sottoposti integralmente a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04 - San Cataldo (SIC ITA 030021) e Petrolo. Il percorso di cresta che da Montagna Grande conduce a Monte Paulera consente la simultanea visione di panorami di grande valore estetico ed ambientale che spaziano dal versante interno peloritano-nebroideo agli aguzzi rilievi calcarei della Rocca di Novara e dei Ritagli di Lecca che, sul lato tirrenico, si stagliano frontalmente a Portella Mandrazzi, punto di valico della dorsale peloritana ed importante snodo da cui si dipartono numerosi sentieri storici. Percorrendo la strada che da monte Paulera conduce a Croce Mancina si giunge al bosco di Malabotta, vasta area protetta di altissimo pregio per la varietà e naturalità dei suoi consorzi vegetali (Querce, Pini, Aceri, Castagni....) che ospita anche

rare associazioni relittuali, quali una secolare ed integra faggeta ed arbusteti di agrifoglio. I bacini idrografici dei fiumi S. Paolo e Zavianni, che interessano gran parte del paesaggio, presentano caratteristiche geo-morfologiche, vegetazionali e naturalistiche che per la loro rilevanza hanno determinato l'azione tutoria della Soprintendenza tendente a mantenere il grado di naturalità dei luoghi, negli ultimi decenni minacciato da incongrue attività antropiche (prelievo di brecciolino, accatastamento rifiuti urbani, inadeguate opere idraulico-forestali). L'alta valle del San Paolo è costellata da piccoli borghi abbandonati che derivano dalla riforma agraria attuata negli anni '50 dall'ERAS (Borghi Morfia, Schisina, Pietrapizzuta, Malfitano, PianoTorre). Tra gli elementi che maggiormente contribuiscono alla qualificazione delle due vallate, si rammenta la presenza di rari endemismi vegetazionali e faunistici che, a causa dei processi antropici, hanno subito un drastico ridimensionamento in termini di localizzazione e di numero di essenze. In particolare fra le emergenze vegetazionali si rileva la presenza dell' *Epilobium dodonei* del Platano orientale e del *Salicetum gussonei*, mentre tra le specie faunistiche si nota il Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), specie inserita nella lista rossa e legata ai torrenti che hanno ancora spiccate caratteristiche di naturalità. In questo contesto territoriale spiccano anche beni individui come il monastero basiliano di S. Salvatore de' Placa, ville ottocentesche, costruzioni rurali e piccoli manufatti che qualificano il paesaggio. Il tratto del fiume Alcantara che ricade nell'area è contraddistinto da peculiarità geo-morfologiche e naturalistiche di eccezionale rilevanza paesaggistica e scientifica come le spettacolari Gole di c/da Larderìa, le "Gurne" delle c/de Passerella, Mitogio e Ciappa: piccoli laghi formati dal fiume negli intervalli intercorrenti tra le cascate e le gole che numerose segnano l'asta fluviale. Le "Gurne" sono caratterizzate da una fitta e varia vegetazione sia radicata che galleggiante come il ranuncolo a pennello e la lenticchia d'acqua. Frutteti, oliveti ed agrumeti intercalati da vaste zone boschive e vegetazione arbustiva e/o erbacea, costituiscono il paesaggio agricolo e naturale che si alternano vicendevolmente nell'area. L'urbanizzazione si addensa nelle adiacenze della Strada Statale 185 e dei nodi urbani principali costituiti dai centri fondati in età medievale che, sotto la spinta della pressione antropica, tendono ad espandersi incontrollatamente inglobando piccoli aggregati rurali o nuclei minori, come è accaduto a Gaggi. Nelle vicinanze di Graniti a Serro di Sorvia e lungo il torrente Petrolo si aprono numerose cave abusive che deturpano il paesaggio.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e dei paesaggi fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione del Parco Fluviale dell'Alcantara e della R.N.O. Bosco di Malabotta;

- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali abbandonati);
- al loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- a ridurre l'impatto negativo degli agglomerati edilizi e delle aree di recente urbanizzazione.

## 1. Indirizzi

### ***a. Paesaggio naturale e semi naturale delle alte valli del Fiume Alcantara e dei Torrenti San Paolo, Zavianni, Cataldo e dei versanti collinari e montani***

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio (fattorie, masserie, fabbricati rurali) e dei borghi rurali a funzionalità specifica (Morfia, Malfitano, Pietra Pizzuta, ecc.) anche ai fini dello sviluppo di un turismo eco- compatibile;
- censimento dei sentieri e dei percorsi trazzerali, del loro stato di conservazione e delle modalità d'uso;
- creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti.

### ***b. Paesaggio agrario e dei centri e nuclei storici e rurali***

- Incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- ai fini della localizzazione d'impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture e comunque, in zone che non compromettano la fruizione visiva dei luoghi;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero ambientale delle aree verdi compromesse e delle cave abusive o dismesse (Serro di Sorvia, torrente Petrolo, Poggio Michele);

- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante Piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio; tali Piani, redatti a cura delle Amministrazioni comunali, dovranno avere specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa.

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **5a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art. 142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**5b. Paesaggio del centro storico e delle aree urbane di Francavilla di Sicilia**  
(aree di interesse paesaggistico art. 134, lett.a)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, salvaguardandone le tipologie e gli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana, evidenziando in particolare i margini della città storica medievale;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la rappresentatività storica di tali spazi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi. assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare cave;
- collocare ripetitori;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

**5c. Paesaggio delle aree archeologiche di Francavilla di Sicilia**  
(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio storico di pregio, salvaguardandone le tipologie e gli elementi decorativi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi. assicurando la fruizione delle vedute e del panorama.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti.

**5d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*



- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

#### **5e. Paesaggio naturale/seminaturale dei torrenti S. Paolo e S. Cataldo**

(SIC ITA030020, ITA030021, art.134, lett.c)

##### **Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**5f. Paesaggio agrario collinare e del bacino dei torrenti Zavianni e S.Paolo**  
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali e dei loro affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua interessato

dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**5g. Paesaggio delle aree archeologiche di Francavilla di Sicilia**

*(vincolo archeologico del centro urbano e alle falde della collina del castello)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- conservazione e tutela del paesaggio rurale, della vegetazione naturale e della geomorfologia del sito;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti.
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

**5h. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(Parco fluviale dell'Alcantara e R.N.O. Bosco di Malabotta, art.142, lett.f)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo del fiume Alcantara e dei suoi affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

- tutela degli elementi geomorfologici tipici del fiume Alcantara (forre laviche), delle emergenze idrologiche e biologiche rilevabili lungo l'alveo fluviale, nonché del patrimonio vegetale presente sul corso e sulle sponde (formazioni arboree ed arbustive, vegetazione erbacea ed acquatica tipica dell'ambiente fluviale ripariale);
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (formazioni boscate naturali ed artificiali, vegetazione rupestre e di macchia mediterranea) anche tramite interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità e della conservazione dell'habitat faunistico;
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali);
- tutela e valorizzazione dei percorsi trazzerali e dei sentieri panoramici, con individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione scientifica ed alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie agli organi competenti per le proprie attività istituzionali sui boschi o per la gestione del Parco e della Riserva;
- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con i Regolamenti di gestione del Parco Fluviale Alcantara e della R.N.O. Bosco di Malabotta.

#### **5i. Paesaggio dei crinali**

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo (megaliti) presenti sull'altopiano dell'Argimusco.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

**51. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata****Livello di Tutela 3**



*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

## **Art. 26**

### ***Paesaggio locale 6***

*Valle del Timeto e Capo Calavà"*

#### **Inquadramento territoriale**

Individua un territorio dove il paesaggio agrario storico antropizzato prevale nettamente su quello naturale e seminaturale costituito da aree boschive per la maggior parte concentrate tra Librizzi e Sant'Angelo di Brolo. Il paesaggio agrario è rappresentato da colture di nocioleti, oliveti, vigneti e agrumeti che, alternandosi, organizzano il manto vegetazionale del territorio, costellato da piccoli manufatti che attestano la tradizione contadina dell'area. Risalendo verso il crinale s'incontrano palmenti a cielo aperto, abbeveratoi, fontane, senie, cappelle ed edicole votive. Queste piccole strutture, documento dell'aspetto produttivo e devozionale della tradizione contadina locale, sono dislocate lungo le vie della transumanza, individuate da sentieri, carrarecce, mulattiere che talvolta coincidono con relitti delle Regie Trazzere demaniali, sopravvissuti ad alienazioni ed usurpazioni. L'area, che si affaccia sui golfi di Milazzo e di Patti, è tradizionalmente caratterizzata da un'urbanizzazione diffusa che si addentra sino alle pendici montane e trova i suoi punti di riferimento storico nell'antico centro di Patti e, più a monte, nei centri medievali di San Piero Patti, Librizzi, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo. La matrice che ha definito nel tempo la diffusione dell'insediamento nell'entroterra è in parte individuabile nella Regia Trazzera n. 24 "Patti – Randazzo", per la maggior parte coincidente con l'odierna Strada Statale 113, dalla quale si dipartivano numerosi percorsi demaniali ancora parzialmente leggibili. La fascia costiera, articolata in piccole cale, è contraddistinta da Capo Calavà (SIC ITA030033) che, protendendosi sul mare, conclude il Golfo di Patti. Il possente promontorio, che segna una componente qualificante del paesaggio, si erge molto alto sul mare (m. 137 s. l. m.) con pareti verticali incise da anfratti e contrassegnate da grotte marine ubicate sul lato nord-orientale. I versanti ospitano pregevoli biotipi tra cui una particolare vegetazione rupicola tipica delle rocce molto aride (*Anthyllis barba-jovis*). Il litorale, che presenta un rilevante interesse paesaggistico determinato dalla sua caratteristica conformazione e dall'alta panoramicità, sul lato sud-occidentale è interrotto dal piccolo promontorio roccioso su cui sorge una torre cinquecentesca ("Torre delle Ciavole") che, a causa della forte erosione costiera, minaccia il crollo. Un altro punto focale della litoranea è costituito dal versante meridionale di Capo Tindari (SICITA 030032 e R.N.O.) assoggettato a tutela ex art. 136 del D.lgs. 42/04 per il rilevante interesse paesaggistico rivestito. I centri costieri negli ultimi decenni hanno avuto un forte incremento turistico con conseguente espansione edilizia che, soprattutto nei tratti di Marina di Patti – San Giorgio e Capo Calavà – Gioiosa Marea, ha fagocitato i piccoli nuclei storici provocando la dispersione della loro identità urbanistica e culturale. Patti e Marina di Patti costituiscono ormai un unico ambiente urbano che tende ulteriormente ad espandersi disordinatamente anche a danno delle emergenze archeologiche di cui questo contesto è ricco. La villa romana di c/da S. Erasmo è svilita dalla presenza di detrattori ambientali costituiti dalla centrale ENEL e da capannoni industriali sedi di attività produttive non congrue con la naturale vocazione della zona. Di analoga sorte è minacciata l'area archeologica in c/da Monte situata ai margini della strada Provinciale

132. Tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, particolare rilievo rivestono le rovine di Gioiosa Vecchia situate sul panoramico Monte Gioiosa. La zona - su cui sorgono i ruderi del centro medievale abbandonato nel settecento e strutture murarie del V secolo a. C. - è raggiungibile tramite una Trazzera Demaniale (R.T. n.97) che dipartendosi da Gioiosa Marea giunge sino al nucleo storico di Sorrentini, dove s'innesta sulla carrareccia demaniale (R.T. n.96) che collega Patti a Ficarra attraversando un paesaggio agricolo messo in pericolo dalla disordinata espansione edilizia che, senza alcun riferimento tipologico, aggredisce i piccoli borghi rurali della zona. Emergenze geologiche e naturalistiche sono individuate dai giacimenti minerari (Antimonio) di Rocca Saracena e dalla Sughereta di Bosco Forni, deturpata dalla vicinanza di grandi cave abusive che si addensano lungo la fiumara di Brolo. Molte altre cave abusive lacerano il territorio ed alcune raggiungono grandi dimensioni (Monte S. Pietro, Portella Danzi) determinando gravi danni al paesaggio ed all'equilibrio idrogeologico. I centri interni, tutti d'origine medievale, in linea di massima conservano la giacitura urbanista storica, ma anche qui si nota la tendenza a saturare gli spazi non costruiti e, soprattutto, l'assenza di riferimenti tipologici negli interventi di ristrutturazione e manutenzione del tessuto edilizio storico. Fattori di rischio del paesaggio sono: spopolamento delle aree interne, eccessivo carico antropico delle coste, degrado dei centri storici per abbandono e/o opere di manutenzione inadeguate, snaturamento del valore storico testimoniale del paesaggio agrario tradizionale per la presenza di detrattori ambientali e caotica antropizzazione delle aree agricole; le aree archeologiche, se non sufficientemente valorizzate e salvaguardate sono soggette ad abbandono, scarsa fruibilità, attività antropiche inadeguate e/o potenzialmente nocive.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'alta valle del Timeto e dei versanti montuosi;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità turistiche anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico e rurale, a recuperare e valorizzare l'identità culturale dei centri e dei nuclei storici e rurali minori;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri e della periferia urbana;
- alla tutela ed al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, centri storici abbandonati) ed al suo corretto inserimento nei circuiti turistici e culturali;
- alla conservazione delle emergenze naturali e dei valori percettivi della costa.

## 1. Indirizzi

### **a. Paesaggio naturale e agro-pastorale dell'alta e media valle del Timeto**

- recupero filologico e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (mulini, masserie, case rurali, ecc);
- mantenimento delle aree a pascolo naturale ed incentivazione di metodologie colturali e zootecniche eco-compatibili;
- favorire interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi, recinzioni ecc.;
- censimento dei sentieri e dei relitti trazzerali, dello stato di conservazione e delle modalità d'uso;
- recupero filologico dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- monitoraggio dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Portella Pireto, Piano Danzi, Monte San Pietro).

### **b. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici**

- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- mantenimento, ove esistenti, delle aree non edificate a margine del centro storico e interventi di restauro paesaggistico-ambientale nelle zone di saldatura con le aree di espansione;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione con particolare attenzione all'arredo urbano, alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento storico e/o rurale (Sant'Angelo di Brolo, Librizzi, Piraino,...).

### **c. Paesaggio della fascia costiera e delle prime pendici collinari**

- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali

ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;

- valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Torre delle Ciavole, Torre di Brolo, grotte archeologiche di Gioiosa Marea, Villa romana di Patti,...) e loro inserimento in circuiti culturali e turistici intercomunali;
- recupero ambientale delle discariche e delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Bosco di Gelso, Fiumara di Brolo, Monte Cipolla,...) e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depuratori, depositi d'inerti, ecc.);
- recupero paesaggistico delle aree dove ricadono emergenze archeologiche soggette a pressione antropica e/o attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattico-scientifica (villa romana di c/da S. Erasmo, area archeologica di c/a Monte, ecc...);
- recupero della sughereta di Bosco Forni;
- al limite delle aree di espansione in programma dovranno essere individuate e normate aree verdi a ridotta edificazione nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature.

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **6a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica in corrispondenza delle foci (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei Torrenti Zappardino, Montagnareale, Timeto. con esclusione di eventuali zone A e B negli strumenti urbanistici vigenti.

**6b. Paesaggio della pianura di Mongiove**  
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- contenimento del consumo di nuovo suolo: le nuove costruzioni devono essere a bassa densità e di dimensioni contenute, tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo sparso, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- mantenimento delle caratteristiche di naturalità ancora presenti lungo l'alveo delle aste fluviali; l'eventuale difesa idrogeologica dovrà essere attuata sia con interventi che utilizzino l'ingegneria naturalistica sia tramite la reintroduzione di specie vegetali ripariali al fine del mantenimento di corridoi ecologici fluviali;



- tutela degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e degli elementi geologici (rocce, timponi, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali di qualsiasi genere;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi nonché impianti tecnologici relativi al trattamento di rifiuti di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra che alterino le componenti geomorfologiche del territorio.

**6c. Paesaggio della fascia costiera dal Vallone Cocuzza a Licari, dal Torrente del Magaro al Torrente Timeto**  
(fascia di rispetto costiero, art. 142, lett.a)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;

- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **6d. Paesaggio urbano di Piraino**

*(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a; art.134, lett.c)*

##### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.
- conservazione dei margini dell'abitato.
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

**6e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)****Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**6f. Paesaggio della fascia costiera dal confine occidentale di Brolo al Vallone Cocuzza, dal Torrente Timeto a Mongiove  
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)****Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;
- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale nonché da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio costiero;
- mantenimento e riqualificazione degli edifici e della viabilità esistente, da effettuarsi anche mediante piantumazione di essenze vegetali autoctone.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica in corrispondenza della foce (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) del Torrente S. Angelo di Brolo.

**6g. Paesaggio naturale/seminaturale del promontorio di Capo calavà**  
(SIC ITA030033, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**6h. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse di Capo Calavà**  
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela degli elementi geomorfologici (pareti verticali, anfratti grotte marine, etc...) che concorrono a formare il promontorio di Capo Calavà in quanto sito di particolare interesse biogeografico, nonché dei biotopi e della vegetazione rupicola presente sulle rocce;
- difesa degli habitat costieri, delle dune marittime, delle scogliere e della vegetazione tipica presente sulle coste;
- miglioramento dei complessi boscati, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e tutela della vegetazione di macchia mediterranea soprastante i rilievi collinari, finalizzati anche alla conservazione del sito di interesse faunistico e al potenziamento della biodiversità;
- interventi di riqualificazione ambientale del litorale, dei torrenti e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- potenziamento della fruizione didattica-scientifica con l'individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, con esclusione di nuove volumetrie, e rimozione dei detrattori paesistici;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;



- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- alterare la configurazione morfologica dei versanti rocciosi e delle falesie; effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

**6i. Paesaggio di Gioiosa Vecchia (Gioiosa Guardia)**

*(area di interesse archeologico, art.142, lett.m)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- restauro e valorizzazione dei beni storici-architettonici che ancora si conservano nell'area; recupero del sito urbanistico e dei ruderi dell'abitato che caratterizzano il Borgo medievale di Gioiosa Vecchia (o Gioiosa Guardia) presente sull'altipiano;
- mantenimento delle trazzere e dei percorsi storicizzati finalizzati alla fruizione del patrimonio culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale e delle aree agricole coltivate;
- conservazione dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche (pareti rocciose, rupi, scarpate, fossi, etc... ) che concorrono alla formazione del sito montuoso.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

#### **6l. Paesaggio delle aree naturali protette**

(R.N.O. Laghetti di Marinello, art.142, lett.f)

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela degli elementi geomorfologici che compongono la fascia costiera, di particolare interesse biogeografico, posta a ridosso del promontorio di Capo Tindari (pareti rocciose a strapiombo sul mare, insenature, spiagge sabbiose, cavità naturali, etc...);
- tutela delle rare specie endemiche che compongono la vegetazione rupestre, della macchia mediterranea, nonché delle specie botaniche presenti ai piedi delle rupi e sui litorali sabbiosi a ridosso del promontorio di Capo Tindari;
- tutela dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale delle aree boscate e di macchia mediterranea attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili con esclusione di quelle necessarie alla sorveglianza e alla salvaguardia delle aree di Riserva effettuate da parte degli Enti a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi nonché manomettere la vegetazione rupestre endemica presente sulle rupi e sulle falesie a strapiombo sul mare;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e all'Ente gestore della Riserva per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare lidi balneari lungo tutto l'arenile e/o collocare strutture prefabbricate, anche mobili, dentro la zona A della Riserva Laghetti di Marinello.

## **6m. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

#### **6n. Paesaggio delle aree archeologiche**

*(vincolo archeologico di Patti Marina e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m di C.da Monte, Acquafico e Mongiove)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

## **6o. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**6p. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

**Art. 27****Paesaggio locale 7**

*"Media e alta valle del Novara e dell'Elicona"*

**Inquadramento territoriale**

Il paesaggio, in cui ricadono le valli dei torrenti Mazzarà-Novara ed Elicona, segna un punto di transizione del territorio che qui sfuma i caratteri peloritani in quelli nebroidei sotto il profilo sia fisico che storico-culturale. In questa porzione territoriale, dove la sagoma delle vette gradualmente si addolcisce, lo sperone calcareo della Rocca di Novara (SIC ITA030006) si erge aspro ammantato da una ricca e varia vegetazione che si dirada verso la sommità per far luogo ad aride pareti solcate da stretti passaggi e profonde gole, ricovero di numerose specie dell'avifauna, principalmente di rapaci. Alle pendici della Rocca, sorge il Riparo della Sperlinga, grotta d'interesse paleontologico e paleoetnologico situata sotto una balza rocciosa che interrompe la verticalità delle ripide pareti ed è circondata da rigogliose aree boschive. Il rilievo, che per le sue peculiarità morfologiche è un forte punto di riferimento visivo del paesaggio percettivo, è caratterizzato anche da una vegetazione ricca e diversificata che, oltre formare cenosi di rilevante interesse florofaunistico, ne accresce il valore paesaggistico, peraltro già riconosciuto ed esteso a tutto il territorio comunale di Novara di Sicilia, ex art. 136 D.lgs 42/04. L'area, che storicamente individua il punto di connessione tra il versante ionico e quello tirrenico, è attraversata dalla Strada Statale 185, un tracciato ottocentesco che offre su ambedue i versanti una grande varietà di scenari suggestivi e caratteristici. Le zone collinari e montane, sono costellate da numerose e singolari strutture localmente denominate "Cuburi": antiche costruzioni in pietra a pianta di norma quadrata o circolare, con superficie compresa tra i due ed i dodici metri quadrati e copertura a cupola, che sorgono numerose, nell'Ambito 9, soprattutto nel territorio di Montalbano Elicona e Basicò, dove sono ancora adoperate dai



contadini o, come ricovero occasionale, dai pastori. Questi piccoli manufatti, di cui s'ignora l'origine, si ergono isolati od inseriti in strutture più complesse formate da terrazzamenti sostenuti da muretti a secco e comunicanti tramite scale ricavate negli stessi spessori murari. I "Cuburi" talvolta sono raggruppati intorno ad un cortile ed affiancati da circoli pavimentati che fungono da aia, mentre il terrazzo sottostante viene adoperato come "mandra". Tra queste strutture particolare interesse riveste la cosiddetta "Mandura du' geusuittu" a Portella Zilla sull'altopiano dell'Argimusco che ricade quasi integralmente in questo paesaggio. La "Mandura" (Ovile) è formata da un recinto realizzato con grossi macigni e da una grotta entro cui, nel secolo scorso, è stato edificato un casotto che veniva usato per mantenere al fresco i latticini. Il complesso è integralmente realizzato con materiale di riuso reperito in sito. I "Cuburi" sorgono in tutto il territorio da c/da Conche presso Falcone a c/da Preda vicino a Montalbano Elicona, infittendosi sempre più in prossimità dello spartiacque (insediamenti di Zitta, Fontana Murata, Preda, Polverello...). Queste costruzioni, non ancora integralmente censite, sono affiancate sul territorio da manufatti litoidi estremamente interessanti quali "Cintimburi" (mulini a mano) vasche, palmenti (notevoli quelli di Fontana Murata, Ronchi, Carbonieri, Vigna Corti e, soprattutto, di Fontana Schiavi) e "Circoli": piattaforme rotonde lastricate a secco con diametro oscillante tra nove ed undici metri ubicate in posizione elevata a poca distanza dai "Cuburi". I "Circoli" - concentrati nelle c/de Preda, Zitta e su Monte Cucullo - in tempi relativamente recenti venivano adoperati per la trebbiatura. All'estremo margine nord-orientale della R.N.O. Bosco di Malabotta, in zona B, (SIC ITA030005), si apre lo spettacolare altopiano dell'Argimusco caratterizzato da grandi monoliti arenacei. Nell'altopiano, oltre ai megaliti - imponenti masse rocciose con tracce d'intervento antropico (gradini, vasche, incisioni...) - sorge l'insediamento di "Cuburi" di Fontana Schiavi ed una tomba rupestre ipogea localmente detta "Grotta u' rumitto". Il paesaggio è qualificato anche da aree archeologiche risalenti a differenti epoche (pre-arcaica, greca, romana e bizantina) concentrate tra Furnari, Tripi, e Mazzarà Sant'Andrea, nei pressi della Regia Trazzera n. 564 "Fontana del Re (Raccuia) - Furnari", di cui rimangono poche tracce a valle. A poca distanza da Monte Pirgo si apre una grande cava autorizzata che produce un grave inquinamento visivo al sito che con Pizzo Ciappa delimita un'area collinare di particolare interesse paesaggistico ed ambientale. Il paesaggio naturale è costituito da vegetazione arbustiva alternata a boschi, questi ultimi ubicati in prossimità delle vette e concentrati maggiormente alle pendici della Rocca di Novara, dove allignano specie che costituiscono esempi unici per i Peloritani (*Aubrieta deltoidea*, *Daphne oleoides* Schereberu). Altre vaste aree boschive con rare associazioni vegetazionali si rinvencono in prossimità di Montalbano Elicona in zona di pre-riserva del Bosco di Malabotta (*Dectylrhiza sambucina*, *Ilex aquifolium*). Il Paesaggio agricolo, costellato da beni isolati connessi alla cultura agro-pastorale è formato da zone coltivate a seminativi alternate a frutteti ed oliveti che in taluni punti s'inoltrano sino alla dorsale. I minuscoli borghi, i

casolari, le abitazioni rurali che punteggiano il territorio con gli annessi palmenti e frantoi per la molitura delle olive, sono ulteriori elementi di connotazione e qualificazione del paesaggio che documentano la funzione economica del contesto territoriale ed il suo divenire nel tempo. Tra i centri ed i nuclei storici, tutti d'origine medievale, particolare rilevanza rivestono Montalbano Elicona e Novara di Sicilia ambedue contraddistinti da episodi edilizi di elevata dignità architettonica. L'abitato di Montalbano Elicona, adattandosi alla scoscesa morfologia dei luoghi, si snoda in tortuose viuzze che s'arrampicano sino al castello, frutto d'interessantissime stratificazioni storiche e punto focale del centro. Le cortine architettoniche che, in linea di massima, ancora conservano le caratteristiche originarie sono costituite da case in pietra arenaria che in talune zone rivestono un importante interesse storico ed artistico. Analogo interesse riveste il centro di Novara di Sicilia, fondato nel XII secolo e la cui tessitura urbana conserva le peculiarità distributive medievali. L'integrità del paesaggio - già in parte compromessa da numerose cave abusive (c/de Scelia, Molino, Pomarazzo, Casale, San Nicola, Caprazza), discariche dismesse (c/de Isola, Piani e Formaggiara) ed altri detrattori ambientali (antenne per telecomunicazioni, depuratori, collettori) - è ulteriormente minacciata da parchi eolici di progetto previsti in prossimità degli insediamenti dei Monti Pito, Castellazzo, Polverello. I centri ed i nuclei sono principalmente minacciati da abbandono e da interventi edilizi non coerenti con la struttura urbana e la tipologia storica.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- a salvaguardare i valori paesaggistici, ambientali, morfologici e culturali dei versanti montani e dell'alta valle;
- ad assicurare la fruizione degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il mantenimento dell'equilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a conservare e/o recuperare l'identità culturale del Centri e dei Nuclei storici;
- alla conservazione del paesaggio agro-pastorale;
- alla difesa e valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) ed alla sua corretta immissione nei circuiti turistici quale volano dell'economia locale.

### **1. Indirizzi**

#### **a. Paesaggio naturale e agro-pastorale**

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali...) e di un turismo eco- compatibile;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio, valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;

- mantenimento e miglioramento delle aree a pascolo naturale, mediante spietramenti, realizzazione di recinzioni, abbeveratoi, ecc.;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, e loro integrazione in una rete di relazioni ecologiche e funzionali;
- recupero dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica sulle aste fluviali e sui loro affluenti;
- recupero filologico dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- censimento, conservazione dei "Cuburi" e dei "Circoli" esistenti e loro valorizzazione mediante la creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici;
- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava non autorizzate (Monte Bammina c/da Pomarazzo, Torrente Madala, c/da Caprazza) e delle aree degradate dalla presenza di discariche (Colle Fontana d'Ercole, c/da Formaggiara...);
- conservazione delle emergenze geomorfologiche, naturali e culturali;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

#### ***b. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici***

- Conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- mantenimento, ove esistenti, delle aree non edificate a margine del centro storico e interventi di restauro paesaggistico-ambientale nelle zone di saldatura con le aree di espansione;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante piani attuativi di recupero corredati da progetti di sistemazione paesaggistica di dettaglio con particolare attenzione all'arredo urbano, alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite.

### **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

#### ***7a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni***

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

##### ***Livello di Tutela 1***

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

#### **7b. Paesaggio del Centro storico e delle aree urbane di Novara di Sicilia**

(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento delle aree non edificate ai margini del centro storico, al fine di salvaguardare la forma urbana ed evidenziare le stratificazioni storiche che ne attestano l'origine medievale;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- conservazione e tutela delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare antenne e ripetitori;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

### **7c. Paesaggio agrario delle colline di Novara di Sicilia**

(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari. Per qualunque intervento sui corsi d'acqua dovrà essere previsto l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica;
- mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio e degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale);
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi), degli elementi geologici e morfologici (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità utilizzando la tipologia edilizia tradizionale, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito. Nelle aree esterne all'edificato dei borghi rurali, le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con l'individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- per la localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, alle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**7d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.



In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**7e. Paesaggio naturale/seminaturale dello sperone calcareo di Rocca di Novara e delle Rocche dell'Argimusco**

(SIC ITA030005, SIC ITA030006, art.134, lett.a; vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione, tutela e valorizzazione delle antiche costruzioni in pietra, con le relative pertinenze, nonché dei manufatti (Cuburi, Circoli, Mulini, Palmenti, etc...) che caratterizzano il paesaggio silvo-pastorale presenti nell'area dell'Argimusco;
- conservazione e tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) che concorrono a formare le cime della Rocca di Novara, in grado di costituire habitat di interesse anche per l'avifauna;
- tutela delle rare specie vegetali e delle formazioni arbustive e di bosco; miglioramento delle aree a pascolo naturale;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua oggetto di sistemazioni idrauliche improprie e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- censimento e manutenzione dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici funzionali alla fruizione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio, dei caratteri silvo-pastorali e dell'insediamento agricolo storico (aree agricole a seminativo, frutteti e oliveti; nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio aperto in direzione dei versanti ionico e tirrenico;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare impianti tecnologici;
- realizzare nuove strade ed effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- trasformare in rotabili le trazzere o strade sterrate esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre.

#### **7f. Paesaggio delle aree archeologiche**

*(vincoli archeologici di C.da Cardusa, Rocca della Sperlinga-S. Basilio e Piano Pirgo e Pizzo Cocuzza; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m, di C.da Chiappe, Condurso, Giampareda, Monte Saraceno e Pezza Grande)*

##### **Livello di Tutela 3**

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare serre.
- realizzare infrastrutture e reti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

### **7g. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(R.N.O. Bosco di Malabotta, art. 142 lett.f)*

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo (megaliti) presenti sull'altopiano dell'Argimusco;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (formazioni boscate naturali ed artificiali, vegetazione rupestre e di macchia mediterranea) da effettuarsi anche tramite interventi di rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità e della conservazione dell'habitat faunistico;
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali);
- tutela e valorizzazione dei percorsi trazzerali e dei sentieri panoramici, con individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione scientifica ed alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie all'organo

istituzionale competente per le proprie attività istituzionali o per la gestione della Riserva;

- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con il Regolamento di gestione della R.N.O. "Bosco di Malabotta".

## **7h. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo ( megaliti ) presenti sull'altopiano dell'Argimusco.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

## **7i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

## **7l. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

## **Art. 28**

### **Paesaggio locale 8**

*"Media e alta valle del Patri"*

### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio comprende la valle individuata dal sistema idrografico del Torrente Patri – Fantina ed in cui si riversano anche parte dei sistemi Longano ed Idria. La dorsale è segnata dai versanti occidentali della Montagna di Vernà e Pizzo Batteddu ed all'interno dell'area ricadono anche il versante settentrionale della Rocca di Novara (SIC ITA030006) e la fiumara di Floresta (SIC ITA030037). Il paesaggio naturale e semi-naturale è costituito da aree boschive sia naturali che artificiali (demanio Mela) inframmezzate da macchia mediterranea. Particolare interesse rivestono i boschi compresi tra l'antico borgo di Bafia ed il panoramico Pizzo Sughero, al cui margine corre la traccia della Regia Trazzera n. 79 che anticamente collegava Barcellona P.G. e Castoreale a Pizzo Batteddu, da dove proseguiva per innestarsi sul tracciato che da Antillo giungeva a Casalvecchio Siculo. La Trazzera, che individua un suggestivo e panoramico percorso, sul versante tirrenico non è stata modificata sino a Bafia, mentre su quello ionico giunge quasi ininterrotta sino alla R.T. n.49, su cui s'innesta. In prossimità dello sperone roccioso Castello Margi (sito di rilevante interesse geologico) si dispiegano i boschi del demanio Mela. Interessanti biotipi - oltre quelli già evidenziati per la Rocca di Novara nel paesaggio locale 7 - si rilevano nel torrente Fondachelli (*Epilobium dodonaei*, *Senecio aethenensis* Jan) mentre tra i siti



d'interesse geologico si annoverano le miniere di piombo e zinco di Val Pomia e Val Carbonia vicino ai borghi di Bafia e Catalimita. Il manto vegetazionale d'origine antropica s'inoltra sino alle pendici della Rocca di Novara ed è formato principalmente da oliveti cui si alternano zone non molto estese destinate a colture agrarie per la maggior parte concentrate vicino a Castoreale. Numerosissime sono le aree d'interesse archeologico d'età preistorica, classica e romana situate tra Castoreale, Barcellona (c/de Malotto, Vignale, Pietro Paolo, Monti S. Croce e S. Onofrio, Gala, S. Venera, Pizzo Scoglio, Serro Spadolette) e Rodi Milici, dove a Monte Cocuzzo insistono i resti dell'antica Longane. Tra i beni isolati, le numerose strutture fortificate che punteggiano questa porzione del territorio attestano il ruolo da esso rivestito anche in epoca medievale. A poca distanza dal monastero di Gala, di cui rimangono pochi resti, sorgono la torre di Sipio, risalente agli inizi del quattordicesimo secolo, e le seicentesche Torri Mollica e Kappa, quest'ultima facente parte di una masseria fortificata abbandonata. Risalendo verso monte gli impianti difensivi cedono il passo a manufatti collegati all'economia rurale, quali masserie, mulini, palmenti e trappeti, localizzati in prossimità dei nuclei storici che sino agli inizi del novecento non avevano autonomia amministrativa e gravitavano intorno a Novara di Sicilia e Castoreale. L'impianto dei nuclei e dei centri ricadenti nel paesaggio e di norma radiocentrico ma si nota la tendenza a saturare gli spazi vuoti con aggregati edilizi privi di riferimenti tipologici con conseguente perdita dei caratteri tradizionali degli insediamenti rurali e dei nuclei storici. Particolare rilevanza urbanistica e paesaggistica riveste Castoreale. Fondato in età medievale, il centro si sviluppa radialmente su una vetta collinare individuando un riferimento visivo per le zone circostanti. La tessitura edilizia riflette le vicende storiche del comune, che subì gravi danni a seguito del sisma del 1693. La ricostruzione diede luogo ad edifici in stile tardo barocco estremamente interessanti, innestati sulla giacitura urbanistica medievale e intercalati da strutture trecentesche. Opportunamente valorizzato il centro potrebbe fungere da volano per un rilancio socio-economico della zona, imperniato sulla valorizzazione dei borghi rurali, delle risorse naturali e dell'economia agricola per incentivare un turismo alternativo ed eco-sostenibile. Tra i fattori critici e di rischio si rileva la tendenza allo spopolamento delle aree interne, la presenza di cave abusive a Pizzo Rosso e presso il Torrente S. Gaetano in c/da S. M. di Gesù, i depuratori e gli scarichi lungo il Torrente Fantina nei pressi di Fondachelli e Fondachelli-Fantina che costituiscono detrattori visivi ed ambientali. Potenziali detrattori ambientali del paesaggio sono i previsti parchi eolici sul crinale principale, in zona di confine di Siti d'Interesse Comunitario, e nell'area di Portella Cavalieri e Monte Cipolla.

#### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti montani e collinari, della valle del Torrente Patri-Fantina, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;

- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- al recupero delle aree di cava, alla mitigazione dei fattori inquinanti, a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario;
- alla tutela e al recupero ed alla valorizzazione dei Centri e dei Nuclei Storici del patrimonio culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi di riferimento del tessuto territoriale.

## **1. Indirizzi**

### **a. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici collinari**

- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri (Castroreale, Rodi Milici,...);
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Fondachelli, La Chiesa, Fantina, ...) valorizzazione della sua identità storica e mantenimento del rapporto integrato tra campagna e tessuti urbani, a tutela del contesto storico, morfologico e funzionale (agro-pastorale);
- recupero filologico dei Nuclei Storici rurali (Raiù, Carnale, Bafia, Catalimita, Gala, S. Paolo,...), mediante l'eliminazione dei fattori di degrado ed il mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi tradizionali;
- valorizzazione delle aree archeologiche (Malotto, Vignale, Pietro Paolo, Monti S. Croce e S. Onofrio, Gala, Croce Malotto, Monte Cocuzzo, ecc...) anche mediante la creazione la riqualificazione degli spazi di pertinenza.

### **b. Paesaggio naturale e seminaturale**

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali, ecc.).

### **c. Paesaggio agricolo ed agro- pastorale**

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali ad aree di elevato interesse ambientale;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- sviluppo di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **8a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**8b. Paesaggio dell'aree di interesse archeologico di Monte San Onofrio, C.da Croce Maloto, S. Venera, Monastero di Gala**  
(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate i grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare i caratteri specifici del sito.

In queste aree non è consentito:

- eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, liquidi o il deposito di materiali di qualsiasi genere.

**8c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

#### **8d. Paesaggio naturale/seminaturale della Rocca di Novara e della Fiumara di Floresta**

(SIC ITA030006, SIC ITA030037, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

##### **Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) che concorrono a formare le cime della Rocca di Novara, in grado di costituire habitat di interesse anche per l'avifauna;
- salvaguardia delle formazioni vegetali e dei biotopi presenti nel torrente Fondachelli;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia o del bosco mediterraneo;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità presenti nei due SIC considerati siti di particolare interesse biogeografico, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo;
- censimento e manutenzione dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici funzionali alla fruizione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico;
- riuso del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali, etc...)
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso

agricolo, privilegiando le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio aperto in direzione della costa;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare infrastrutture e reti o impianti tecnologici;
- realizzare nuove strade ed effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- trasformare in rotabili le trazzere o le strade sterrate esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre.

#### **8e. Paesaggio dell'aree archeologiche**

*(vincoli archeologici di Piano Pirgo e Pizzo Cocuzza, Pizzo Ciappa; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m, di Pizzo Ciappa, C.da Vignale, Monte Migliardo, Monte S. Croce, Pietro Pallio, Serro Cannata, Serro Spadolette)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:



- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, liquidi o il deposito di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare serre.
- realizzare cave;

#### **8f. Paesaggio dei crinali**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

#### **8g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

##### ***Livello di Tutela 3***

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

#### **8h. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

##### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

### **Art. 29**

#### **Paesaggio locale 9**

*"Media e alta valle del Gualtieri e del Mela"*

#### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio include le valli dei sistemi idrografici dei torrenti Mela, Corriolo e Gualtieri sino al confine della piana di Milazzo. Un prezioso contesto ambientale è individuato dal bacino montano del torrente Mela (SIC ITA 030007) contrassegnato dalle panoramiche vette di Rocca Timogna, sito di considerevole interesse geologico (erosione delle arenarie), e Pizzo Croce le cui pendici sono incise dalle forre ombrose del Vallone Ferrà dove allignano stazioni di Woodwardia radicans, rarissima felce delle regioni mediterranee in via d'estinzione, che nella zona si radica anche negli affluenti del Mela: Valloni Lacino e Mandrazza e, presso Monte Girasara, nelle scenografiche cascate del Cataolo. Le cascate percorrono a regime idrico costante una profonda gola (Ula funna) dell'alta valle del torrente Gualtieri; le rapide si articolano in Cataolo Alto e Basso e sono caratterizzate da rara vegetazione ripariale tipica delle forre (*Laurus nobilis*, *Evonymus europaeus*). Altre importanti specie vegetali si rilevano a Rocca Stefana e Monte Poverello, ambedue ricadenti in SIC ITA 030010 ed in zona A della R.N.O Fiumedinisi e Monte Scuderi. Tra i siti di rilevante interesse paesaggistico e naturale si annoverano i Pizzi Mualio, della Croce

e Monte Poverello, da cui si gode un ampio panorama che spazia da Monte Rossimanno a Rocca di Padiglione dove nidifica l'aquila reale. Ammantata da castagneti, la vetta di Pizzo Croce è raggiungibile mediante un tracciato coincidente con la Regia Trazzera n. 20 che collega Santa Lucia del Mela alla dorsale peloritana attraversando ambienti boschivi e seminaturali di notevole interesse paesaggistico, il cui manto vegetazionale è prevalentemente costituito da brughiere alternate a praterie e macchia alta in evoluzione. Pizzo Mualio segna un'area contraddistinta dalla presenza da boschi a prevalenza di latifoglie con stazioni di *Trifolium savianum*. A poca distanza si apre il laghetto artificiale di Postoleoni o Posto Leone, area attrezzata circondata da boschi di notevole interesse paesaggistico. Il paesaggio agrario concentrato nell'area collinare nelle vicinanze dei centri abitati, è costituito prevalentemente da oliveti alternati a seminativi e colture agrarie ed è minacciato da un insediamento diffuso che si addensa in prossimità della piana di Milazzo. Tra i Centri ed i Nuclei storici, tutti d'origine medievale, particolare interesse riveste Santa Lucia del Mela arroccato alle pendici dell'antico castello che sorge alla sommità di una collina; il centro si sviluppa radialmente, prolungandosi lungo la strada provinciale, assunta, già in età ottocentesca, come naturale direttrice d'espansione. Negli ultimi decenni il centro ha continuato ad ampliarsi per addizione, assumendo modelli edilizi anonimi che snaturano la sua identità storico-architettonica. Analoga tendenza si rileva anche a Gualtieri Sicaminò, a Condò ed a San Pier Niceto che tendono ad inglobare le frazioni limitrofe, sino a formare una conurbazione continua. Una grande cava autorizzata deturpa l'area archeologica di Pizzo Lando. Altre cave, sia autorizzate (c/da Camicia) che abusive (c/de Frarà, Luca, Case Fulci), sorgono nelle vicinanze ed a Monte Pione arrecando grave danno al paesaggio ricadente nel comprensorio del Mela, dichiarato quale area ad elevato rischio ambientale dall'A.R.T.A con decreto del 2/11/02. Altri fattori di rischio del paesaggio sono la tendenza allo spopolamento delle aree interne, la depauperazione dell'ambiente agrario nei fondovalle e nelle prime pendici collinari, la perdita dei caratteri formali e tipologici del patrimonio architettonico rurale.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi, delle valli del Gualtieri e del Mela delle emergenze e specificità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre e/o eliminare il carico inquinante e l'impatto negativo delle urbanizzazioni atipiche nei fondovalle, delle attività estrattive;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture isolate e percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

## 1. Indirizzi

### **a. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e delle alte e medie valli**

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- conservazione delle emergenze geologiche geo-morfologiche e biologiche;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici (Regie Trazzere e sentieri), finalizzati alla creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei Beni Naturali presenti nella zona (Cascate del Cataolo, Ula Funna, forre del vallone Ferrà, alto corso del Mela,...);
- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Pizzo Lando, c/de Frarà, Luca, Torrente Mela, c/da Case Fulci,...).

### **b. Paesaggio agricolo**

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- incentivare il recupero, la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale (costruzioni rurali, mulini ad acqua, ...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.
- conservazione e recupero dei borghi e dei nuclei rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, serre, depositi di inerti, industrie agro-alimentari,...).

### **b. Centri e Nuclei Storici**

- mantenimento ed il recupero dei margini dei Centri Storici e - dove ancora leggibile – della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Gualtieri Sicaminò, Soccorso, ...);
- recupero paesaggistico delle zone d'espansione, mediante piani attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesistica di dettaglio;
- tutela del contesto storico, morfologico e funzionale (agro-pastorale); deve essere evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli e aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di “angoli di visuale”, in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero filologico dei Nuclei Storici e dei borghi rurali (Gualtieri, ecc,...), mediante l'eliminazione dei fattori di degrado ed il mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi.

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **9a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);



- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**9b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**9c. Paesaggio naturale/seminaturale delle alte valli del Mela e del Gualtieri**

*(SIC ITA030007, SIC ITA030010, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)*

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche dei torrenti e dei valloni (cascate, forre, vegetazione ripariale, etc...);
- recupero ambientale dei corsi d'acqua oggetto di impropri interventi di regimentazione;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale ( costruzioni, mulini, ..), anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio naturale ed agrario. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare nuova viabilità o trasformare in rotabili le strade sterrate esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare impianti tecnologici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare captazioni idriche negli alvei o il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione dei torrenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

**9d. Paesaggio dell'aree archeologiche di Pizzo Lando, Serro Spadolette, Monte Lanzaia**

*(vincoli archeologici e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

**9e. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art.142, lett.f)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione delle associazioni vegetali, delle piante rare o endemiche presenti al fine del potenziamento della biodiversità e della sostenibilità della fauna vertebrata ed invertebrata;

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;
- conservazione delle formazioni alveo-ripariali insediate nell'alto corso del Torrente Gualtieri e nelle relative fasce di rispetto;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali)
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste e la trasformazione in rotabili delle strade sterrate esistenti ad eccezione di quelle necessarie agli organi istituzionali competenti per le proprie attività istituzionali in materia di boschi e per la gestione della Riserva;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, di inerti o di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre;
- effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
- effettuare il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti nei torrenti e nei valloni;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

## **9f. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

## **9g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**9h. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva****Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 per la categoria "aree di recupero".



I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

### **Art. 30**

#### ***Paesaggio locale 10***

*“Media e alta valle del Niceto”*

#### **Inquadramento territoriale**

Comprende il bacino idrografico della Fiumara Niceto sino al confine con il paesaggio della Piana di Milazzo. L'alta valle è un contesto ambientale caratterizzato da elementi percettivi di notevole rilevanza paesaggistica, cui s'associano pregevoli valenze ambientali e naturali. Nell'area ricadono parte del SIC ITA030010, della zona A della R.N.O Fiumedinisi e Monte Scuderi, nonché Z.P.S. ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area dello Stretto. Il paesaggio naturale e seminaturale è composto da rimboschimenti demaniali ormai naturalizzati intervallati da vegetazione a gariga, pascoli naturali con rocce nude affioranti. Quello agrario è formato da oliveti e colture agricole eterogenee che si spingono sulle alture collinari sino all'alta valle. In prossimità delle sorgenti di Acqua del Calvario, inserito in un pregevole contesto ambientale, sorge il piccolo borgo montano di Pellegrino, nei cui pressi è situato un santuario cinquecentesco di rilevante interesse storico artistico (S.Maria del Crispino). A monte del nucleo storico di Pellegrino, nelle adiacenze delle Rocche Iero, sgorgano le cascate di Silimò, che danno luogo ad uno spettacolo affascinante replicato a Pizzo Tremola, dove alla confluenza del Vallone Lauro con la Fiumara Niceto, in profonde e quasi inaccessibili fenditure, scorrono le rapide del Cataolo che, unitamente alle numerose sorgenti della zona, ricadono nell'area dichiarata ad elevato rischio ambientale dall'A.R.T.A con Decreto del 02/11/02. Anche nell'alto bacino idrografico del Niceto si rilevano stazioni della rara *Woodwardia radicans*, ubicate presso le Rocche Iero e le sorgive a monte di Pizzo Tremola. Altri interessanti e rari biotopi vegetano sulla dorsale (*Cardus cephalanthus*, *Euphorbia corallioides*) e sul crinale secondario settentrionale (*Calendula suffruticosa* subsp. *fulgida*, *Frittilaria messanensis*), dove sorge anche la vasta necropoli d'età ellenistica di Monte Palostrago. Dal panoramico percorso di crinale denominato “Sentiero degli Alpini”, all'altezza di Puntale Bandiera, si diparte il Sentiero Girasì che riprende in parte il tracciato della Regia Trazzerà n. 3, realizzata a collegamento del versante tirrenico con quello ionico che attraversava a mezza costa sino ad innestarsi sulla Regia Trazzerà n.8 (Messina – Villafranca Tirrena), di cui rimane traccia. Il sentiero Girasì attraversa il demanio forestale di Rometta e si

conclude a Serro Ginestri, zona di elevato interesse paesaggistico in cui sorge il Santuario di San Leone, fondato nel XII secolo dai monaci benedettini nei pressi della grotta dove, secondo la tradizione, nel periodo iconoclasta (sec.VIII d.C.) visse in romitaggio il Santo protettore di Rometta. I numerosi borghi, per la maggior parte ubicati nelle vicinanze dell'Eremo, unitamente ai centri costituiscono l'armatura storica del territorio che in età medievale rivestì un ruolo rilevante nel contesto fortificato dell'area tirrenica, come attestato dalle roccaforti di Monforte San Giorgio, Roccavaldina e Venetico che individuano elementi qualificanti del paesaggio percettivo. Tra i fattori critici, si rileva il pericolo d'estinzione per fattori ambientali (area ad elevato rischio ambientale) di rare specie vegetali ad alto livello di rappresentatività (*Woodwardia radicans*), scarsa leggibilità della genesi urbanistica ed architettonica dei centri e dei nuclei storici, per l'alterazione delle configurazioni formali originarie, elevato livello di antropizzazione del paesaggio agrario nei fondovalle e nelle prime pendici collinari, perdita dei caratteri formali e tipologici del patrimonio architettonico rurale.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e percettivi dei versanti della dorsale peloritana e dei principali sistemi montuosi;
- alla conservazione delle emergenze culturali, geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico e dei carichi antropici;
- a ridurre i fattori di degrado ed inquinamento ambientale;
- a conservare e ricostituire il tessuto agrario ed il patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture isolate, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

### **1. Indirizzi**

#### **a. Paesaggio naturale/seminaturale del sistema Niceto- Bagheria e della dorsale peloritana**

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità e alla costituzione della Rete ecologica;
- conservazione delle emergenze geologiche geo-morfologiche e biologiche;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Santuario di San Leone, S. Maria del Crispino, aree archeologiche di Bonerba, La Pisterina, Immacolata....);

- valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici, per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti nella zona (cascate di Silimò, rapide del Cataolo,...).

#### **b. Paesaggio delle aree agricole e dei centri collinari**

- Mantenimento e la valorizzazione dell'attività agricola e diffusione dell'uso di tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziarne il ruolo di tutela ambientale;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa;
- gli interventi in zona agricola devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- interventi di disinquinamento nelle aree interessate da scarichi (Pellegrino, Gimello, Chiappi,...) e mitigazione dei detrattori ambientali.

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **10a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art. 142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**10b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**10c. Paesaggio naturale/seminaturale del sistema Niceto-Bagheria e della dorsale peloritana**

(ITA030011, SIC ITA030010, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità e alla costituzione della Rete ecologica;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- recupero con tecniche di ingegneria naturalistica dei tratti fluviali artificializzati e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed eco-sistemica del sistema Niceto-Bagheria al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturalistico e storico-culturale;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

#### **10d. Paesaggio delle aree naturali protette**

*(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art.142, lett.f)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità della Riserva Naturale Orientata in quanto sito di particolare interesse biogeografico con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della Rete ecologica d'Ambito;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;



- conservazione delle formazioni alveo-ripariali insediate nell'alto corso del Torrente Niceto-Bagheria e nelle relative fasce di rispetto;
- recupero con tecniche di ingegneria naturalistica dei tratti fluviali artificializzati e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed eco-sistemica del sistema Niceto-Bagheria al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali e culturali;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste e la trasformazione in rotabili delle strade sterrate esistenti ad eccezione di quelle necessarie agli organi istituzionali competenti per le proprie attività istituzionali in materia di boschi e per la gestione della Riserva;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, di inerti o di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre;
- effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
- effettuare il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti nei torrenti e nei valloni;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **10e. Paesaggio dei crinali**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

#### **10f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

#### **10g. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

##### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli

ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

### **Art. 31**

#### ***Paesaggio locale 11***

*“Rametta e Bauso”*

#### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio, formato dalle valli dei sistemi idrografici Saponara, Santa Caterina e Gallo, comprende parte della Z.P.S. ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area dello Stretto. Il territorio è costellato da numerose, anche se non sempre agevolmente identificabili, strutture fortificate. Oltre alla roccaforte di Rometta, nella zona sorgono i castelli di Bauso, Calvaruso, Saponara, le torri costiere di Rometta Marea (l'Isola Due Torri) ormai quasi irriconoscibili, i tardo ottocenteschi Forti umbertini: Dinnamare, Puntal Ferraro, Croce Cumia e la coeva Batteria di portella Chiarino. I fortilizi, strettamente connessi all'armatura difensiva della vicina Messina, rivestono un rilevante interesse testimoniale non adeguatamente salvaguardato e valorizzato, in quanto, per la maggior parte, giacciono in stato di abbandono o hanno subito interventi incongrui che ne hanno alterato le connotazioni stilistiche originarie. Il paesaggio naturale e seminaturale è principalmente rappresentato dai demani forestali di Saponara e Rometta che concorrono significativamente alla qualificazione del luogo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I boschi composti da differenziate associazioni forestali alternate a macchia mediterranea, includono rari endemismi esclusivi dei peloritani (*Anthemis messanensis* Brullo) localizzati su Monte Dinnammare, che segna la vetta più alta e panoramica del primo tratto della dorsale. La vegetazione rupestre e ripariale è contrassegnata da rare specie endemiche che allignano a Puntale Saitta, nella Fiumara San Pietro-Tracanalì (*Woodwardia radicans*, *Laurus nobilis*) e sulle Rupi di Rometta (*Erucastrum virgatum*, *Brassica incana*, *Orchis maculata*). Lo spartiacque che delimita il versante ionico da quello tirrenico marca una componente primaria del paesaggio percettivo ed in particolare il segmento compreso tra Messina e Scaletta Zanclea è caratterizzato da un'altissima intervisibilità che consente di vedere contemporaneamente ambedue le fasce costiere, l'arcipelago Eoliano, l'Etna, la costa calabrese e l'Aspromonte. Dal percorso di cresta, individuato dalla Strada Provinciale 59 bis, si dipartono panoramici tracciati viari, quali il Sentiero Ziriò e l'ottocentesca strada militare che congiunge la coeva Batteria di Portella Chiarino con il panoramico Monte Campone, dove sorge l'omonimo Forte. La provinciale 59 bis dopo Dinnamare si trasforma in una pista sterrata (“Sentiero degli Alpini”) che percorre il crinale per circa settanta chilometri. Tra i punti di rilevante interesse paesaggistico dell'area sommitale, oltre a quelli già enunciati, si evidenziano le panoramiche vette di Croce Cumia e Monte Bandiera, i bei rimboschimenti tardo ottocenteschi di Portella Chiarino e la rigogliosa zona boschiva delle

sorgenti del torrente San Pietro attraversata dal Sentiero Brignoli. La dorsale è inoltre caratterizzata dalle formazioni calanchive di Monte Fafà in c/da Serro e dalle antiche cave di Gesso, ambedue proposte ad assoggettamento di tutela paesaggistica dalla Soprintendenza di Messina, in quanto riconosciute componenti geologiche e morfologiche distintive e connotanti del paesaggio percettivo locale. Tra i centri collinari particolare importanza storica ed architettonica riveste l'antica città-fortezza di Ramth, attuale Rometta, edificata nel 976 dagli arabi sui resti della bizantina Remata, o Rimata. La stessa città bizantina- edificata al V sec. d. C. - è sorta su nuclei preesistenti risalenti ad età preistorica e greca di cui sono state ritrovate tracce nel centro urbano. Ulteriori testimonianze di frequentazioni preistoriche (Neolitico, Eneolitico, Bronzo Medio e Tardo) e d'insediamenti greci sono stati ritrovati nella vicina località La Motta. Nonostante i gravi danni subiti dal terremoto del 1908, Rometta conserva numerose testimonianze architettoniche che consentono la lettura delle stratificazioni storiche urbane, quali la chiesa di S. Maria dei Cerei (conosciuta come SS. Salvatore e detta comunemente chiesa bizantina), edificata tra il VI ed il X secolo, le coeve chiese rupestri rinvenute nelle grotte delle contrade S. Giovanni, Sottocastello e nei pressi del convento dei Cappuccini, i passaggi coperti (dammus) d'origine araba, i resti del palazzo federiciano e delle mura di cinta, i rilevanti episodi edilizi d'età barocca. Nonostante la grande importanza paesaggistica ed architettonica, l'antico centro è soggetto a fattori di degrado determinati da inadeguati interventi di manutenzione e ristrutturazione e dall'abbandono. Il paesaggio agrario – costituito da oliveti e colture agrarie con prevalenza di agrumeti – è localizzato in prossimità della litoranea, nelle prime pendici collinari e lungo le fasce di divagazione dei sistemi idrografici. La ragguardevole spinta antropica ed industriale, quest'ultima concentrata principalmente nelle vicinanze del torrente Saponara, determinano il depauperamento della copertura vegetale con considerevoli ricadute negative sull'ambiente. Ulteriori aggressioni al paesaggio sono causate da grandi cave abusive localizzate a Saponara nelle c/de Cardà- Aironi, Salvatorello, Giuntarella ed a Rometta in c/da Filari.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi;
- alla conservazione e salvaguardia della vegetazione rupestre e ripariale e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni;
- a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario;
- a mantenere la struttura policentrica del sistema urbano e la sua identità culturale;

- alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

## 1. Indirizzi

### ***a. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e delle alte valli***

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo.
- conservazione e valorizzazione delle emergenze geo-morfologiche e biologiche;
- recupero dei Forti Umbertini e loro inserimento con funzioni attive nel circuito del patrimonio culturale e ambientale;
- recupero filologico dell'ottocentesca strada militare di Portella Chiarino, dei sentieri e della rete trazzera demaniale con creazione di percorsi naturalistici e didattici ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (c/da Cardà-Aironi);

### ***b. Paesaggio agricolo delle aree collinari e dei fondovalle***

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica.
- riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- gli interventi in una zona agricola devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, cave storiche, viabilità rurale, sentieri);
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, alle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per



insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (c/de Salvatorello, Giuntarella., Filari,...).

**c. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici**

- mantenimento dell'equilibrio tra centro storico ed espansioni recenti mediante la conservazione delle aree di margine, conservazione del patrimonio edilizio di valenza storico-ambientale e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione con particolare attenzione all'arredo urbano, all'inserimento di aree destinate a verde e viali alberati che consentano la lettura della crescita urbana, al recupero paesaggistico delle cortine edilizie alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Como, Musarra, S. M. di Trapani,...); valorizzazione della sua identità storica e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali e del rapporto integrato tra campagna e tessuti urbani;
- conservazione e valorizzazione delle emergenze architettoniche ed archeologiche (strutture ipogee delle Rupi di Rometta, S. Maria dei Cerei, ecc..).

**d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione**

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- mantenimento delle attività agricole tradizionali (oliveti ed agrumeti) e loro valorizzazione anche al fine d'incrementare attività agri-turistiche;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...).
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici.

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

**11a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**11b. Paesaggio delle aree costiere**

*(fascia rispetto costiero, art. 142 lett. a)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

**11c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**11d. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana**

*(SIC ITA030011, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)*

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione di corridoi ecologici;
- riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale);
- recupero dei sentieri e della rete trazzera demaniale con creazione di percorsi naturalistici e didattici ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi), elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che nelle zone agricole dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- controllo dei prelievi ed utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico" e per la componente "sistema antropico - sottosistema agricolo-forestale", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- modificare il regime idraulico dei corsi d'acqua o alterare la configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti;
- realizzare impianti tecnologici che implicano il consumo di nuovo suolo;
- realizzare cave;
- realizzare nuove strade o piste;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **11e. Paesaggio di Monte Palostrago e delle Rupi di Rometta**

*(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)*

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca e conservazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- tutela degli elementi geomorfologici e paleontologici che caratterizzano i rilievi collinari (grotte, cavità rupestri, stratigrafie, fossili, etc...);

- tutela e conservazione delle aree boscate, delle specie vegetali di interesse naturalistico presenti sui pendii, sulle rupi e sulle pareti rocciose;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi collinari, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, con esclusione degli interventi mirati alla ricerca e tutela dei beni archeologici da parte della Soprintendenza;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave;
- esercitare attività agro-pastorali.

#### **11f. Paesaggio dei Calanchi di Serro e delle Cave di Gesso**

*(vincolo paesaggistico, art. 134, lett.c)*

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;



- recupero ambientale del territorio nelle dismesse aree di cava;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- tutela delle formazioni calanchive;
- tutela della vegetazione e dei biotopi presenti sui versanti del bacino e sul greto della Fiumara Valle Larga;
- valorizzazione e gestione pubblica o privata delle aree perimetrate, attuata tramite forme compatibili con la tutela

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, ad esclusione delle opere ritenute indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ritenute a rischio dalle autorità competenti;
- realizzare nuove edificazioni;
- realizzare nuove strade o piste e ampliare quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni o captazioni di acque superficiali o in sottterraneo.
- prelevare materiale nell'area delle cave dismesse, o realizzare nuove cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

### **11g. Paesaggio dei crinali**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

#### **11h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

#### **11i. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

##### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.
- in corrispondenza della foce del Torrente Saponara, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

### **11l. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

#### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

## **Art. 32**

### **Paesaggio locale 12**

*"Pianura e penisola di Capo Milazzo"*

#### **Inquadramento territoriale**

Il paesaggio - confinante ad Est con Rometta Marea e ad ovest delimitato da Capo Tindari – comprende l'intera pianura ed i paesi che la coronano affacciandosi sulle prime pendici collinari. L'area individua una porzione territoriale variegata, ricca di entità biotiche, abiotiche, percettive ed antropiche di altissimo valore, ma anche di contraddizioni fruttive che hanno determinato gravi danni al paesaggio e minacciano di distruggere un importante patrimonio ambientale e culturale. Punto focale dell'unità di paesaggio è la penisola di Capo Milazzo, contraddistinta da peculiarità geomorfologiche, naturali ed antropiche che la rendono un raro esempio di equilibrata azione sinergica tra natura ed evoluzione storica del territorio. Dal promontorio (SIC ITA030032), proteso verso l'arcipelago eoliano nitidamente stagliato all'orizzonte, si domina a ponente il golfo di Patti delimitato da Capo Calavà e ad oriente il golfo di Milazzo concluso da Capo Rasocolmo. Verso l'entroterra il panorama abbraccia la catena montuosa dei Peloritani e l'imponente mole dell'Etna che la sovrasta. Per il suo altissimo pregio naturalistico il tratto compreso tra la Fondazione Lucifero e l'estremo lembo con D.A. n.77543/92 e declaratoria n. 4906/92 è stato riconosciuto monumento naturale ai sensi e per gli effetti degli artt.10 e 45 del Dlgs n. 42/04. e l'intera area sino a Via Colombo è stata inoltre assoggettata a tutela

paesaggistica con DD. PP.RR. n. 693/'74 e n.896/'79. La penisola alta e rocciosa è un importante geosito (Tirreniano di Capo Milazzo), d'interesse paleontologico con rari aspetti vegetazionali (*Hyoseris taurina* (Pamp.) Martinoli, *Echinops spinosissimu*, *Ephedra distachya*). Di particolare bellezza sono i fondali settentrionale ed orientale che ospitano rare biocenosi sciafile, interessanti esemplari di malacofauna, coralligeno di fascia e praterie di *Posidonia* presenti anche nell'area prospiciente il borgo marinaro di Vaccarella. Il manto vegetazionale d'origine antropica presenta un notevole interesse testimoniale. Le colture tradizionali sono costituite da oliveti d'antico impianto (circa 140 anni) e da vigneti che in quest'area sono coltivati da epoche remote. Molteplici specie vegetali rare allignano tra i numerosi anfratti del promontorio e nelle piccole baie sabbiose (*Echinops spinosissimus*, *Limonium minutiflorum*, *Glaucium flavum*...). L'ambiente naturale è arricchito da baie, scogli, spelonche naturali ("Grotta dell'oro") tra cui spiccano la grotta marina "Gamba di Donna" e la mitica "Grotta di Poliremo" detta anche "Grotta delle Ninfe". La conformazione della penisola e l'altissima intervisibilità costiera hanno influito sul contesto territoriale, cosparso da significative architetture militari e civili stratificatesi nel corso del tempo. Le fortificazioni medievali trovano la massima espressione nel Castello le cui vicende architettoniche sono strettamente connesse all'evoluzione urbanistica. Il promontorio è disseminato anche da innumerevoli edifici religiosi e civili di altissimo valore architettonico ed etno-antropologico. Tra questi ultimi particolare interesse storico rivestiva la Tonnara del Tono trasformata in residence negli anni ottanta e di cui purtroppo rimangono soltanto alcuni magazzini annessi. Numerosi reperti archeologici testimoniano l'evoluzione storica della penisola, già abitata in epoca preistorica. Le vicende storiche della città che ospitò il più antico porto della costa tirrenica, si riflettono sull'odierna organizzazione urbana che individua il suo nucleo più antico nel "Borgo", ubicato alle pendici del Castello di cui fu e permane naturale estensione. Il quartiere, detto anche "Città alta", nella gerarchia delle strade, nella tessitura tortuosa dei vicoli e nelle tipologie edilizie rivela la sua origine araba. I piccoli edifici che prospettano sulla strada grande che collega il Borgo alla cittadella murata sono privi di facciate con giardini-cortile recintati da alti muri. Percorrendo i vicoli e le due scalinate che collegano la "Città Alta" al quartiere Vaccarella, al tessuto edilizio "minore" si alternano splendidi edifici barocchi e tardo-barocchi che raggiungono la massima espressione nella cosiddetta "Città Bassa", dove operò Giovanbattista Vaccarini (1702 – 1768). Tra gli anni cinquanta e settanta il patrimonio architettonico dell'espansione urbana postcinquecentesca ha subito alcune mutilazioni, contestualmente all'abbandono della zona più antica, ma a partire dalla fine degli anni ottanta nel centro storico si è registrata una inversione di tendenza che ha portato al graduale recupero e riuso del tessuto edilizio ed urbanistico. Una zona di accentuato degrado si rileva nell'area compresa tra Fondachelli e Spadafora, dove a ridosso della Statale 113 il territorio è deturpato da enormi cave d'argilla, in parte abbandonate, sia autorizzate che abusive (c/de Timoniere, Triari, Tracoccia, Ciamina,

Biviola, Scarano, Serro) che minacciano anche aree d'interesse archeologico, come la cava di I/tà Scarano ubicata a ridosso di un insediamento antico; le cave, collegate alle fabbriche di laterizi che tradizionalmente contraddistinguono il territorio di Venetico Marina, vanno soggette ad interventi di recupero e di ripristino orografico. Anche in quest'area permangono reperti archeologici (Fornace in laterizi di epoca romana nel Centro Urbano di Spadafora). Altro caposaldo del paesaggio è Capo Tindari, splendido promontorio ricco di esclusivi endemismi vegetali (*Festuca humifusa*, *Centaurea seguenzae*, ecc...), particolarità geologiche ed importantissimi reperti archeologici; peculiarità uniche che hanno determinato molteplici provvedimenti tutori ambientali (SIC ITA030012 - Laguna di Oliveri - Tindari, R.N.O. Laghetti di Marinello), paesaggistici e archeologici ex artt. 10 e 136 D.lgs n. 42/04. Sul lato nord-orientale dello sperone roccioso si sviluppa la laguna di Oliveri - Tindari che, oltre ad essere un importante punto di riferimento per l'avifauna, forma un ecosistema di rimarchevole interesse ambientale e naturalistico, caratterizzato da continue trasformazioni morfologiche naturali. Il sistema lagunare è formato da laghetti salmastri in evoluzione (Nuovo, Fondo Porto, Porto vecchio) e da formazioni più antiche (Verde, Marinello e Mergolo della Tonnara) che risultano già rilevate dall'Istituto Geografico Militare nelle mappe realizzate tra il 1860 ed il 1895. Le pareti rocciose con stratificazioni fossillifere sono incise da anfratti e grotte di notevole interesse come Grotta di Rocca Femmina o Fata Donna Villa, un'affascinante cavità naturale ricca di stalattiti e stalagmiti. Sull'acrocoro sorgono le cospicue e rilevanti testimonianze della colonia di Tyndaris fondata nel 396 a.C. (insediamento dell'età del bronzo, centro abitato greco-romano). Il luogo, oltre ad essere meta di importanti flussi turistici legati alla presenza del Teatro e delle numerose testimonianze archeologiche, è tradizionalmente sede di un'intensissima attività devozionale legata al culto mariano. Notevole interesse paesaggistico presenta anche l'area costiera compresa tra Milazzo ed il promontorio di Tindari, cui fanno corona i piccoli centri medievali arroccati sulle limitrofe pendici collinari. L'ampia pianura che si dispiega tra Milazzo e Barcellona è caratterizzata da piccoli nuclei rurali sorti in funzione della tradizione agricola della zona, in passato contraddistinta dalla presenza di estesi latifondi appartenenti alla nobiltà milazzese e castrense che presidiava ed amministrava i propri fondi tramite grandi masserie. Nel corso degli ultimi due secoli la fusione di questi nuclei ha generato la nascita di centri complessi che trovano in Barcellona Pozzo di Gotto l'espressione più eclatante e contraddittoria. La cittadina trae origine dai tre borghi di Sant'Antonino, Barcellona e Pozzo di Gotto che saldandosi hanno dato luogo all'attuale centro divenuto Comune soltanto nel 1815. L'espansione incontrollata, che negli ultimi decenni ha assunto ritmi velocissimi e caotici, ha determinato l'ulteriore inglobamento di centri minori (Oreto, Catalamitè, Acquaficara, Nasari, Centineo, Santa Venera del Piano) cancellandone i caratteri distintivi. La dilatazione disarmonica delle aree urbanizzate, oltre a danneggiare sotto il profilo ambientale e percettivo il paesaggio storico naturale ed antropizzato, minaccia le numerose zone archeologiche che



ricadono in prossimità del centro abitato (necropoli di Monte Risica e Colle Cavalieri, insediamenti d'età romana e tardo romana di Oreto e Centineo, insediamenti d'età preistorica e classica di Monte San Onofrio e C.da Torre Lunga, ecc...). Il paesaggio agrario è connotato da vasti uliveti, frutteti e sistemi colturali e complessi inframmezzati da colture intensive in serra per la maggior parte ubicate nell'entroterra milazzese e tra Barcellona e Terme Vigliatore. Il litorale, da cui si godono ampi panorami, presenta un andamento che verso Capo Tindari diventa più sinuoso, con strette spiagge per la maggior parte di sabbia mista a ciottoli. Il paesaggio Pianura e penisola di Capo Milazzo, con le sue due riviere sottese dalla penisola protesa sul mare, la pianura e i primi versanti, la corona di centri che vi si affacciano, possiede valenze storiche, paesaggistiche, architettoniche ed ambientali notevolissime e storicamente vede una zona fra le migliori e le più ambite proprio nella riviera di levante oggi sede di insediamenti industriali che confliggono fortemente con i valori e le valenze che i luoghi ancora possiedono per morfologia e storia e rispetto a cui soprattutto alcuni impianti industriali si configurano come detrattori paesaggistici tra l'altro lesivi di potenzialità economiche non indifferenti. La presenza della raffineria, della centrale per la produzione di energia elettrica e dell'Area di Sviluppo Industriale hanno avuto gravi ricadute negative sia sullo sviluppo urbanistico e più in generale sul contesto territoriale delle aree limitrofe, soggette a grave degrado paesaggistico-ambientale che minaccia di estendersi ai comuni contigui, come dichiarato con Decreto A.R.T.A del 2//11/'02, sia sullo sviluppo economico con ricadute negative per l'intera provincia. Le scelte economiche-sociali degli anni sessanta e settanta non hanno valutato la vocazione turistico-agricola della zona creando un polo industriale in un'area ad altissima sensibilità ambientale e di eminente valore paesaggistico e scientifico. In un'ottica di sviluppo sostenibile è necessario rimuovere gradualmente i fattori di degrado e recuperare e riconvertire l'area, favorendo attività produttive a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione e, soprattutto, la trasmissione alle generazioni future di un patrimonio culturale e paesaggistico irripetibile.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la conservazione delle emergenze biotiche e abiotiche;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri;
- alla valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa;
- a ridurre l'inquinamento ambientale e paesaggistico determinato dalle aree di cava, dagli insediamenti produttivi e dagli impianti tecnologici;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione della R.N.O. Laghetti di Marinello e del SIC ITA030032 Capo Milazzo;
- alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);

- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale degli insediamenti della piana e dei versanti collinari;
- a favorire ed incentivare lo sviluppo economico allineando gli usi con le potenzialità economiche e le vocazioni del territorio.

## **1. Indirizzi**

### **a. Penisola di Capo Milazzo e Capo Tindari**

- monitoraggio dello stato dei laghetti salmastri di Marinello e della biodiversità nei diversi tipi di habitat;
- tutela dei valori percettivi e salvaguardia delle emergenze archeologiche, geologiche, geomorfologiche (pareti rocciose, cavità, arenili,...) e vegetazionali;
- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari escursionistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di interesse archeologico, paleontologico e geomorfologico (Grotta del Tono, Grotta dell'oro, Grotta marina Gamba di Donna, Grotta di Polifemo, Grotta di Rocca Femmina).
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche, geomorfologiche (laghetti salmastri, versanti rocciosi) e biologiche (specie endemiche rupicole);
- spostamento e/o mitigazione dei detrattori ambientali (Ripetitori di Monte Trino,...).

### **b. Paesaggio della fascia costiera dalla Penisola di Capo Milazzo a Capo Tindari**

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici;

### **c. Paesaggio della Piana e dei versanti collinari**

- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali

ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla serricoltura;

- interventi tendenti al mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione agraria del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- tutela e valorizzazione delle emergenze archeologiche e loro inserimento in circuiti culturali e turistici anche tramite la realizzazione di un sistema integrato di parchi archeologici comunali e intercomunali.
- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani di recupero urbanistico-ambientale corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- gli interventi in zona agricola di devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate e delle aree agricole degradate.

#### **d. Paesaggio della riviera di levante**

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire lo sviluppo di tecnologie compatibili che minimizzino l'impatto paesaggistico-ambientale degli impianti tecnologici;
- promuovere la riconversione delle aree produttive favorendo l'insediamento di attività artigianali, commerciali e della piccola industria a basso impatto ambientale.
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici;
- rimuovere e/o mitigare i fattori d'inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano quali

parcheggi e viali alberati negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;

- recupero paesaggistico delle aree di cava abusive o dismesse e delle fabbriche di laterizi, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale; tali piani devono prevedere la riconfigurazione dei luoghi e l'inserimento nel paesaggio degli impianti regolarmente autorizzati;

## **2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice**

### **12a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**

*(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

#### **12b. Centro storico di Milazzo ed aree di espansione**

##### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca e conservazione del patrimonio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente " Archeologia";
- individuazione e tutela dell'antica trama viaria storicamente consolidata nonché salvaguardia dei nuclei insediativi e dei borghi originari legati anche a particolari attività lavorative (Castello, Borgo marinaro di Vaccarella), salvaguardandone gli aspetti, anche immateriali legati alla tradizione, che si sono stratificati sui siti e che caratterizzano il paesaggio urbano fino alla linea costiera;
- individuazione, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia storica, delle tipologie architettoniche tradizionali e degli elementi decorativi degli edifici;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente " Centri e nuclei storici ";
- salvaguardia degli ambienti naturali che ancora caratterizzano la linea costiera (vegetazione spontanea od introdotta e storicizzata, litorale sabbioso/ roccioso) ed i pendii collinari interni;
- salvaguardia delle strutture preesistenti di valore storico o costituenti elementi consolidati dei nuclei abitati periferici;
- contenimento del consumo di nuovo suolo agricolo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci e antenne, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, con esclusione di quelli destinati all'autoconsumo ed integrati negli edifici esistenti;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare cave;
- realizzare discariche e qualsiasi impianto tecnologico relativo al trattamento di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la linea naturale della battigia, ove presente, con esclusione delle necessarie opere di difesa del litorale;
- collocare strutture, anche amovibili e/o prefabbricate, e posizionare pontili galleggianti ad uso diportistico sulle e/o di fronte alle spiagge sabbiose/ghiaiose che ancora si conservano.

**12c. Paesaggio della fascia costiera dal Torrente Elicona a Porto Rosa, dal Torrente Mazzarrà al Torrente Termini, dal Torrente Mela a Casazza, dalla Fiumara di Niceto a Case Vecchie**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;



- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- in corrispondenza delle foci delle aste fluviali ( 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei Torrenti Elicona, Favata, Mazzarà, Fiumara di Niceto, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

**12d. Paesaggio dell'aree di interesse archeologico di Torreforte (Tonnarella), S. Biagio, Monte Le Croci, C.da Palcotto (Calderà), M. Gonia, C.da Centineo, C.da Torrelunga, Monte Marro, pendici Monte S. Onofrio, Protonotaro, C.da Vernacola, Pizzo S. Domenica, Monte Risica, Oreto, C.da S. Giuseppe, C.da Archi, S. Domenico, S. Gaspano**

*(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

In queste aree non è consentito:

- eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, liquidi o il deposito di materiali di qualsiasi genere.

**12e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)****Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**12f. Paesaggio della espansione urbana di Capo Milazzo****Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia delle strutture preesistenti di valore storico o costituenti elementi consolidati del paesaggio;
- mantenimento del tessuto agrario, degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico ( colture ad oliveti e vigneti, fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri, muretti a secco, filari alberati etc... );
- contenimento delle nuove costruzioni, che dovranno essere a servizio dell'uso agricolo dei suoli, di dimensioni tali da non incidere o alterare il contesto generale del paesaggio rurale, e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso e la tipologia edilizia tradizionale;
- rimozione e/o mitigazione dei detrattori ambientali con eventuale rinaturalizzazione dei caratteri ambientali originali;
- ricerca, restauro e conservazione dei beni e delle emergenze archeologiche;

- recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e storico-culturale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare discariche e qualsiasi impianto tecnologico relativo al trattamento di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, con esclusione di eventuali interventi di consolidamento e messa in sicurezza da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.

## **12g. Paesaggio della fascia costiera da Marinello al Torrente Elicona**

*(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)*

### **Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico con garanzia del permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;
- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero e completamento degli edifici esistenti;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

**12h. Paesaggio dell'aree archeologiche di Tindari, C.da S. Leo, C.da Parco, C.da Archi, Monte Lanzaria, Monte San Onofrio, Monte Gonia, Serro Cannata, C.da Tono, C.da Cipressi**

*(vincoli archeologici; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)*

**Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

### **12i. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse di Capo Milazzo**

*(fascia di rispetto costiero, art. 142, lett.a; SIC ITA030032)*

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;
- tutela della formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- interventi di riqualificazione ambientale del litorale, dei torrenti e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con l'individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare infrastrutture e reti;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni.

#### **12l. Paesaggio delle aree naturali protette**

(R.N.O. Laghetti di Marinello, art.142, lett.f; SIC ITA030012)

##### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- tutela degli elementi geomorfologici (pareti rocciose a strapiombo sul mare, insenature, spiagge sabbiose, cavità naturali, etc...) che compongono il promontorio di Capo Tindari, sito di particolare interesse biogeografico, nonché del vasto arenile sottostante che racchiude i laghetti salmastri di Marinello;
- tutela delle rare specie endemiche di vegetazione rupestre e di macchia mediterranea presenti sul promontorio di Capo Tindari, nonché di quelle dell'habitat costiero ai piedi delle rupi, sui litorali sabbiosi e sulle sponde dei laghetti salmastri;
- tutela dell'ambiente umido costiero, inteso in tutte le sue componenti, finalizzato alla conservazione dell'habitat ideale per l'avifauna stanziale e di quella migratoria;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;



- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, viabilità rurale); conservazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili con esclusione di quelle necessarie alla sorveglianza e alla salvaguardia delle aree di Riserva effettuate da parte degli Enti a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi nonché manomettere la vegetazione rupestre endemica presente sulle rupi e sulle falesie a strapiombo sul mare;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e all'Ente gestore della Riserva per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare lidi balneari lungo tutto l'arenile e/o collocare strutture prefabbricate, anche mobili, dentro la zona A della Riserva Laghetti di Marinello.

## **12m. Paesaggio dei crinali**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

## **12n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**12o. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**  
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati:

- alla salvaguardia delle foci delle aste fluviali (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei torrenti Patri (o Termini), Longano, Mela, Floripotema, Muto-Gualtieri, Fiumara di Niceto, pertanto nell'area di rispetto delle foci, ad esclusione di eventuali zone A e B esistenti, e nelle aste fluviali sarà possibile realizzare solo interventi rivolti alla riqualificazione paesaggistico-ambientale ed alla ricostruzione degli elementi naturali al fine di creare corridoi ecologici;
- al recupero paesaggistico degli aggregati edilizi e dei villaggi costieri, al cui margine dovranno essere individuate zone destinate a verde;

- a favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere rimovibili;
- alla rimozione e/o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;
- alla graduale e progressiva eliminazione degli anzidetti impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti urbani ed impianti per il trattamento dei rifiuti;
- realizzare cave;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.
- nelle aree ove insistono gli impianti di produzione d'energia e di raffinazione - che rappresentano i poli industriali a maggior incidenza sui fattori di degrado del Paesaggio Locale e costituiscono detrattori paesistici - nelle more di un piano globale di riconversione e recupero dell'area, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l'impatto visivo di tali impianti. E' vietato il potenziamento degli stessi e l'ampliamento delle aree interessate;

#### **12p. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva**

##### **Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

COPIA  
NOTA

**Art. 33*****Paesaggio locale 13****“Capo Rasocolmo”***Inquadramento territoriale**

Abbraccia l'area compresa tra le fiumare Gallo e Tono, delimitata verso l'interno dalla dorsale Curcuraci-Antennamare. Il paesaggio ricade integralmente nella ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area marina dello Stretto. Sotto il profilo geomorfologico la zona ha un andamento moderatamente acclive ed è contraddistinta dalla massiva presenza di terrazzi marini del pleistocene medio, che nel tratto compreso tra Acqualadroni e Capo Rasocolmo determinano l'innalzamento della costa creando un ampio altopiano intensamente coltivato ad oliveti. Quest'area, di notevole interesse paesaggistico e testimoniale, è minacciata da potenziali insediamenti edilizi che ne cancellerebbero la storica connotazione agraria, ancora decifrabile nonostante circoscritti fenomeni d'abusivismo ed interventi edilizi inadeguati. Il territorio è innervato da una fitta rete idrografica a regime torrentizio con letti fluviali di modesta ampiezza. Gli interventi idraulici eseguiti nella zona, benché inadeguati, non sono molto estesi e conseguentemente si è potuto mantenere un discreto livello di naturalità del reticolo idrografico che con idonei interventi di manutenzione e, ove necessario, rinaturalizzazione potrebbe riprendere a svolgere una corretta funzione di drenaggio del suolo. Un luogo di rilevante interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico è individuato da Capo Rasocolmo. Il promontorio - da cui si gode un ampio panorama che consente la contemporanea visione di Capo Milazzo e dell'arcipelago eoliano - individua un geosito con formazioni dunali qualificate da rappresentative cenosi costiere (*Eurocastrum virgatum*, *Dianthus rupicola*, *Centaurea sonchifolia*, *Senecio cineraria*). Altre specie dunali rare nella zona peloritana (*Ammophila littoralis*) si rilevano in pessimo stato di conservazione nel litorale compreso tra i torrenti Tarantonio e Marmora, dove abusivismi e speculazione edilizia hanno indotto un grave degrado paesaggistico-ambientale che unitamente a fenomeni erosivi pongono a rischio l'intero sistema dunale e litoraneo. L'erosione costiera notevolmente diffusa in tutta l'area provinciale viene affrontata localmente con barriere frangiflutti che non risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone limitrofe. Il tipo colturale preponderante dell'entroterra costiero è rappresentato da oliveti, alternati a vasti appezzamenti di colture eterogenee che si addentrano verso la dorsale, dove si sviluppano estese aree ammantate di pinete e vegetazione arbustiva a macchia alta di rilevante interesse paesaggistico percettivo (Madonna del Tonnaro, Masse, Campo Italia, Castanea, Salice). L'ambiente naturale e seminaturale è costituito anche da macchia bassa, brughiere e cespuglieti, prodotta dai numerosi incendi che sistematicamente nel periodo estivo devastano l'area danneggiando la vegetazione sinantropica rappresentata

prevalentemente da conifere che nella zona di Calamona si spingono sino a ridosso della costa, qualificando la percezione del paesaggio locale. Nonostante i gravissimi danni subiti nell'ultimo trentennio, i popolamenti forestali d'origine artificiale, oltre a definire una componente paesaggisticamente rilevante, svolgono un ruolo sostanziale per la difesa del suolo in un'area soggetta a consistenti movimenti franosi, per la maggior parte localizzati in vicinanza della litoranea (Fiumara Rodia, S.M. Del Bosco...) e nell'immediato entroterra (l/tà Mezzacampa – Malapezza, Torrente Corsari...), in punti coincidenti con interventi antropici inadeguati e/o incontrollati, quali opere idrauliche incongrue, disboscamenti, prelievo abusivo d'inerti. La presenza di numerose cave abusive ubicate in prossimità di Marmora e Rodia (Piano di Comì, Policara, torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora), creano gravi danni all'ambiente percettivo e biotico, mettendo a rischio specie d'interesse floristico-vegetazionale tipiche di stagni e ambienti umidi temporanei, presenti nella zona ed in l/tà Montagna di Salice (*Isoetes duirei* Bory, *Ophioglossum lusitanicum*). Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno danneggiato lunghi tratti della costa e dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai inglobati in agglomerati privi d'identità storica e di qualità urbanistica ed architettonica. La speculazione edilizia e l'abusivismo nell'ultimo decennio hanno progressivamente aggredito anche i villaggi collinari, dove al degrado dell'edilizia storica si alterna lo sfruttamento del territorio con conseguente perdita del valore testimoniale di un'architettura strettamente connessa al paesaggio agrario. Un'eccezione è rappresentata da Massa San Nicola: piccolo borgo contadino abbandonato che, per la sua particolare ubicazione, è stato sino ad ora risparmiato da aggressioni speculative. Situato in un angusto fondo valle, il villaggio mantiene ancora l'assetto urbanistico e le tipologie edilizie originarie. Dal borgo si diparte la Trazzera che lo collegava al villaggio costiero di Acquarone e, verso monte, seguendo il tracciato della S.S. 113 bis, giungeva sino al trivio di Portella Castanea, dove si diramava in direzione di Salice e verso Monte Telegrafo. Questo tracciato, su cui in parte è stata realizzata la viabilità ottocentesca, individua un percorso storico di notevole interesse come testimoniato da una torretta d'età tardo antica che, sino alla fine degli anni ottanta, sorgeva all'incrocio del trivio e nelle cui vicinanze sono state ritrovate tracce d'insediamenti coevi. Altri siti d'interesse archeologico si rilevano a Monte Ciccia (insediamento dell'età del bronzo) ed a Monte Candelora o Orbo (tracce d'insediamento d'età preistorica). Il paesaggio è qualificato anche da numerose ville, mulini ad acqua, strutture fortificate quali torri d'avvistamento, forti tardo ottocenteschi (Batteria Masotto, Forte de Centri) e postazioni antiaeree risalenti alla seconda guerra mondiale perfettamente mimetizzate nel paesaggio. Procedendo dalle Masse verso la dorsale, il paesaggio è formato da vaste aree boschive alternate a macchia bassa con interessanti associazioni vegetali (*Senecio bicolor*, *Cistus crispus*, *Tuberaria lignosa*...) e da suggestivi scorci panoramici che alla fine del percorso, coincidente con Campo Italia, spaziano dalla laguna di Capo Peloro alla mitica rupe di Scilla dell'antistante costa calabra. Uno dei



maggiori fattori di rischio per il paesaggio è rappresentato dai frequenti e ripetuti incendi che depauperano la copertura vegetale e vanificano gli interventi di rimboschimento cui reiteratamente la zona è soggetta da parte dell'Amministrazione forestale.

### **Obiettivi di qualità paesaggistica:**

*Indirizzi e prescrizioni sono orientati:*

- ad assicurare la conservazione delle emergenze biotiche e abiotiche ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a mantenere e valorizzare le connotazioni distintive del paesaggio rurale;
- a salvaguardare le aree costiere non urbanizzate;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell'insediamento costiero e collinare;
- a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (villaggi, fortificazioni, percorsi panoramici, aree boschive...);
- alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale.

### **1. Indirizzi**

#### **a. Paesaggio della fascia costiera**

- Mantenimento delle attività agricole tradizionali ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole ai fini del mantenimento della bio-diversità;
- salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate fondamentali per la costruzione di corridoi ecologici e per la conservazione del paesaggio costiero che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali e perfluviali, allo scopo di creare potenziali "stepping stones" per la costituzione della Rete ecologica regionale.
- miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sulla strada litoranea);
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo Rasocolmo);
- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava non autorizzate (Piano di Comì, Policara, Torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora,...) e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depuratori, depositi d'inerti, ecc...).

**b. Paesaggio agro forestale delle aree collinari**

- Conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità;
- interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie, mulini ad acqua....), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile.
- mantenimento degli oliveti esistenti in quanto elementi caratterizzanti del paesaggio;
- attività di monitoraggio e di presidio per il controllo delle aree di frana;
- recupero e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua artificializzati, al fine di meglio utilizzarne le potenzialità di habitat e di autodepurazione;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate e delle aree agricole degradate.

**c. Paesaggio dei centri e nuclei storici delle aree collinari**

- Recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa.

**2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice****13a. Paesaggio dei nuclei urbani peloritani**

*(Gesso, Salice, Castanea delle Furie, Massa San Giorgio, Massa S. Lucia)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;

- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

**13b. Paesaggio dei torrenti e dei valloni**  
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **13c. Paesaggio della fascia costiera**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

#### **Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc... ), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

**13d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

**13e. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana (SIC ITA030011, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)**

**Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;



- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **13f. Paesaggio della fascia costiera tra la Fiumara Briga e il Torrente Muto**

*(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)*

#### **Livello di Tutela 2**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico con garanzia del permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;
- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero e completamento degli edifici esistenti;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo Rasocolmo)

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- interventi di pulitura sulle pareti rocciose di Acqualadrone di Capo Rasocolmo;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

### **13g. Paesaggio del Villaggio Massa S. Nicola e delle Cave di Gesso di C.da Tagliavecchie**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- valorizzazione dell'identità dell'insediamento storico mediante Piani attuativi di restauro urbanistico-ambientale, corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio che prevedano la conservazione e/o il restauro degli elementi spaziali, morfologici e tipologici peculiari del Borgo, con particolare attenzione al recupero paesaggistico delle aree di margine e alla riqualificazione delle zone di recente urbanizzazione;
- recupero ambientale del territorio nelle dismesse aree di cava;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- tutela delle formazioni calanchive;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, ad esclusione delle opere ritenute indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ritenute a rischio dalle autorità competenti;
- realizzare nuove edificazioni;

- realizzare nuove strade o piste e ampliare quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni o captazioni di acque superficiali o in sottterraneo.
- prelevare materiale nell'area delle cave dismesse, o realizzare nuove cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

### **13h. Paesaggio dei crinali**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

### **13i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata**

#### **Livello di Tutela 3**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**13l. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana**

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

**Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- in corrispondenza delle foci della Fiumara Tarantonio e della Fiumara dei Corsari, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

**13m. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva****Area di recupero**

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

**TITOLO IV****VINCOLI E ZONE DI TUTELA****Art. 34***Fascia di rispetto costiera*

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli degradati.

Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.

Non sono ammessi:

- a) nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- b) le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- c) le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- d) la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.



**Art. 35**  
*Aree Naturali Protette*

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali Protette* dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art. 9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali Protette*, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione.

**Art. 36**  
*Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica*

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

### **Art. 37**

#### *Parchi Archeologici*

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle Soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. "e" della L.R. 78/76.

### **Art. 38**

#### *Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici*

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciale di cui all'art.137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.

**TITOLO V****INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO****Art. 39***Definizione*

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
  - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
  - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
  - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
  - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno

possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

#### d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;



- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Messina, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Nelle aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è comunque vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree con livello di tutela 1 è possibile derogare solo nel caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti serricoli.

- e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

#### **Art. 40**

##### *Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica*

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

#### **Art. 41**

##### *Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo*

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità.

Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi edifici e gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.


Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti

solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.


Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.








































Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Architettura  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

tavola  
3  
Scala 1:25.000  
Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Carta di Analisi  
sistema antropico  
Sistema storico-culturale

DIRETTORE GENERALE DEL BENI CULTURALI  
E DELL'ARCHITETTURA  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

CONFERENZA REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
e DELL'ARCHITETTURA  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

CONFERENZA REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
e DELL'ARCHITETTURA  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

CONFERENZA REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
e DELL'ARCHITETTURA  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

CONFERENZA REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
e DELL'ARCHITETTURA  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Architettura Siciliana  
Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

## Legenda

□ Ambiti regionali  
□ Limiti comunali

## Vincoli e aree archeologiche

■ Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)  
■ Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo indiretto)  
■ Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

■ Zona A  
■ Zona B e B1  
■ Zona B2  
■ Zona C

## Centri e Nuclei storici

■ Centri storici di origine antica  
■ Centri storici di origine medievale  
■ Centri storici di nuova fondazione  
■ Centri storici abbandonati  
■ Nuclei storici  
■ Nuclei storici a funzionalità specifica

## Beni isolati

## A - Architettura militare

A1 - Torri  
A2 - Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini  
A3 - Capitanerie, caserme, depositi di polvere, fortili, dogane

## B - Architettura religiosa

B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, oratori, monasteri, santuari  
B2 - Cappelle, chiese  
B3 - Cimiteri, ossari

## C - Architettura residenziale

C1 - Casine, casali, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villi

## D - Architettura produttiva


D1 - Aziende, bagli, casali, cortili, fattorie, fondi, casane, masserie, robe rurali  
D2 - Case coloniche, depositi frumentari, magazzini, stalle  
D3 - Cortine, edifici, palerami, stabilimenti enologici, trappeti


## E - Altezze e servizi

E1 - Altezze, colonie marine, foci, litorali, rifugi, ristoranti, taveme  
E2 - Asili dei poveri, gasometri, lazzaretti, macelli, ospedali, scuole, integrati  
E3 - Forati, fari, torrioni, santuari  
E4 - Stazioni, caselli ferroviari, case cantoniere  
E5 - Ponti, gallerie  
E6 - Culturi

## Percorsi storici

■ Regie Trazzate  
■ Ferrovie storiche  
■ Caricatoi





### Legenda

-  Ambiti regionali

## Vincoli e aree archeologiche

-  Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

-  Zona A
-  Zona B e B1
-  Zona B2

## Centri e Nuclei storici

- ☒ Centri storici di origine antica
- ☐ Centri storici di origine medievale
- ☐ Centri storici di nuova fondazione
- ☐ Centri storici abbandonati
- ☐ Nuclei storici
- ☐ Nuclei storici a funzionalità specifica

## Beni isolati

- A - Architettura militare
- A1 - Torri
  - A2 - Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
  - A3 - Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polvere, fortini, dogane

B - Architettura religiosa

- B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari  
B2 - Cappelle, chiese  
B3 - Cimiteri, ossari

C - Architettura residenziale  
 \ C1 - Casine, casini, ...

- D - Architettura produttiva
- / D1 - Aziende, bagli, casali, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe n
- V D2 - Case coloniche, depositi frumentari, magazzini, stalle
- p D3 - Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
- Δ D4 - Mulini
- A D5 - Abbreviatoi, cisterne, fontane, gabbie, norie o senie, pozzi, vasche
- D D6 - Torrioni
- B D8 - Cave, miniere, soffiate
- k D9 - Calcare, fomi, fomi, stazzioni
- D10 - Fabbriche, insediamenti industriali, distillerie

## E - Attrezzature e servizi

- # E4 - Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, rifugi, ristoranti, taverne  
E5 - Asili dei poveri, gasometri, lazzaretti, macelli, ospedali, scuole, telegrafi  
E6 - Fanali, fari, fari-lanterne, semafori  
E7 - Stazioni, caselli ferroviari, case cantoniere  
E8 - Ponti, gallerie

## Percorsi storici

- Regie Trazzere
- Ferrovia storica
- Caricatori








tavola  
8.5  
Scala di stampa  
1:75.000

**Carte di Analisi**  
*Sistema antropico*

Sistema storico-culturale





[illegible]☐ *Ambiti regionali*

- 
- Limiti comunali

## Vincoli e aree archeologiche

- ☒ Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

-  Zona A  
 Zona B e B1  
 Zona B2  
 Zona C

## Centri e Nuclei storici

- ☒ Centri storici di origine antica
- ☒ Centri storici di origine medievale
- ☒ Centri storici di nuova fondazione
- ☒ Centri storici abbandonati
- ☐ Nuclei storici
- ☐ Nuclei storici a funzionalità specifica

1000

- A = Architettura militare

- A1 - Torri  
A2 - Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini  
A3 - Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polvere, forni, dogana

## B - Architettura religiosa

- B** B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari  
**0** B2 - Cappelle, chiese  
**E** B3 - Cimiteri, ossari

## C - Architettura residenza

- ) C1 - Casine, casini, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini  
 D - Architettura produttiva  
 / D1 - Aziende, bagli, casali, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, ro

V D2 - Case colonial

- A** D5 - Abbeveratoi, cisterne, fontane, gebbie, norie o senie, pozzi, vasche

☐ D6 - Tonnare

- B** D8 - Cave, miniere, soffare  
**k** D9 - Calcare, fornaci, forni, stazzoni  
D10 - Fabbriche, insediamenti industriali, distillerie

## E : Attrezzature e servizi

- # E4 - Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, rifugi, ristoranti, taveme  
E5 - Asili dei poveri, gasometri, lazzaretti, macelli, ospedali, scuole, telegraf  
E6 - Eccoli furi, furi, lanteme, somadori

## E7 - Stazioni ca

- 5 E8 - Ponti, gallerie  
? F2 - Cuburi

## Percorsi storici

- Regie Trazzere  
Ferrovia storica



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
MessinaInvia  
86  
Scale di stampa  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Carta di Analisi  
sistema antropico  
Sistema storico-culturale

DIRETTORATO REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
Dipartimento dei Beni Culturali  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.22 Azione C

CONTRIBUTI TECNICI SCIENTIFICI  
Dipartimento dei Beni Culturali  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.22 Azione C

CONSIGLIO SCIENTIFICO  
Dipartimento dei Beni Culturali  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.22 Azione C

COORDINATORE REGIONALE PER  
LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Dipartimento dei Beni Culturali  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.22 Azione C

## Legenda

□ Ambiti regionali  
□ Limiti comunali

## Vincoli e aree archeologiche

■ Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)  
■ Vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 (vincolo indiretto)  
■ Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

■ Zona A e B1  
■ Zona B2  
■ Zona C

## Centri e Nuclei storici

■ Centri storici di origine antica  
■ Centri storici di origine medievale  
■ Centri storici di nuova fondazione  
■ Centri storici abbandonati  
■ Nuclei storici  
■ Nuclei storici a funzionalità specifica

## Beni isolati

A - Architettura militare  
A1 - Torri  
A2 - Bastioni, caselli, fortificazioni, rivellini  
A3 - Capitanerie, caserri, caserme, depositi di polvere, forni, dogane  
B - Architettura religiosa  
B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari  
B2 - Cappelle, chiese  
B3 - Cimiteri, ossari  
C - Architettura residenziale  
C1 - Casine, casini, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini  
D - Architettura produttiva  
D1 - Aziende, bagli, casali, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe rurali  
D2 - Case coloniche, depositi alimentari, magazzini, stalle  
D3 - Cantine, ucelli, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti  
D4 - Mulini  
D5 - Abbeveratoi, cisterne, fontane, gabbie, norie o senie, pozzi, vasche  
D6 - Tonnare  
D8 - Cave, miniere, soffie  
D9 - Calcare, forni, stazioni  
D10 - Fabbriche, insediamenti industriali, distillerie  
E - Attrezzature e servizi  
E4 - Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, rifugi, ristoranti, taverno  
E5 - Asili dei poveri, gasometri, tazzari, macelli, ospedali, scuole, telegraf  
E6 - Fari, far, far lanterni, semafori  
E7 - Stazioni, casali ferroviari, case caritabene  
E8 - Ponti, gallerie  
F2 - Culturi

## Percorsi storici

— Regie Trazzate  
— Ferrovie storiche  
— Caricatoi





☐ *Ambiti re*

-  Limiti conosciuti

## Vincoli e aree archeologiche

- ☐ Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

-  Zona A  
 Zona B e B1  
 Zona B2  
 Zona C

Centri e Nuclei storici

- ☒ Centri storici di origine antica
- ☒ Centri storici di origine medievale
- ☒ Centri storici di nuova fondazione
- ☒ Centri storici abbandonati
- ☐ Nuclei storici
- ☐ Nuclei storici a funzionalità specifica

## Beni isolati

- A** *Archetypa militaria*
- A1 - Torri
  - A2 - Bastioni, caserme, fortificazioni, murelle
  - A3 - Capitanerie, caserme, casermette, depositi di polvere, torioni, dogane
- B** *Architettura religiosa*
- B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
  - B2 - Cappelle, chiese
  - B3 - Conventi, case
- C** *Architettura residenziale*
- C1 - Casine, casotti, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
- D** *Architettura pubblica*
- D1 - Azenarie, bagni, caselli, cortili, fortifiche, fondi, cascate, masserie, rovine rurali
  - D2 - Caselli, casotti, depositi farmaceutici, magazzini, stalle
  - D3 - Caricte, delfici, palmerie, stabilimenti endologici, trappeti
- E** *Altre*
- E1 - Mulini
  - E2 - Abbatozieri, cisterne, fontane, gabbie, none o sene, pozzi, vasche
  - E3 - Torrone
  - E4 - Caves, miniere, soffitte
- K** *Della Carta, termini, stazioni*
- K1 - D'Oro, fabbricati industriali, distillerie
- L** *Attrezzature e servizi*
- L1 - Alberghi, colonie marine, fontane, locande, rifugi, ristoranti, tavole
  - L2 - Asili dei poveri, gasometri, lavatoi, macelli, ospedali, scuole, locande
  - L3 - Fanalari, fari, lanternine, semafori
  - L4 - Stazioni, caselli ferroviari, case cantoniere
  - L5 - Ponti, gallerie

## Percorsi storici

- Regia Trazzera
- Ferrovia storica
- Caricatori









### Legenda

-  Ambiti regionali

## Vincoli e aree archeologiche

-  Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo diretto)  
 Vincolo archeologico ex art.10 D.lgs. 42/04 (vincolo indiretto)  
 Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

## Parchi Archeologici regionali, L.R. 20/2000

-  Zona A
-  Zona B e B1
-  Zona B2

## Centri e Nuclei storici

- ☒ Centri storici di origine antica
- ☐ Centri storici di origine medievale
- ☐ Centri storici di nuova fondazione
- ☐ Centri storici abbandonati
- ☐ Nuclei storici
- ☐ Nuclei storici a funzionalità specifica

## Beni isolati

- A** A1 - Tori  
A2 - Bastioni, castelli, fortificazioni, rivestiti  
A3 - Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polvere, fortini, dogane
- B** B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari  
B2 - Cappelle, chiese  
B3 - Cimiteri, ossari
- C** C - Architettura residenziale  
C1 - Casine, casini, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
- D** D - Architettura produttiva  
D1 - Aerenze, barche, casci, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbie rurali  
D2 - Case coloniali, depositi humanitari, magazzini, stalle  
D3 - Cantine, clerici, palmeti, stabilimenti onicologici, trappeti  
D4 - Mulini  
D5 - Abbreviatoi, caserone, fontane, gabbie, norie o senie, pozzi, vasche  
D6 - Torname
- E** E - Cave, miniere, soffre
- F** F - Calcane, farnosi, fomi, stazzoni
- G** G1 - Fabbriche, insediamenti industriali, distillerie
- H** H - Attrezzature e servizi  
H1 - Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, rifugi, ristoranti, taverna  
H2 - Alberghi dei poveri, gestioni, trattorie, macelli, ospedali, scuole, alberghi  
H3 - Stanzi, tea, tea-torname, semidori  
H4 - Ferrovie, carrelli ferroviari, case caritaterne  
H5 - Ponti, gallerie  
H6 - F2 - Cui

## Percorsi storici


- Regie Trazzere  
Ferrovia storica
























































Piano Paesaggistico


Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
MessinaTavola  
26.1  
Bordo di tavola  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Tavola del Piano  
Componenti del Paesaggio

## Legenda

- Passaggi locali**  
 Limiti comunali
- COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE**  
 Sottosistema abiotico  
 Componenti geomorfologiche (art.11 delle N.d.A.)  
 Forma dei rilievi  
 Rilevi isolati  
 Rocche  
 Sella  
 Colla  
 Crinali  
 Pianori  
 Pianure costiere  
 Fondovalle  
 Canioni  
 Grotta  
 Pozzo  
 Singolarità geomorfologiche  
 Sorgente  
 Quotici  
 Componenti geomorfologiche della costa (art.11 delle N.d.A.)  
 Costa sabbiosa e/o ciottolosa  
 Costa rocciosa  
 Cala  
 Capo, punta  
 Foce  
 Scogli  
 Falesia  
 Componenti idrologiche (art.11 delle N.d.A.)  
 Reticolo idrografico  
 Laghi e specchi d'acqua  
 Cascate  
 Sottosistema biotico  
 Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)  
 Vegetazione forestale  
 Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti  
 Vegetazione ripariale  
 Boschi artificiali  
 Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)  
 Siti di particolare rilievo biogeografico
- COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO**  
 Sottosistema agroforestale  
 Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)  
 Paesaggio delle colture erbacee  
 Paesaggio delle colture arboree  
 Paesaggio dell'agrumeto  
 Paesaggio del vigneto  
 Paesaggio dell'oliveto  
 Paesaggio del nocciuolo  
 Paesaggio delle colture in serra  
 Sottosistema insediativo  
 Componenti archeologiche (art.15 delle N.d.A.)  
 Beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10 e sogg. del Codice  
 Aree e siti di interesse archeologico di cui all'art.142 lett. m) del Codice  
 Parco archeologico  
 Componenti centri e nuclei storici (art.16 delle N.d.A.)  
 Centri storici di origine antica  
 Centri storici di origine medievale  
 Centri storici di nuova fondazione  
 Centri storici abbandonati  
 Nuclei storici  
 Nuclei storici a funzionalità specifica  
 Componenti beni isolati (art.17 delle N.d.A.)  
 A - Architettura militare  
 A1 - Torri  
 A2 - Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini  
 A3 - Capitanerie, caserri, casermetti, depositi di polvere, fortili, dogane  
 B - Architettura religiosa  
 B1 - Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari  
 B2 - Chiese, cappelle, chiese  
 B3 - Cimiteri, ossari  
 C - Architettura residenziale  
 C1 - Case, casali, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini  
 D - Architettura produttiva  
 D1 - Aziende, laghi, casali, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robe rurali  
 D2 - Case coloristiche, depositi alimentari, magazzini, stalle  
 D3 - Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti  
 D4 - Mulini  
 D5 - Abbeveratoi, cisterni, fontane, gabbie, norie o serre, pozzi, vasche  
 D6 - Torrioni  
 D8 - Cave, miniere, soffiere  
 D9 - Calcine, forni, stazioni  
 D10 - Fabbriche, insediamenti industriali, distillerie  
 E - Adrezzature e servizi  
 E1 - Alberghi, colorie marine, bandi, locande, rifugi, ristoranti, taverni  
 E2 - Asili dei poveri, giuochetti, lazzaretti, macelli, ospedali, scuole, telegraf  
 E3 - Fari, tori, tori-lanterne, semafori  
 E4 - Stazioni, caselli ferroviari, case cantoniere  
 E5 - Ponti, gallerie  
 E6 - Cubili  
 Componente viabilità storica (art.18 delle N.d.A.)  
 Regie Trazzate  
 Ferrovie storiche  
 Componente percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)  
 Strada panoramica  
 Punti panoramici, baluardi























Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione









Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana  
Superintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Messina  
Progetto finanziato con  
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.22 Azione C



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
MessinaTavola  
27.3  
Scala di lettura  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Tavola di Piano  
Beni Paesaggistici

## Legenda

Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/99)



D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte  
a vincolo paesaggistico ex art.136 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) -  
aree di cui all'art.142Territori costieri compresi entro i 300 m.  
dalla battigia - comma 1, lett. a)Territori contigui ai laghi compresi in una fascia  
di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)Fiumi, torrenti e corsi d'acqua a relative sponde  
per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)

Zone al di sopra i 1200 metri di altitudine - comma 1, lett. d)

Aree protette (Riserve) - comma 1, lett. f)

Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo  
di imboscamento - comma 1, lett. g)

Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)

Ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini  
dell'art.136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico

Paesaggi Locali

Limiti comunali







Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
MessinaTavola  
27.5  
Scala di lettura  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Tavola di Piano  
Beni Paesaggistici

## Legenda

Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/99)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte  
a vincolo paesaggistico ex art.136 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) -  
aree di cui all'art.142Territori costieri compresi entro i 300 m.  
dalla battigia - comma 1, lett. a)Territori contigui ai laghi compresi in una fascia  
di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)Fiumi, torrenti e corsi d'acqua a regime di  
piena - comma 1, lett. c)

Zone al di sopra i 1200 metri di altitudine - comma 1, lett. d)

Aree protette (Riserve) - comma 1, lett. f)

Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo  
di imboscamento - comma 1, lett. g)

Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)

Ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini  
dell'art.136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico

Paesaggi Locali

Limiti comunali







Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messinatavola  
27.7  
Scala di cartina  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina

Tavola di Piano

Beni Paesaggistici

## Legenda

Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/99)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. a)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico ex art.136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) -

aree di cui all'art.142

Territori costieri compresi entro i 300 m.

dalla battigia - comma 1, lett. a)

Territori contigui ai laghi compresi in una fascia di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua a riva sponda per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)

Zone al di sopra i 1200 metri di altitudine - comma 1, lett. d)

Aree protette (Riserve) - comma 1, lett. f)

Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di imboscamento - comma 1, lett. g)

Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)

Ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico

Paesaggi Locali

Limiti comunali









Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messinatavola  
28.1  
Scala di cartografia  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Tavola di Piano

Regimi Normativi

## Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia

nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.

Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale  
urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per  
tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

Aree di indirizzo - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

## Contesti Paesaggistici

Perimetro dei contesti

Contesto paesaggistico - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

## Passaggi Locali


Limiti comunali

Comuni



### Legenda

Area soggetta a prescrizioni aventi diretta efficacia  
nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

-  Aree con livello di tutela 1 - art.20 della N.d.A.  
 Aree con livello di tutela 2 - art.20 della N.d.A.  
 Aree con livello di tutela 3 - art.20 della N.d.A.  
 Aree soggette a recupero - art.20 della N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

Aree di indirizzo - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

## Contesti Paesaggistici

- ☐ Perimetro dei contesti

## Paesaggi Locali

- Limiti comunali







Ambito  
9  
Messina



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

tavola  
**28.4**  
Scala di stampa  
1:25.000

Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina

Regimi Normativi

[illegible]

la pianificazione territoriale  
provinciale e comunale e per  
l'attuazione del territorio

la pianificazione territoriale  
cinciale e comunale e per  
sussidiarietà, sul territorio.


Spazi Locali delle N.d.A.

Contesti Paesaggistici

☐ Perimetro dei contesti

<sup>12</sup> Contesto paesaggistico - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Paesaggi Locali

☐



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messinatavola  
28.5  
Scala di cartina  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
**Tavola di Piano**

Regimi Normativi

**Legenda**

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia

nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.

Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale  
urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per  
tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

Aree di indirizzo - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

**Contesti Paesaggistici**

Perimetro dei contesti

Contesto paesaggistico - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

**Passaggi Locali**

Limiti comunali




Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

**tabola**  
**28.6**  
Scala 1:25.000

Ambito regionale 9 ricadente nella provincia di Messina

**Tavole di Piano**

**Regimi Normativi**

**CONFERIMENTO DEL PAESAGGIO**  
Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. j) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. x) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. y) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)  
Art. 10, comma 1, lett. z) del D.Lgs. n. 201 del 2006 (Legge n. 10 del 2007)

**Legenda**

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

Aree con livello di tutela 1 - art.20 della N.d.A.

Aree con livello di tutela 2 - art.20 della N.d.A.

Aree con livello di tutela 3 - art.20 della N.d.A.

Aree soggette a recupero - art.20 della N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

Aree di indirizzo - Titolo II, Paesaggi Locali della N.d.A.


Contesti Paesaggistici

Perimetro dei contesti

Contesto paesaggistico - Titolo II, Paesaggi Locali della N.d.A.

Paesaggi Locali

Limiti comunali





Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
MessinaTavola  
28.7  
Scala di cartina  
1:25.000Ambito regionale 9 ricadente  
nella provincia di Messina  
Tavola di Piano

Regimi Normativi

## Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia

nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.

Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.

Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale  
urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per  
tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

Aree di indirizzo - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

## Contesti Paesaggistici

Perimetro dei contesti

Contesto paesaggistico - Titolo III, Passaggi Locali delle N.d.A.

## Passaggi Locali

Limiti comunali



Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

Piano Paesaggistico

Ambito  
9  
Messina

**Regimi Normativi**

**Legge Regionale n. 12 del 2008**  
 Legge Regionale n. 12 del 2008  
 Legge Regionale n. 12 del 2008  
 Legge Regionale n. 12 del 2008

**Decreto Regionale n. 12 del 2008**  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008

**Decreto Regionale n. 12 del 2008**  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008  
 Decreto Regionale n. 12 del 2008

### Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 della N.d.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 della N.d.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 della N.d.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 della N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo II, Paesaggi Locali della N.d.A.

### Contesti Paesaggistici

- Perimetro dei contesti
- Contesto paesaggistico - Titolo II, Paesaggi Locali della N.d.A.

### Paesaggi Locali

- Limiti comunali





La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva &amp; C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta &amp; Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco &amp; C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia &amp; C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso del Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto &amp; Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticele, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

## PARTE PRIMA

## I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale .....	€ 81,00
— semestrale .....	€ 46,00

## II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale .....	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,15

## SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale .....	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,15

## PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale .....	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale .....	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata ..... € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.**

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 26,45**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione